SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 novembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TURISMO

DECRETO 29 settembre 2021, n. **161**.

Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e, in particolare, l'articolo 13-*quater*, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che «Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 4 che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero del turismo;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 gli articoli 54-*bis*, 54-*ter* e 54-*quater*, e, in particolare, il comma 3, il quale stabilisce che, con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

Visto, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede che il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, avente ad oggetto il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Considerata la necessità di procedere, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurando la tutela del consumatore e della concorrenza, alla definizione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 20 maggio 2021, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1055, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 giugno 2021;

Visto il parere n. 263, espresso dall'Autorità per la protezione dei dati personali nella seduta dell'8 luglio 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1454, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021;

Vista la comunicazione del 28 settembre 2021, eseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale è seguito il nulla osta in pari data della Presidenza del Consiglio dei ministri;
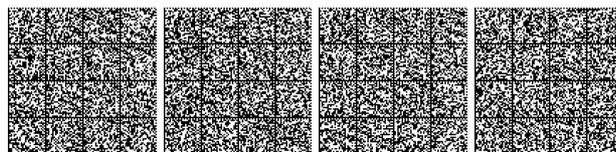
ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi

1. In attuazione dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il presente decreto stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, di seguito banca dati, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

2. Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:

a) tipologia di alloggio;

b) ubicazione;

c) capacità ricettiva;

d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;

f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico di cui al comma 3.

3. Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione.

4. Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui al comma 3, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.

Art. 2.

Costituzione e gestione della banca dati

1. La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.

2. Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di cui al comma 1, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: servizi offerti per l'ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all'accessibilità; numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attività legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni. Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.

3. Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca dati, i dati di cui all'articolo 1, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Il Ministero del turismo - Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo provvede al monitoraggio relativo all'attuazione del presente regolamento, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneità della banca di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e la riduzione dell'offerta turistica irregolare.

Art. 3.

Accessibilità, obblighi di pubblicità e sanzioni

1. Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identifica-

tivo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.
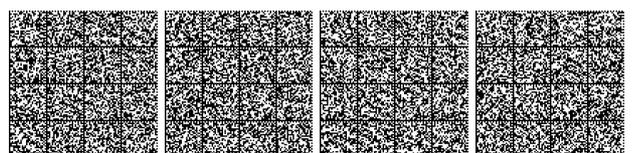
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13-*quater*, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 13-*quater*, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, è consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni previste dalle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 2 e, in particolare, delle generalità dei titolari delle strutture ricettive e dei soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Il Ministero del turismo è il titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 1.

3. Il gestore della banca dati assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. Nell'atto di affidamento del servizio di gestione della banca di dati il Ministero del turismo individua gli obblighi facenti capo al predetto gestore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

4. Con provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dalla stipula del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, comma 2, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo definisce le modalità attraverso le quali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679, sono fornite agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti a loro spettanti, tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti all'accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione.

5. Il provvedimento di cui al comma 4, conformemente agli articoli 5, paragrafo 1, lettera *e)*, 29 e 32 del regolamento UE n. 2016/679, disciplina anche i tempi di conservazione dei dati personali all'interno della banca di dati, gli effetti conseguenti alla scadenza di tali termini, la gestione degli accessi da parte delle persone autorizzate e la sicurezza del trattamento.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le risorse finanziarie destinate al funzionamento della banca dati, di cui all'articolo 13-*quater*, comma 9, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui di provenienza anno 2020, sul capitolo 8511, piano gestionale 4, «Spese per l'istituzione e la gestione della banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro del turismo: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 946

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 13-*quater*, commi 4, 8 e 9, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2019, n. 151:

«Art. 13-*quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)*. — (*Omissis*).

4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi re-

gionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.

(*Omissis*).

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144, S.O.:

«Art. 4 *(Regime fiscale delle locazioni brevi)*. — 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

3-*bis*.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3.

5-*ter*. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-*bis* del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 96, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

7-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.».

— Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2011, n. 129, S.O.
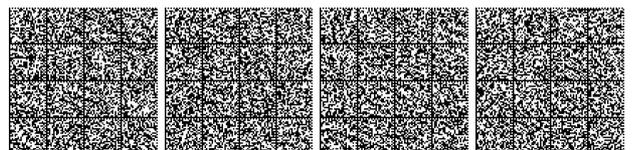
— Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2021, n. 102:

«Art. 6 *(Ministeri della cultura e del turismo)*. — 1. Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura".

(*Omissis*).

3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo". Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 54-*bis*, 54-*ter* e 54-*quater*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203:

«Art. 54-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.»;

«Art. 54-*ter (Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.»;

«Art. 54-*quater (Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2021, n. 163.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 *(Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 13-*quater*, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 13-*quater*, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.»;

«Art. 18 *(Ordinanza - ingiunzione)*. — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
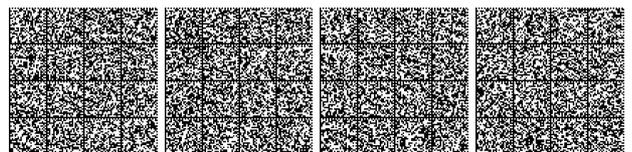
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia, l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano le note alle premesse.

— Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, è pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 2019, n. 222, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2019, n. 272, S.O.:

«Art. 1 *(Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo).* — (*Omissis*).

7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

(*Omissis*).».

— Per il testo dell'articolo 13-*quater*, comma 9, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano le note alle premesse.

21G00172

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2021.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Calatabiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Calatabiano (Catania) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 9 aprile 2021, con il quale si è preso atto della decadenza del Consiglio comunale di Calatabiano a causa delle dimissioni contestuali della metà dei consiglieri comunali assegnati all'ente e, contestualmente, nominato il commissario straordinario in sostituzione del predetto organo decaduto;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2021; alla quale è stato debitamente invitato a partecipare il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Calatabiano (Catania) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Alfonsa Caliò - Viceprefetto;

dott. Cosimo Gambadauro - Viceprefetto aggiunto;

dott. Pasquale Crupi - Funzionario amministrativo.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2021, foglio n. 2885
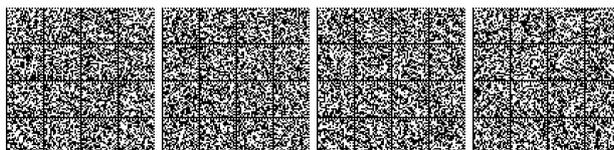
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Calatabiano (Catania), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione ad indagini svolte dalle forze di polizia, che avevano evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di un'organizzazione criminale, il prefetto di Catania con decreto del 24 dicembre 2020, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A seguito delle intervenute dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati all'ente, con decreto del 9 aprile 2021 il presidente della Regione Siciliana ha dichiarato la decadenza del consiglio comunale di Calatabiano e, contestualmente, ha nominato un commissario straordinario con i soli poteri del consiglio comunale.

Al termine dell'accesso ispettivo, in data 26 giugno 2021, la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Catania, sentito nella seduta del 21 luglio 2021 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia di Catania, che si è espresso all'unanimità con voto favorevole, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le numerose indagini giudiziarie susseguitesi negli anni hanno accertato la pervasiva presenza sul territorio di Calatabiano di diversi gruppi criminali riconducibili alle consorterie mafiose catanesi e messinesi, dalle quali si è originato un locale clan malavitoso che nel tempo ha permeato e condizionato la vita politico-amministrativa dell'ente locale attuando strategie diversificate per consolidare rapporti con gli organi decisionali dell'ente locale.

In tal senso, la relazione prefettizia ha evidenziato l'esistenza di una intricata e fitta rete di frequentazioni, cointeressenze e parentele, dirette o acquisite, tra diversi amministratori, in particolare il primo cittadino ed altri che ricoprono cariche di vertice nell'amministrazione locale e soggetti controindicati.

L'accesso ispettivo ha posto in rilievo la continuità amministrativa protrattasi negli anni, atteso che il primo cittadino è al suo secondo mandato consecutivo ed ha svolto le stesse funzioni anche nel corso della consiliatura sciolta per condizionamenti di tipo mafioso con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2000; inoltre la quasi totalità dei consiglieri eletti nel 2017 aveva fatto parte del civico consesso già nella precedente consiliatura.

Un ulteriore elemento caratterizzante tale continuità nella rappresentanza amministrativa, oltreché una gestione «familistica» dell'ente, è rappresentato dal fatto che l'attuale presidente del consiglio comunale è legata per motivi di stretta parentela all'indiscusso capo storico della locale organizzazione criminale ed è sorella del presidente del consiglio in carica all'epoca del citato provvedimento di scioglimento *ex* art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 adottato nel 2000. Il predetto risulta, peraltro, coinvolto in recenti operazioni giudiziarie disposte nei confronti di soggetto indagato per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. L'attuale presidente del consiglio comunale è, poi, coniuge del figlio di un noto pregiudicato, ucciso a Calatabiano durante una lunga e sanguinosa guerra di mafia.

La relazione prefettizia, avvalendosi delle risultanze della menzionata indagine giudiziaria, ha rappresentato la sussistenza di una commistione di interessi politico affaristici tra il primo cittadino, esponenti del clan mafioso locale ed un imprenditore - in passato eletto consigliere comunale, anch'egli facente parte dell'amministrazione sciolta nel 2000 per condizionamenti di tipo mafioso e riconducibile, come emerso nell'ambito di operazioni giudiziarie alla predetta consorteria - dei quali il sindaco si è avvalso per avere sostegno elettorale, assicurando in cambio affidamenti diretti di commesse pubbliche o stabilità e vantaggi lavorativi a soggetti controindicati assunti da ditte o società operanti per il Comune di Calatabiano, in ciò facilitato anche da un debolissimo apparato amministrativo, carente delle figure apicali degli uffici comunali spesso sostituite da personale scelto con incarichi a carattere temporaneo o a scavalco con altri enti. È al riguardo significativo che a uno dei settori strategici dell'ente sia preposto un soggetto individuato con un incarico in convenzione, benché fosse noto che era stato tratto in arresto nel 2015 per reati aggravati dal metodo mafioso commessi in altro comune presso il quale presta servizio.

L'attività della commissione d'accesso ha permesso di accertare come in diversi settori chiave dell'amministrazione, in particolare in quelli preposti alla gestione dei rifiuti solidi urbani e all'affidamento dei lavori e servizi pubblici, si sia operato in «un generale contesto di alterazione» dei procedimenti amministrativi, in assenza di adeguati controlli - in particolare di quelli antimafia posti a tutela del circuito economico legale dai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata - e della rotazione nella scelta dei contraenti nell'assegnazione dei pubblici affidamenti, in chiara violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; in relazione a tali aspetti il prefetto di Catania sottolinea come la *mala gestio* il generale senso di illegalità «appaiono elementi caratterizzanti la gestione del Comune di Calatabiano».

A tal proposito, assumono valenza emblematica le illecite modalità seguite dall'amministrazione comunale nelle procedure di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, come riferito dal prefetto di Catania, hanno contribuito a condizionare la campagna elettorale della primavera del 2017, favorendo la rielezione dell'attuale primo cittadino. Viene posto in rilievo che, negli anni antecedenti l'espletamento della gara con la quale attualmente è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il primo cittadino ha volutamente favorito una ditta, alla quale è stato assegnato direttamente il predetto servizio in virtù dello stato di emergenza rifiuti in Sicilia, affidamenti poi prorogati ripetutamente alla stessa società con ordinanze sindacali per ben quattordici volte senza l'acquisizione delle prescritte certificazioni antimafia.

Dagli atti giudiziari si rileva, inoltre, come il predetto amministratore, dopo le elezioni, abbia mantenuto la promessa elettorale effettuata e sia intervenuto nel rapporto di lavoro dei dipendenti dell'impresa assegnataria del servizio, per alcuni dei quali viene segnalata la loro riconducibilità alle locali consorterie criminali, interloquendo direttamente con gli stessi per decidere sull'organizzazione del lavoro, sulle stabilizzazioni, sulle promozioni e persino sul pagamento degli stipendi, interventi che peraltro hanno trovato tacita accettazione da parte del datore di lavoro.

Per quanto attiene all'affidamento di lavori e servizi pubblici, la commissione d'accesso ha rilevato come nel tempo l'amministrazione comunale abbia effettuato nella quasi totalità dei casi un generalizzato ricorso agli affidamenti diretti delle pubbliche commesse, unitamente ad un frequente utilizzo delle procedure di somma urgenza in carenza dei prescritti presupposti, senza quindi espletare gare e in assenza dei dovuti controlli antimafia. Le indagini esperite hanno evidenziato che la maggior parte degli interventi manutentivi sono stati assegnati ad una rosa ristretta di ditte, alcune delle quali considerate vicine al locale contesto della criminalità organizzata, che di fatto hanno operato su quel territorio in regime di oligopolio; infatti, come anche riferito dal sindaco nel corso delle audizioni disposte dalla commissione d'indagine il criterio di scelta del contraente è stato quello della conoscenza personale, senza seguire alcuna rotazione negli incarichi assegnati né verifica circa il possesso da parte delle aziende assegnatarie dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.
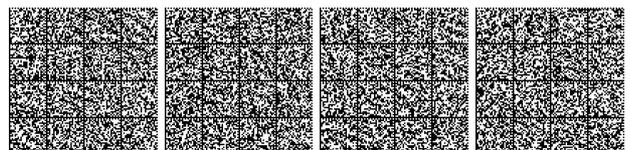
Rilevano al riguardo i numerosi incontri, attestati da fonti tecniche di prova, avvenuti tra il primo cittadino ed uno dei titolari delle menzionate ditte affidatarie riconducibile al locale contesto criminale, alcuni dei quali avvenuti con la presenza di un locale pregiudicato.

Analoghe anomalie e irregolarità hanno caratterizzato anche l'assegnazione dei lavori di rimozione della cenere vulcanica, affidati alle sopra menzionate imprese, individuate su espressa indicazione di un amministratore, e quindi anche in questo caso in violazione della vigente normativa concernente la separazione dei poteri tra organi politici e apparato burocratico, con il ricorso alle procedure di somma urgenza, senza espletare alcuna gara, in totale mancanza dei controlli antimafia, anche della semplice verifica dell'iscrizione delle imprese incaricate nelle c.d. «*white list*», e ciò nonostante il fatto che il genere di attività rientri tra quelle indicate a forte rischio di infiltrazione mafiosa.

La commissione si sofferma sull'affidamento disposto dal responsabile dell'area tecnica e «suddiviso» in favore delle menzionate imprese per un importo totale dei lavori pari a 57.600 euro al quale ha fatto seguito un ulteriore incarico, conferito dopo soli nove giorni ad una di queste senza alcuna verifica dei lavori svolti risultante agli atti, per un ulteriore importo di oltre 15.000 euro, evidenziando al riguardo come tale suddivisione abbia costituito un modo per eludere gli obblighi derivanti dagli affidamenti per importi superiori a 40.000 euro previsti dalla normativa di settore; in ogni caso le descritte modalità operative non rispettano in alcun modo le indicazioni delle linee guida dettate in materia dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Nella relazione prefettizia viene riferito che la carenza istruttoria degli uffici comunali nella parte relativa alle verifiche antimafia è altresì testimoniata dal numero estremamente ridotto degli accessi effettuati alla banca dati nazionale antimafia (BDNA); peraltro le verifiche disposte dall'anno 2016, sono tutte relative a richieste di comunicazione antimafia e nessuna di informativa antimafia, certificazione quest'ultima che comporta controlli societari più capillari da parte delle forze di polizia. L'assenza di puntuali indicazioni da parte dell'apparato politico e comunque la trascuratezza dell'amministrazione nell'effettuare i controlli antimafia, attività fondamentale per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nelle pubbliche commesse soprattutto in un contesto territoriale quale quello di Calatabiano, è emblematicamente attestata anche dal fatto che le credenziali per l'accesso alla BDNA sono state attribuite ad un solo dipendente e che alla verifica dell'organo ispettivo sono risultate scadute da alcuni mesi; solo nel mese di febbraio 2021, nel corso dell'accesso ispettivo, si è provveduto al loro rinnovo.

Le verifiche disposte dalla commissione d'indagine hanno interessato anche il settore amministrativo contabile rilevando una critica situazione finanziaria e l'impatto negativo che su di essa ha avuto la complessiva *mala gestio* della cosa pubblica da parte dell'amministrazione comunale.

In tal senso risultano particolarmente significative le relazioni degli organi di revisione e le deliberazioni della Corte dei conti che hanno rilevato una carente capacità di riscossione dei tributi locali e il frequente ricorso alle anticipazioni di tesoreria per importi considerevoli; viene segnalato, altresì, che l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni 2017/2018 appare spropositato rispetto alla ridotta dimensione del Comune di Calatabiano.

Rileva al riguardo che nel corso delle audizioni disposte dalla commissione d'indagine è emerso, quale ulteriore elemento critico, che i carteggi relativi ai diversi lavori affidati erano privi della documentazione attestante la loro effettiva realizzazione; tali gravi carenze istruttorie, che non hanno consentito di procedere alla regolare liquidazione in via ordinaria degli importi dovuti, hanno inciso notevolmente anche sull'elevato numero dei debiti fuori bilancio.

A questo proposito, il prefetto di Catania sottolinea come il costante ricorso delle ditte affidatarie ad azioni esecutive, alle quali peraltro, significativamente, l'amministrazione comunale non ha mai proposto alcuna opposizione, abbia costituito in realtà un sistema per superare le evidenziate carenze documentali.

Ulteriore vicenda che attesta come una gestione dell'ente caratterizzata da disfunzioni amministrative e carenza di controlli, in particolare per quanto attiene i requisiti dei soggetti affidatari di servizi, possa costituire veicolo privilegiato per favorire soggetti riconducibili alla criminalità organizzata è quella relativa al parcheggio «Regia Trazzera», infrastruttura che costituisce una delle principali fonti di gettito per le casse comunali. Il parcheggio, destinato al servizio di un'area balneare molto frequentata da residenti e turisti, è stato gestito da una società cooperativa fino al 2015, anno dal quale il comune ha deciso di gestire autonomamente il servizio avvalendosi dell'ausilio di alcune associazioni di volontariato locali cui affidare la vendita dei biglietti per la sosta.

Tuttavia solo a seguito delle indagini esperite dalla guardia di finanza, nel corso del 2019, è emerso che il servizio veniva espletato in modo irregolare nella vendita dei biglietti, nella tenuta del registro di carico e scarico e nella determinazione degli incassi; è risultato inoltre che i volontari preposti all'area di sosta in realtà percepivano un compenso fisso giornaliero senza che tale rapporto fosse stato preventivamente determinato contrattualmente. È al riguardo significativo che tra i menzionati volontari vi fossero numerosi soggetti pluripregiudicati o tratti in arresto per reati associativi o ancora, contigui o riconducibili per legami familiari ad esponenti della locale criminalità organizzata. Il cattivo funzionamento del servizio e lo spreco di risorse pubbliche che ne è conseguito e di cui hanno beneficiato soggetti controindicati è dimostrato plasticamente dall'aumento esponenziale degli introiti affluiti alle casse comunali in seguito alla installazione nel 2020 di parchimetri automatici.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno dunque rilevato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Calatabiano, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire anche quando sia già stato emesso provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzione ed effetti. Nell'ipotesi di Calatabiano, peraltro, a seguito della decadenza del solo consiglio comunale, come prima precisato, continuano a svolgere le proprie funzioni il sindaco e la giunta comunale. Pertanto, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Calatabiano (Catania), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità ed al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 6 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 570/S.d.S./21/R 29 luglio 2021

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

OGGETTO: Comune di Calatabiano - Commissione d'Indagine per l'accesso ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94

Con decreto ministeriale n. 17102/128/22 (22) - Uff. V - affari Territoriali del 24 dicembre 2020 veniva attribuita dalla S.V. delega allo scrivente per l'accesso presso il Comune di Calatabiano ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

Con atto prefettizio prot. n. 135725/2020 del 24 dicembre 2020 veniva nominata la Commissione di indagine alla quale si assegnava un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività ispettive, successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 229/S.d.S./R/2021 del 25 marzo 2021.

La citata Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la Relazione conclusiva in data 26 giugno 2021.

Al fine di inquadrare adeguatamente il contesto in cui il predetto Organo ispettivo ha operato, si ritiene preliminarmente utile richiamare elementi, tratti dalla stessa Relazione, funzionali a delineare gli aspetti salienti del territorio di Calatabiano nonché le evidenze criminali ivi presenti.

1- Premessa

Cenni sul contesto geografico ed economico sociale

Il Comune di Calatabiano, posto ad una distanza di 58 Km dal capoluogo catanese, sorge a 62 mq di altezza e dista solo 3 Km dal litorale ionico. Esteso su un territorio di appena 27 Kmq e con una popolazione di 5.200 abitanti, concentrata per circa il 75% nel centro urbano e per la restante parte nella frazione di Lapide Pasteria, è l'ultimo comune della provincia etnea, al confine con la limitrofa provincia di Messina il cui limite è marcato dal fiume Alcantara.
La sua economia, di tipo prevalentemente agricolo, si basa per lo più sulle colture agrumicole, diffuse nelle zone di pianura, e sulla coltivazione di ulivi, presenti nella zona collinare. Altra coltura tipica è la c.d. nespola del Giappone, la cui produzione si aggira sulle 800 tonnellate annue. E' ampiamente praticata anche la pastorizia, basata per lo più sull'allevamento di ovini e bovini.
Seppur vicina ai rinomati centri turistici di Giardini Naxos, Letojanni e Taormina, Calatabiano non rappresenta un'attrattiva per i tanti turisti che ogni anno raggiungono i piccoli centri del litorale ionico rimanendo esclusa dal circuito turistico e dal volume di affari ad esso correlato. Solo negli ultimi anni, tuttavia, il "lido di San Marco", con i suoi 2,5 chilometri di spiaggia di ciottoli, è divenuto polo di attrazione turistico - baneare. Per agevolare l'affluenza di avventori e residenti ed al fine di rendere maggiormente fruibile la spiaggia, il Comune di Calatabiano ha adibito a parcheggio, a pagamento, lo spazio antistante il litorale assicurandosi, in tal modo, anche una rilevante fonte di introito economico. In ordine alla controversa gestione del relativo servizio di riscossione si parlerà nel prosieguo della trattazione.

Il contesto storico criminale

Prima di procedere con la trattazione del contesto criminale che ha costituito l'*humus* per la formazione di gruppi che, col tempo, si sono organizzati in veri e propri clan mafiosi, la Commissione di accesso ha ritenuto utile soffermarsi sulla specifica posizione geografica occupata dal comune di Calatabiano e su quanto questa abbia influito sull'evoluzione socio – economica, e criminale, del territorio. Come riferito il
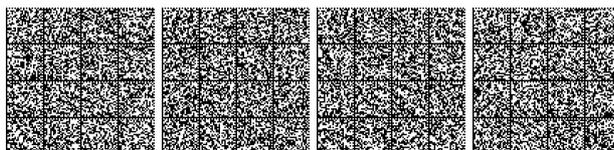
Comune, infatti, si trova proprio al confine con il territorio della provincia di Messina costituendo - in un contesto limitrofo a forte vocazione turistica e commerciale[1] che ha portato benessere ed una rilevante crescita socio economica all'intero comprensorio - una sorta di *enclave* dedita alla pastorizia ed all'agrumicoltura.

Rileva, altresì, la Commissione, che pur dipendendo amministrativamente dalla provincia di Catania, la comunità di Calatabiano si è sempre sentita parte integrante del comprensorio geografico afferente ai comuni di Giardini-Naxos e Taormina[2], circostanza che ha avuto particolari riflessi anche sulle mire espansionistiche dei gruppi criminali operanti su quel territorio. In particolare, gli appetiti delinquenziali, tenuto conto anche del fatto che i comuni più vicini a Catania erano già sotto l'influenza di altre consorterie abbastanza forti, si sono diretti verso le zone più ricche della provincia di Messina, mirando ad acquisirne il controllo assoluto e a sfruttarne in modo sistematico ogni forma di ricchezza.

Criminalità organizzata operante sul territorio: il clan "Cintorino", locale articolazione del clan "Cappello" di Catania.

La Commissione riferisce che nel corso degli anni '60, a Calatabiano, operavano soggetti criminali che agivano in maniera sostanzialmente autonoma e senza dare contezza delle loro attività illecite ad alcuna organizzazione criminale di riferimento.

A partire dagli inizi degli anni '70 i c.d. "picciotti" iniziano ad obbedire a ...omissis...[3], riconoscendolo quale *leader* indiscusso, dando così origine ad una vera e propria consorteria mafiosa che, per la propria sopravvivenza ha necessità di stringere alleanze con strutture criminali ben più organizzate. Così, una volta assicuratisi i favori della mafia messinese capeggiata da ...omissis... e ...omissis..., a loro volta affiliati al clan di ...omissis..., ...omissis... pensa bene di tessere delle alleanze anche con i "catanesi" ed in particolare con la squadra di ...omissis..., a sua volta affiliato al clan "Pillera-Cappello".

[1] Sia a nord che a sud il Comune di Calatabiano deve confrontarsi con comuni a forte vocazione turistica che costituisce la forma più redditizia della loro economia. Si pensi a tal proposito ai comuni di Giardini Naxos, Taormina e Fiumefreddo di Sicilia.

[2] Nella vita quotidiana la cittadinanza di Calatabiano è usa rivolgersi, per le più basilari necessità (*come per esempio l'ospedale od altri servizi primari*), ai citati comuni piuttosto che al Capoluogo percepito come "lontanissimo" dal territorio.

[3] ...omissis....
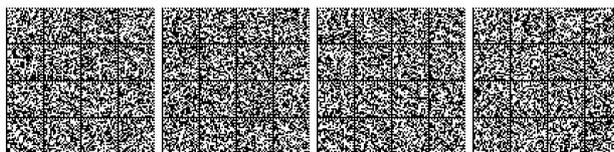
Tali equilibri mutano ...omissis..., giorno in cui a Catania dinanzi agli uffici della Motorizzazione Civile viene ucciso ...omissis... a cui succederà ...omissis...[4] detto ...omissis... che, per tanti anni, era stato il suo *factotum* ed il suo collaboratore più fidato[5].

...omissis... trasforma l'originale sodalizio criminale in un'organizzazione verticistico - piramidale mutuando forma e gestione[6] dalle consorterie mafiose più strutturate.

L'analisi dell'Organo ispettivo evidenzia come la cosca del ...omissis... - operante ormai sia nella provincia di Catania che in quella di Messina - risulta dedita alla commissione dei più svariati delitti, quali omicidi, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, usura e riciclaggio di denaro, risultando in breve un'evoluzione cruenta della "vecchia mafia" rappresentata da "...omissis...".

Le indagini svolte in occasione dei vari omicidi commessi tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90[7] nella zona d'influenza del suddetto clan, evidenziano l'esistenza, in quel periodo, di una sanguinosa e feroce lotta tra gli appartenenti alla cosca del ...omissis... legata al clan "Cappello", e quella rivale composta dai c.d. "Carrapipani", affiliata al clan "Laudani" (diretta da ...omissis...[8]), al fine di garantirsi il controllo del territorio e la gestione delle attività illegali del comprensorio taorminese, su cui già all'epoca si avvertiva il predominio del clan "Santapaola-Malpassotu".

Successivamente a tali fatti di sangue, il clan continua con estrema ferocia a consolidare la propria egemonia sul territorio, anche durante gli anni della carcerazione dei

---

[4] ...omissis...

[5] *"...omissis..., che sin dalla giovane età si era mostrato proclive alla commissione dei più svariati delitti, riesce a scalare in breve tempo i vertici dell'organizzazione criminale e per dimostrare al clan "Cappello" la sua personalità di uomo capace e le sue doti di boss indiscusso, non esita ad attuare un agguato per sopprimere un elemento di spicco del clan avverso dei "Laudani", ovvero il boss ...omissis..."* (pag. 8 delle Relazione della Commissione d'indagine).

[6] Riesce a creare, tra i singoli associati, forti sentimenti di omertà, di unione e mutua assistenza, quest'ultima puntualmente praticata in casi di difficoltà economica e, soprattutto, nei casi di arresto di uno degli associati, garantendo sostegno finanziario ai familiari ed assistenza legale all'affiliato stesso.

[7] Tra gli omicidi avvenuti all'epoca in quel comprensorio, si registrano quelli di: ...omissis.., assassinato in Calatabiano nel settembre 1987; ...omissis..., assassinato in Giardini Naxos nell'ottobre 1989; ...omissis..., assassinato in Catania nel gennaio 1990; ...omissis... assassinato in Calatabiano nel settembre 1990; ...omissis..., assassinato in Calatabiano nel settembre 1990; ...omissis... assassinato in Gaggi (Me) nel novembre 1990; ...omissis... e ...omissis..., rispettivamente padre e figlio, vittime in Calatabiano di duplice tentato omicidio, nel gennaio 1991; ...omissis... ed il fratello ...omissis..., assassinati in Gaggi (Me) nell'aprile 1991; ...omissis..., di ignoto e ...omissis..., nato a ...omissis..., vittima della lupara bianca nell'aprile 1991 (zio dell'...omissis..., nonché padre di ...omissis... e zio di ...omissis... entrambi ammazzati nella guerra di mafia), ...omissis..., vittima della lupara bianca nel luglio 1991.

[8] Figlio di ...omissis... (vittima di lupara bianca), nato a ...omissis..., ucciso ...omissis... a Giardini Naxos. Lo stesso era cugino di ...omissis..., imprenditore di cui si dirà in seguito, e di ...omissis..., ucciso in data ...omissis...
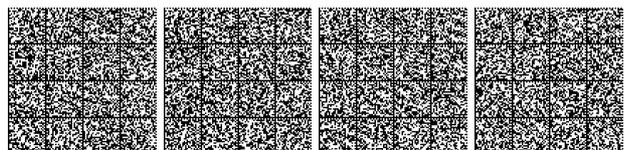
...omissis...[9]. La Commissione rileva che in questo periodo il pericoloso "*vuoto di potere*" venutosi a creare viene colmato dalla moglie ...omissis...[10] che, a sua volta, dispone dei "fedelissimi" ...omissis...[11] e ...omissis...[12].

Quando i clan rivali assestano un duro colpo all'organizzazione dei ...omissis... assassinando a Calatabiano, nel giugno del 1994, proprio ...omissis..., ...omissis... amplierà questo suo ruolo inizialmente di intermediaria tra il marito ed i "reggenti", per assurgere a quello di vero e proprio responsabile del clan.

Nel febbraio del 1995, ...omissis... e i vari affiliati vengono arrestati a seguito di una lunga attività investigativa condotta dai Carabinieri di Giarre che, grazie alle intercettazioni ambientali, riescono a scoprire e a sventare una strage che avrebbe dovuto compiersi nella piazza di Calatabiano, quale risposta al duplice omicidio degli affiliati ...omissis... e ...omissis....

L'operazione "Vurpitta" e l'individuazione dei nuovi equilibri criminali.

L'Organo ispettivo riferisce che a seguito dell'omicidio di ...omissis..., avvenuto ...omissis... sulla statale 114, in località "*Chiarello*" agro di Calatabiano, i Carabinieri del Comando Compagnia di Giarre, ritenendo che la matrice dell'evento non potesse essere estranea agli "*affari*" del clan "Cintorino", avviano le indagini che condurranno all'emanazione di numerose O.C.C.C. nei confronti di appartenenti al clan e che evidenzieranno connivenze tra appartenenti all'apparato politico e amministrativo dell'ente e "uomini d'onore".

Le indagini si concentrano prevalentemente sulle figure di ...omissis...[13], cognato del boss ...omissis... e fortemente sospettato di essere uno dei "reggenti" le fila del clan e di ...omissis...[14], autista di ...omissis..., cognato del defunto ...omissis... fratello del "*boss*" ...omissis...

[9] ...omissis...
[10] ...omissis...
[11] ...omissis...
[12] ...omissis...
[13] ...omissis...
[14] ...omissis.... Quest'ultimo, coinvolto nell'indagine "Vurpitta", come vedremo nel prosieguo della trattazione, risulta a tutt'oggi persona molto vicina ...omissis... .
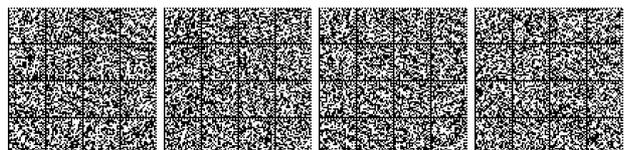
Le risultanze investigative consentono di appurare che ...omissis... ed ...omissis...[15] condividono nell'ambito del clan quella che gerarchicamente può essere definita la "*posizione di vertice*", interpretando il volere del boss ...omissis... che, nonostante fosse ristretto in regime carcerario di cui all'art. 41bis O.P., riesce ancora, attraverso i nuovi reggenti, ad impartire ordini e direttive.

In proposito la Commissione ha sottolineato che "*gli interessi del clan, concentrati soprattutto sulle estorsioni e lo spaccio di stupefacenti, pervadono svariati settori dell'economia del piccolo centro ionico e si spingono fino ad infiltrare all'interno dell'Amministrazione Comunale soggetti ‹‹amici››, tra i quali spicca la figura di ...omissis...[16], il quale, in forza del suo successo elettorale, viene ...omissis..., con l'evidente scopo di sostenere e tutelare gli interessi del clan in seno all'amministrazione comunale insieme agli altri affiliati.*

Tra gli eletti di quella tornata elettorale figura anche ...omissis...[17] che, intercettato dai C.C. di Giarre con ...omissis... riferisce di aver già provveduto a raccogliere dei soldi da mettere a disposizione dell'...omissis..., impegnato nei processi a carico degli appartenenti al clan.

L'operazione ‹‹Vurpitta›› lambisce anche gli apparati amministrativi del Comune, evidenziando come la figura ...omissis... sia vicina al clan. Ed infatti, l'allora ...omissis..., parlando con chi gli doveva delle somme di denaro, dichiara apertamente che la questione sarebbe stata discussa non appena fosse ‹‹uscito›› suo compare ...omissis....

...omissis... verrà sostituito, dopo una serie di vicissitudini[18], dall'...omissis...[19] del quale si avrà modo di parlare più dettagliatamente nei capitoli successivi, in

[15] ...omissis...
[16] ...omissis..., è il ...omissis.... Gli stessi sono figli di ...omissis..., fratello ...omissis...
[17] ...omissis...
[18] ...omissis..., veniva nominato ...omissis... del piccolo comune ionico ...omissis...
A seguito del rinvio a giudizio per i reati di concussione, peculato, usurpazione di pubbliche funzioni e falso, con ...omissis..., lo stesso veniva sospeso dal servizio.
...omissis... lasciava l'incarico ...omissis..., a seguito di trasferimento per incompatibilità ambientale, trasferimento che lo faceva transitare ...omissis...
A seguito di assoluzione per i reati contestatigli, veniva riammesso in servizio presso ...omissis..., riacquisendo ...omissis..., incarico ...omissis..., data in cui verrà collocato a riposo su richiesta dello stesso dipendente.
[19] ...omissis... attraverso l'istituto dell'assunzione in convenzione previsto dall'art.14 C.C.N.L. del 2004 che consentiva l'utilizzo temporaneo del dipendente, in forza ...omissis..., per un massimo di 18 ore settimanali.
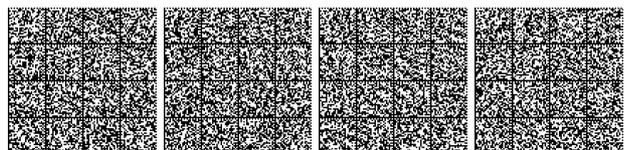
particolare in quello relativo al parcheggio San Marco e nella parte relativa alla documentazione antimafia"[20].

La relazione ispettiva dà atto che proprio a seguito delle irregolarità e delle connivenze con ambienti contigui alla criminalità organizzata di tipo mafioso riscontrate nell'ambito delle predette attività investigative[21], nel 2000 è stato disposto lo scioglimento del Comune di Calatabiano; ...omissis... [22].

Al riguardo la Commissione d'indagine, alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie e dagli approfondimenti investigativi, ha evidenziato che "*appare evidente l'esistenza di una sorta di «filo rosso» che sembra legare senza soluzione di continuità l'Amministrazione guidata dal ...omissis... sciolta nell'ormai lontano anno 2000 e l'attuale Amministrazione Comunale.*"[23]

***

Dal punto di vista metodologico si ritiene utile evidenziare che l'attività di analisi ha riguardato anche il periodo antecedente al 2017 atteso che le numerose operazioni di polizia giudiziaria[24] eseguite negli anni - che hanno visto coinvolti anche dipendenti ed amministratori del Comune di Calatabiano - hanno fatto emergere gravi profili di criticità che, tuttavia, rivestono profili di rilevante attualità.

In tale contesto appare opportuno evidenziare che le consultazioni amministrative, tenutesi nel 2012 e nel 2017, hanno registrato ...omissis..., di alcuni ...omissis... nonché di alcuni dei ...omissis...

Si soggiunge, inoltre, che l'esame delle circostanze relative alla precedente gestione amministrativa, è risultato utile al fine di accertare l'*attualità* dell'inquinamento e della deviazione dalle funzioni pubbliche all'interno di un quadro valutativo generale in cui si evidenzia che, nel tempo, l'Amministrazione di Calatabiano, quanto meno, non ha contrastato efficacemente l'invadenza di gruppi criminali mafiosi con la

[20] Pag. 10 della Relazione della Commissione di accesso.

[21] "*Emblematici, a tal proposito, sono, l'arresto, avvenuto nel ...omissis... e quello, per concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso, ...omissis... che risulta frequentare assiduamente appartenenti al clan e che ha appoggiato la ...omissis...* " (Pag. 12 della Relazione della Commissione di accesso).

[22] "*il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche getteranno pesanti ombre sulla sua figura e sull'interrelazione esistente tra il suo essere vicino a figure chiave della malavita locale ed il costante ricorso a forme di affidamento diretto illegittime e lavori di somma urgenza non motivate.*" (Pag. 12 della Relazione della Commissione di accesso)

[23] Pag. 125 della Relazione della Commissione di accesso.

[24] Operazione "Vurpitta" (1998), "Grease" (2005-2008), "Isola Bella" (2016-2019).

conseguenza, tra l'altro, di un *attuale* radicamento dell'influenza e del condizionamento mafioso tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi, da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Per ciò che concerne il merito degli accertamenti condotti dall'Organo ispettivo, si evidenzia che dall'esame della complessa documentazione visionata, emerge la sussistenza di "*un quadro d'insieme costituito da una serie di irregolarità amministrative che ben si collocano, in maniera univoca, in un contesto di connivenza con le organizzazioni criminali, subendone il condizionamento. Le attività poste in essere dall'Amministrazione comunale di Calatabiano nella gestione degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche e per forniture di beni e servizi, si caratterizzano non solo per la carenza di iniziative avviate, ma soprattutto, per il sistematico ricorso a forme, a volte illegittime, di affidamento diretto e di somma urgenza (...) Le dinamiche gestionali, quasi sempre caratterizzate da reiterate irregolarità e mancata conoscenza della legislazione antimafia rappresentano il frutto di un apparato amministrativo comunale permeato di «mafiosità» ed avulso da qualsiasi finalità di tutela dell'interesse pubblico, manifestatasi anche in sede di gestione del contenzioso amministrativo, laddove, l'analisi documentale eseguita dimostra la carenza di qualsiasi interesse del Comune ad istaurare la benché minima difesa in giudizio, anche a fronte dell'emissione di decreti ingiuntivi non supportati dalle attestazioni di esatta esecuzione dei lavori.*"[25]

Le superiori condivisibili considerazioni, che costituiscono parte delle argomentazioni conclusive espresse dai componenti del citato Organo, rappresentano la corretta chiave di lettura delle rilevanti criticità emerse dalla Relazione.

In particolare il contesto di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato il sistema amministrativo del Comune di Calatabiano, descritto nell'elaborato della Commissione, ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia all'acclarato inquinamento e alle interferenze della criminalità organizzata presente sul territorio nella vita e nelle attività dell'Ente, senza che siano state registrate resistenze o attivate e
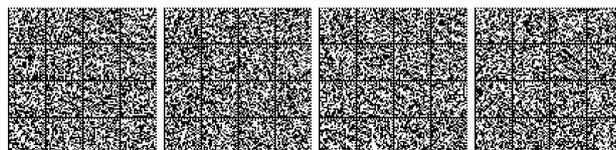
realizzate barriere di difesa all'infiltrazione pervasiva della locale criminalità organizzata.

Sotto tale profilo gli elementi informativi e di analisi, contenuti nella Relazione mostrano la sussistenza di un consolidato *modus operandi* consistente in un atteggiamento di sostanziale "indifferenza", da parte del sistema gestionale, direttivo ed amministrativo del Comune, verso il doveroso rispetto del principio di legalità generalmente intesa, dei principi costituzionali del buon andamento amministrativo, dell'imparzialità dell'agire nonché nella gestione efficiente e trasparente della "*cosa pubblica*".

Questa *mala gestio,* come detto condivisa e perpetrata nel tempo, ha determinato il proliferare di fenomeni distorsivi - in materia di affidamenti diretti e contratti pubblici, di rispetto delle normative di prevenzione antimafia, di trasparenza nella gestione della risorse pubbliche - che hanno costituito il volano, il veicolo privilegiato e il contesto adeguato per l'instaurarsi di abusi, illegalità e parzialità, soprattutto laddove si consideri, in un contesto territoriale complesso come quello descritto, l'elevata probabilità di esporre l'Ente al rischio di agevolare o favorire, in tal modo, anche interessi direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti vicini, contigui o intranei alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tale rischio, non solo potenziale, è apparso ancora più evidente ed elevato, tramutandosi anche in circostanze documentate, laddove si consideri il fitto reticolo di interrelazioni trasversali che caratterizza la comunità di Calatabiano in cui le parentele e le affinità, le relazioni personali controindicate, gli affari e le cointeressenze, anche di natura illecita, diventano un tutt'uno, anche a causa dell'accertata attitudine compiacente o agevolativa di un Ente locale la cui amministrazione, lungi dall'essere improntata al rispetto dei canoni di buona amministrazione, trasparenza e legalità, è piuttosto connotata da una logica gestionale di natura particolaristica e quasi "domestica", indifferente al rispetto delle norme e delle procedure prescritte.

---

[25] Pag. 126 della Relazione della Commissione di accesso.

L'analisi svolta dal Collegio, in questo senso, illustra, in particolare, come in alcuni settori *l'agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare anche interessi di soggetti contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio ai cittadini da parte dell'Ente locale e della sua rappresentanza politico-amministrativa.

In altre circostanze, invece, l'attività amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto.

Al riguardo, risulta infatti evidente come un contesto sociale e territoriale complesso e problematico, in cui si registra la pervasiva presenza di diversi gruppi criminali riconducibili alle principali consorterie mafiose catanesi e messinesi, richieda un'Amministrazione comunale adeguatamente strutturata e fortemente impegnata sul fronte del rispetto della legalità generalmente intesa.

Invero le circostanze evidenziate dalla Commissione mostrano una realtà diffusamente connotata da gravi irregolarità, illegittimità, carenze, omissioni nei settori esaminati; queste, per loro stessa natura, appaiono agevolative di interferenze dirette e/o mediate della criminalità organizzata di tipo mafioso nelle attività svolte od omesse dall'Amministrazione stessa.

Sotto tale profilo gli elementi informativi contenuti nella Relazione hanno messo in luce come le articolazioni territoriali di tipo mafioso riconducibili al *clan* "Cappello", abbiano, nel tempo, attuato e consolidato pur con modalità e intensità diversificate strategie di penetrazione e inquinamento dell'Ente mediante rapporti, relazioni e frequentazioni con gli Organi decisionali, politici ed amministrativi del Comune di Calatabiano.

Proprio la pervasività delle consorterie mafiose nell'ambito del medesimo Ente locale, perpetrata attraverso diversi soggetti e differenti modalità, testimonia la cennata assenza di adeguate difese e barriere che pongano l'attività amministrativa rigorosamente al riparo da influenze criminali.

In ordine a quanto precede, risulta evidente che le valutazioni inerenti il documento elaborato dall'Organo ispettivo devono essere svolte secondo una visione complessiva e non atomistica, ponendo l'attenzione non soltanto sui singoli episodi, ivi narrati, alcuni peraltro risalenti, già di per sé gravi, ma soprattutto sui collegamenti tra i fatti descritti, le persone coinvolte e il generale andamento, nel tempo, dell'Amministrazione locale. Ciò in un'ottica di lettura dinamica delle vicende, funzionale a cogliere la significativa capacità di adattamento mostrata dalla criminalità organizzata nell'adeguare le strategie di infiltrazione e di inquinamento nell'Ente comunale.

Al riguardo, sotto tale profilo, risultano illuminanti, tra gli altri, gli aspetti "sintomatici" valorizzati nel documento in parola utili a definire, in maniera incontrovertibile, il grado di compromissione ed infiltrazione della vita politico-amministrativa del Comune di Calatabiano.

2- Gli Organi di governo comunale

...omissis...

Preliminarmente si ritiene utile evidenziare che ...omissis[26], acquisendo piena conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa nonché del contesto territoriale di riferimento.

Durante la lunga permanenza di ...omissis..., sia sotto il profilo generale che politico-amministrativo, si sono svolti tutti gli eventi, quelli attuali e quelli risalenti nel tempo, da considerare come un *continuum* che ha visto il radicarsi di un *modus operandi* deviato che ha favorito anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio ai cittadini da parte dell'Ente locale e della sua rappresentanza politico-amministrativa.

In tale contesto devono essere inquadrati gli accertamenti esperiti dalla Commissione nei confronti ...omissis..., di cui si darà conto nel prosieguo della trattazione, sia dal punto di vista delle relazioni da questi intrattenuti con soggetti controindicati in quanto ritenuti vicini e/o intranei al clan "Cintorino", sia per ciò che concerne il proattivo ruolo "insolitamente" svolto dal predetto nella diretta gestione di alcuni settori

dell'amministrazione, ed in particolare quello attinente gli affidamenti di lavori e servizi nonchè l'ambito relativo al servizio di raccolta dei rifiuti.

...omissis...

La Commissione riferisce che ...omissis...[27] ad oggi, è stata soggetta a numerosi cambiamenti e sostituzioni che hanno dato alla stessa un assetto del tutto diverso rispetto a quello originario.

Dai controlli effettuati dalla Commissione d'Indagine, coadiuvata dall'organo posto a supporto della stessa, sono emerse criticità sul conto ...omissis...[28] e ...omissis...[29] e ...omissis...[30].

...omissis...

La Commissione rileva che ...omissis..., è composto da ...omissis..., compresi ...omissis... ed ...omissis...

Al riguardo, l'Organo ispettivo evidenzia che ...omissis... ha subito recentemente, significative modifiche che hanno di fatto mutato radicalmente la sua compagine originaria. Infatti, ...omissis... ha rassegnato le proprie dimissioni seguito dai restanti ...omissis...[31]

---

[26] ...omissis....

[27] "*...omissis...* " (pag. 15 della Relazione, nota n. 21)

[28] "*Denunciato, in data 12.06.1998, dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Giarre, per la violazione di cui al D.lgs 152/1999 art. 58 comma 4 (settore inquinamento acque) e art. 146 T.U.L.L.S.S. (testo unico leggi sanitarie).*
Il 12.05.2000 viene coinvolto nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "Vurpitta" ed in esecuzione all' O.C.C.C. nr. 238/00 R.O.C.C. G.I.P.. 642/00 R.G.G.I.P. e nr. 6740/98 R.G.N.R. emessa il 12.05.2000 dal Tribunale di Catania sez. G.I.P. veniva tratto in arresto, poiché ritenuto responsabile, unitamente ad altre 52 persone, di concorso in associazione mafiosa capeggiata da ...omissis... ed affiliata al clan CAPPELLO, finalizzata allo scambio di voti, alla commissione di omicidi, alle estorsioni, al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, al traffico e porto illegale di armi ed altri reati (in data 14.07.2004 dal Tribunale di Catania con sentenza nr.2843/04 per non aver commesso il fatto);
Il 18.07.2008 veniva denunciato dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Giarre per violazione degli artt. 416 bis e ter c.p. ovvero associazione mafiosa ed altro. il 18.04.2009 il GIP del Tribunale di Catania emetteva decreto di archiviazione.
Il 19.03.2015 veniva notificato avviso conclusione indagini preliminari quale indagato in concorso nell'ambito del proc. pen n. 3870/14; per i reati di cui agli artt. 110 e 256 del d.lsvo 152/2006;
Infine, in data 20.07.2015, Il Corpo Forestale dello Stato Sez. di P.G. presso il Tribunale di Catania lo denunciava per la violazione di cui al D.P.R. 380/2001 art. 44 (lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio). (pagg. 16 e 17 della Relazione)

[29] "*In data 26.10.2015 la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito del proc. n. 9035/15 R.G.N.R. iscritto nei confronti ...omissis...., per il reato di cui agli artt. 76 D.P.R. 445/200 e 483 c.p., fa richiesta di archiviazione al gip presso il Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 408 c.p.p.*" (pag. 17 della Relazione)

[30] "*Il 26.01.2016 con c.n.r. nr. 41661/2016 veniva segnalato in concorso alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Siracusa dal Comando Tenenza della G.d.F. di Priolo Melilli a seguito di attività delegata mirata ad accertare irregolarità effettuate nella stesura delle graduatorie nell'ambito dei corsi di formazione professionali (progetto "Prometeo") indetti dall'ente CIAPI di Priolo Gargallo (SR).*" (pag. 17 della Relazione)

[31] ...omissis...
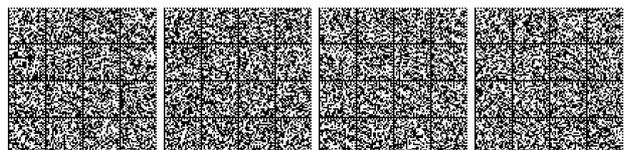
Nei giorni immediatamente successivi hanno presentato le proprie dimissioni anche ...omissis... e ...omissis...

Le predette dimissioni hanno determinato la riduzione del Consiglio comunale in misura tale da non consentire il raggiungimento del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo, inducendo il Presidente della Regione Siciliana a decretarne la decadenza[32], nominando ...omissis... commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale.

Gli accertamenti esperiti dall'Organo ispettivo nei confronti ...omissis... hanno evidenziato elementi di criticità connessi alle relazioni, dirette o indirette, alla vicinanza o contiguità di alcuni di essi con esponenti o affiliati della criminalità organizzata.

Si fa riferimento in particolare alle figure ...omissis...[33] (vedi paragrafo che segue) e ...omissis...[34], ...omissis...[35] (...omissis...) e ...omissis... (...omissis...)[36].

...omissis...

Nell'ambito delle attività ispettive la Commissione di accesso si è soffermata ad analizzare ...omissis...[37], ...omissis..., *"di fatto mai coinvolta in vicende giudiziarie, ma legata da stretti vincoli di parentela[38] con ...omissis.... ovvero con colui che aveva gestito la prima vera e propria organizzazione criminale operante sul territorio di Calatabiano e la cui leadership era stata poi ereditata da ...omissis....*

Le parentele con soggetti intranei a Cosa Nostra di ...omissis... non si limitano a quella con il ...omissis..., ma vengono riattualizzate attraverso il rapporto di coniugio che la

---

[32] Decreto n. 534/GAB del 9 aprile 2021.

[33] *"Nipote del boss di Calatabiano ...omissis.... ...omissis..., condannato per mafia già ...omissis..., anno in cui avvenne lo scioglimento dell'ente per accertate infiltrazioni mafiose.*
Anche il padre ...omissis..., è stato ucciso durante la guerra di mafia poi sfociata nell'operazione denominata «Vurpitta».
...omissis... è anche ...omissis..., tratto in arresto per 416 bis nel giugno del 2019 dal G.I.C.O. della G.d.F di Catania, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata «Isola Bella». E' inoltre ...omissis..., ex Sorvegliato Speciale con obbligo di soggiorno, tratto in arresto nel maggio del 2000 da personale del N.O.R.M. C.C. di Giarre, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "Vurpitta" ed attualmente ...omissis... " (pagg. 18 e 19 della Relazione della Commissione d'indagine).

[34] Pag. 19 della Relazione: *"E' subentrata al posto ...omissis..., il quale ...omissis..., pur potendo mantenere il doppio incarico. ...omissis..."* (vedi nota 33).

[35] *"Lo stesso annovera diverse segnalazioni, risalenti nel tempo, per reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia (per lo più calunnia e abuso ed omissione di atti d'ufficio).*
...omissis.... pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato altresì sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, e pur non avendo vincoli associativi accertati con il clan «Cintorino», è stato talvolta notato assieme a suoi affiliati." (Pag. 19 della Relazione)

[36] *"Nel 2017 è stato controllato ...omissis.... con precedenti per false attestazioni, truffa ed associazione di tipo mafioso."* (pag. 19 della Relazione della Commissione d'indagine).

[37] Pagg. 19-21 della Relazione.

lega ad ...omissis...[39], figlio del più noto ...omissis..., ovvero durante la lunga e sanguinosa guerra di mafia voluta da ...omissis... nel corso degli anni '90.

...omissis...[40] è stato tratto in arresto nel giugno 2019 da personale appartenente al G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Catania nell'ambito dell'operazione «Isola Bella».

Attraverso ...omissis..., ...omissis... risulta imparentata anche con ...omissis...[41], figura molto vicina ...omissis..., come si vedrà nel proseguo della presente trattazione, coinvolto nell'ambito dell'operazione "Vurpitta" ed imparentato con soggetti che nel corso degli anni '80 e '90 sono stati coinvolti nella cruenta guerra di mafia che ha colpito il territorio di Calatabiano[42].

Analogamente deve essere evidenziato il fatto ...omissis... di ...omissis...[43] ...omissis... a seguito delle consultazioni elettorali del ...omissis... che consentirono a ...omissis..., salvo poi vedere il Comune ...omissis... sciolto per mafia dopo appena due anni.

E' un nome quello di ...omissis... che ricorre spesso nelle intercettazioni e captazioni di conversazioni poi confluite nella c.n.r. che condurrà all'operazione "Vurpitta" più volte citata, conversazioni da cui emerge la sua vicinanza a ...omissis...[44], cognato ...omissis... e che faranno si che lo stesso venga prima indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e poi condannato[45]."

3 - ...omissis...

Premessa

La Commissione d'indagine dedica ampia parte della Relazione ad analizzare gli aspetti di criticità afferenti alla figura ...omissis..., come riferito, soggetto ritenuto vicino ad esponenti, anche apicali, del clan "Cintorino".

[38] ...omissis...
[39] ...omissis...
[40] ...omissis....
[41] ...omissis...
[42] ...omissis...
[43] ...omissis...
[44] ...omissis...
[45] ...omissis..., imputato nel procedimento scaturito dall'operazione "Vurpitta", verrà condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. La condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catania ed è divenuta irrevocabile nel 2009.
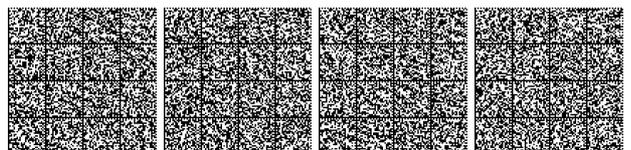
Tali rapporti di contiguità/vicinanza/cointeressenza con soggetti controindicati che, a parere dell'Organo ispettivo, "*risultano determinanti nelle diverse fasi della vita politica, da quella elettorale a quella di indirizzo*"[46], hanno, peraltro, avuto specifico riverbero, come si dirà in dettaglio nel corso della trattazione, anche sulle attività amministrative di pertinenza del Comune di Calatabiano con particolare riferimento al settore dei rifiuti solidi urbani, a quello degli affidamenti in genere nonchè alla gestione del parcheggio di San Marco.

La vicinanza e l'appoggio del clan Cintorino nelle campagne elettorali.

La Commissione riferisce che "*L'attività di indagine relativa all'operazione «Isola Bella», coincisa in parte con la campagna elettorale del 2017, ha consentito di svelare la commistione di interessi politico-affaristici tra ...omissis... e una serie di soggetti appartenenti ad un'imprenditoria invadente e torbida.*
Gli elementi investigativi hanno fatto emergere l'esistenza di uno scambio di utilità reciproche che si traducono nella raccolta di voti in favore ...omissis... coordinata dall'...omissis... con l'ausilio di ...omissis... storicamente orbitanti nelle file del clan Cintorino."[47]
In proposito l'Organo ispettivo rileva che "*La «vicinanza» dell'...omissis... al Clan Cintorino emergeva già nell'anno 2000 quando veniva tratto in arresto dai Carabinieri per scambio elettorale politico mafioso nell'ambito dell'operazione denominata «Vurpitta». ...omissis... non ha di fatto escluso i suoi legami con gli appartenenti alla criminalità organizzata locale.*"[48]
La Commissione afferma, peraltro, che la cennata "*vicinanza*" veniva, altresì, accertata nell'ambito dell'operazione denominata "*Grease*", condotta dalla Guardia di Finanza nel periodo 2005/2008.

---

[46] Pag. 30 della Relazione.
[47] Pag. 30 della Relazione.
[48] "*Del resto, già nel 2000 l'Amministrazione comunale ...omissis... veniva sciolta per infiltrazioni mafiose e tra le figure di spicco di quell'amministrazione, destinataria del provvedimento di scioglimento, ...omissis...*" (Pag. 30 della Relazione).

In tale contesto "l'*attività tecnica eseguita, riguardante i colloqui tra ...omissis..., storico reggente del citato clan mafioso, ed ...omissis..., faceva emergere come ...omissis... avrebbe dovuto versare una somma di denaro per contribuire al pagamento delle parcelle dei loro avvocati, attraverso l'intermediario ...omissis... (...omissis...), e che in caso contrario si sarebbero dimenticati, che ‹‹...omissis... è un altro amico nostro››, molto probabilmente riferendosi al fatto che non lo avrebbero più appoggiato politicamente."*

Nella stessa occasione lo ...omissis... esortava ...omissis... a ‹‹prepararsi›› in vista delle elezioni politiche che si sarebbero tenute l'anno successivo"[49].

Gli ulteriori approfondimenti esperiti dalla Commissione di indagine hanno consentito di evidenziare che, il descritto rapporto di contiguità ...omissis... con esponenti del clan "Cintorino" - come detto risalente nel tempo e consolidato nel corso degli anni, a tutt'oggi, senza soluzione di continuità - emerge sia dall'esame delle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali contenute nelle recenti attività di indagine di cui si è cennato, sia dalle propalazioni del collaboratore di giustizia ...omissis..., pluripregiudicato storicamente inserito nel "clan Cintorino", tratto in arresto nell'ambito della menzionata operazione "ISOLABELLA" i cui risultati, per i profili di interesse,

---

[49] "*come si evince dalla seguente trascrizione integrale:*

- Colloquio del 04 ottobre 2006 intrattenuto tra ...*omissis*... ed il fratello intercettato nell'ambito del Procedimento Penale n. 14641/04 RGNR.

...omissis...: "*...omissis...*".
...omissis...: "*E vediamo chi ci dobbiamo mettere...perché qua siamo tra l'incudine ed il martello...*!!!!".
...omissis...: "*Perché...???*".
...omissis...: "*Ho cercato i soldi a quello ...non me ne ha portato...mi ha detto a fine mese...!!*".
...omissis...: "*Chi...????*";
...omissis...: "*...omissis....a posto...non mi sta piacendo....sua moglie....ci devo passare... lì c'è una cosa...!!!!*".
...omissis...: "*Ma hai parlato con lui...???*".
...omissis...: "*No....io ci ho mandato...*!!!"
...omissis...: "*a ...omissis...*"
...omissis...: "*A me lui non mi deve conoscere ..*!!!!"
...omissis...: "*Ehh..hai mandato a ...omissis...*"
...omissis...: "*Ehh..non mi ricordo...deve venire...è un mese...* "
...omissis...: "*Tu fai così....chiama a ...omissis... e gli dici... vedi che per ora stiamo pagando 5 avvocati... ...omissis... se è così ci mettiamo una maschera e mi scordo che sei un amico nostro...che ci siamo rispettati dal primo minuto ...mi scordo che ...omissis... è un altro amico nostro...ci vogliono i soldi...gli dici...dove sei tu...dove è tuo suocero....che ci ha dato più soldi di te....ma solo perché vi abbiamo rispettato ...non scambiate la bontà con la debolezza...perché il fuoco parte per Calatabiano...lo sai cosa ci vuole a prendere fuoco??? Gli dici niente non cominciamo...niente io e niente nessuno...gli devi dire...buono che lo sappiano...gli devi dire...a questo non ci voglio arrivare...però non vi dovete aspettare di confondere la bontà con la debolezza...!!!!!!*" (Pag. 31 della Relazione).
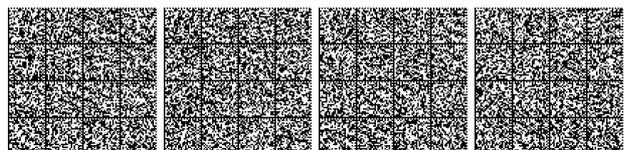
risultano, in parte, confluiti nella C.N.R. n. 243268 del 20 maggio 2020 del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania[50].

In particolare, nell'ambito della medesima inchiesta, ...omissis... ha inteso rendere spontanee dichiarazioni affermando, tra l'altro, che: "(...) *Negli anni ...omissis... è stato appoggiato dal nostro gruppo ed ogni tanto elargiva somme di denaro per sostenere ...omissis... e ...omissis... (somme che venivano prelevate da intermediari direttamente al Comune)*

(...) ...omissis... fa cose che non dovrebbe fare, come favorire alcuni soggetti, in particolare un tale ...omissis... il quale, pur non essendo affiliato, ci fa piccoli regali una volta all'anno. In sede di rilettura aggiunge: ...omissis... ricambiò il nostro appoggio facendo lavorare <<nostre persone>>, quali ...omissis..., ...omissis..., nel Comune per attività stagionali.

(...) A questo proposito voglio precisare che ...omissis... è salito comunque con l'appoggio degli esponenti storici del gruppo Cintorino, rimasti molto vicini al ...omissis... e dallo stesso favoriti con la costituzione di cooperative che operano all'interno del Comune, ed alle quali vengono affidati lavori. Infatti a Calatabiano esiste un unico gruppo mafioso dei Cintorino all'interno di questi vi sono alcuni esponenti storici che attualmente non sono operativi, tali sono ...omissis..., ...omissis..., ...omissis...

(...) anche se ...omissis... non fu appoggiato ...omissis... dal nostro gruppo mafioso ebbe sicuramente l'appoggio dei pregiudicati sopra citati i quali avevano costituito delle ditte per poter lavorare con il Comune (ed assumere dipendenti a loro graditi), quindi le ditte costituite ...omissis... continuarono a lavorare continuando a godere dell'appoggio ...omissis.... Cosi fu anche per gli affidamenti alle altre ditte di Calatabiano in particolare quella di ...omissis..., il quale aveva rapporti molto stretti con ...omissis..., così come quelle di ...omissis... e di ...omissis.... Come già detto per i servizi ...omissis... continuavano gli affidamenti alla ditta ...omissis...

[50] *"Il referente del clan Cintorino a Calatabiano, ...omissis... destinatario di ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata "Isolabella", condotta da questo G.I.C.O. in data 18.06.2019, ...omissis... chiedeva di poter essere sentito da parte dell'A.G. inquirente. (...) Le sue dichiarazioni, apparse sin da subito di elevata attendibilità e riscontrabilità proprio perché provenienti da un soggetto che per decenni aveva retto le sorti del clan sul territorio, fornivano un formidabile riscontro alla tesi investigativa sin qui*
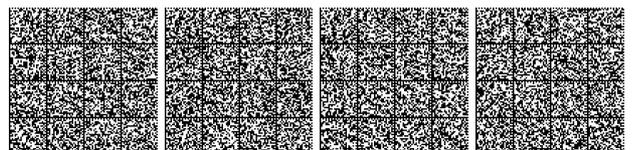
(...) tutte le citate ditte in cambio dei favoritismi per l'affidamento, ci facevano dei <<regali>> in particolare versavano somme di denaro tre volte all'anno. somme che venivano versate al gruppo. L'importo si aggirava sui duemila euro l'anno circa. In alcuni casi le ditte versavano somme anche più alte, quando servivano per pagare gli avvocati che difendevano i detenuti del gruppo o per altre esigenze del sodalizio. Dette somme erano consegnate personalmente a me o ad altri affiliati del clan direttamente da ...omissis... o dagli altri titolari.

(...) pur essendosi i soggetti indicati quali persone che hanno appoggiato ...omissis... nelle sue candidature attualmente non più organici (...omissis..., ...omissis... e *...omissis...) gli stessi sono stati sempre riconosciuti come esponenti del clan da coloro ai quali veniva richiesto il voto durante la campagna elettorale, vantando gli stessi la fama di affiliati>>."*[51]

(...) Effettivamente ...omissis... salì con il nostro appoggio e provvide oltre che all'affidamento di lavori a ditte a noi vicine, anche al mantenimento in carcere dei detenuti, infatti quando io fui detenuto nel dicembre 2005 ebbi qualche somma di denaro proveniente da ...omissis.... Le ditte di nostro riferimento erano ...omissis...[52]*, ...omissis...*[53] *e ...omissis...* [54]*, tutte di Calatabiano."*[55]

Secondo quanto affermato dall'Organo ispettivo "*da quanto dichiarato ...omissis... emerge come per ogni tornata elettorale, il clan Cintorino fosse solito adoperarsi a sostenere ...omissis... che potesse curare anche i loro interessi.*"[56]

In tale ottica, secondo una logica di scambio veniva assicurata "*l'alternanza delle ditte da agevolare anche in base alla figura del reggente del clan in quel momento a piede libero*"

---

elaborata nel presente capitolo in relazione ai rapporti tra ...omissis... e diversi esponenti del clan assunti con la mansione ...omissis... " (pag. 141 C.N.R. n. 243268 cit.).

[51] Pag. 141 e seguenti C.N.R. n. 243268 del 20 maggio 2020 del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania.

[52] *...omissis...*

[53] *...omissis...*

[54] *...omissis...*

[55] Pag. 32 della Relazione.
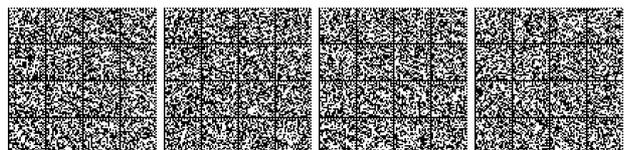
A questo proposito non appare superfluo evidenziare che l'analisi della Commissione, corroborata dalle risultanze delle audizioni condotte sull'argomento, ha confermato il ricorso, da parte del Comune, "*sempre alle stesse ditte ovvero quelle del ...omissis..., ...omissis..., ...omissis..., ...omissis...*" che, come riferito, risultano vicine al clan Cintorino.

Circa il diretto coinvolgimento ...omissis... nella gestione del menzionato sistema distorsivo degli affidamenti disposti a favore di soggetti controindicati, risulta illuminante la seguente dichiarazione resa sempre da ...omissis... all'Autorità Giudiziaria: "*...omissis...nel 2013 circa fu arrestato ...omissis..., io mi incontrai con lui al carcere e lui mi indicò tutti i lavori che ...omissis... aveva affidato alla ditta della figlia. Essendo io in procinto di uscire, mi suggerì di andare ...omissis... per chiedere il protrarsi dell'affidamento dei lavori alla ditta della figlia. Così feci e mi recai ...omissis... il quale invece mi disse che non avrebbe più favorito la ditta della figlia ...omissis... (ormai detenuto), ma mi suggerì di costituire una mia ditta. Io gli feci presente che non potevo costituire una ditta a nome mio ma che esisteva una ditta ...omissis...*[57]".

Secondo quanto accertato dalla Commissione, la sopra citata circostanza, seppur risalente al periodo afferente alla ...omissis... e non a quella oggetto di odierna analisi, trova puntuale riscontro proprio nelle dichiarazioni ...omissis...[58]

...omissis....

La Commissione riferisce che le intercettazioni telefoniche della Guardia di Finanza nell'ambito del p.p. 295/16 hanno consentito di appurare lo stretto legame esistente tra ...omissis... ed il citato ...omissis..., titolare ...omissis... avente ad oggetto "*...omissis...*"[59].

---

[56] Pag. 32 della Relazione.

[57] *...omissis.... Tuttavia, da riscontri eseguiti sull'ALBO DEI FORNITORI accreditati presso il Comune di Calatabiano, suddiviso in "cat A" (albo fornitori lavori pubblici) e "cat B" (albo fornitori beni e servizi) - aggiornato al 2016 (vedasi Determinazione Area Amministrativa – Servizio Contratti nr. D.R.S. 2 del 11.03.2016 – Reg. Gen. Nr. 160 del 11.03.2016), questa impresa NON risulta essere presente.*

[58] *"Ricordo in un'altra occasione ...omissis... , terza volta che ci siamo visti nel periodo 2015/2016, mi chiese nuovamente di lavorare, ovviamente per il tramite di terzi soggetti prestanome. Nello specifico in quest'ultima occasione mi diede un bigliettino con il nominativo di tale terzo soggetto, che ricordo essere ...omissis..., che avrebbe dovuto assumere l'incarico per suo conto, non potendo lo stesso ...omissis... assumerne uno ufficialmente."* (Pagg. 33 - 34 della Relazione).

[59] *...omissis...*

In particolare le risultanze dell'attività di indagine hanno disvelato, a parere della Commisione, la sussistenza di un rapporto di *partnership* che lega i due individui "*basato su una mutua assistenza consistente, per ...omissis..., nell'accaparramento di utili derivanti dai futuri affidamenti di lavori da parte dell'Amministrazione comunale, e per ...omissis..., nella conquista di consensi sul territorio, ottenuta grazie all'intermediazione dell'imprenditore amico. Tale supporto elettorale, come meglio si vedrà, caratterizzerà peculiari settori, come quello connesso alla raccolta di rifiuti.*"[60]

Sebbene ...omissis... non annoveri precedenti di polizia, la sua figura non è nuova ad indagini di questo tipo, essendo già emersa nell'ambito dell'operazione "Vurpitta" dove veniva evidenziata la sua vicinanza al clan "Cintorino" ed il suo legame, anche nella sua qualità di ...omissis...

In particolare, l'Organo ispettivo riferisce che "*nel corso delle indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Giarre, si appurava che ...omissis..., unitamente ad altri sodali, era impegnato nella raccolta di somme di denaro necessarie per il mantenimento di Nino Cintorino, all'epoca già in carcere, e per i pagamenti da effettuare all'...omissis...*

Lo stesso ...omissis... risulta essere l'espressione del pluripregiudicato ...omissis..., storicamente inserito nel clan mafioso «Cintorino», e vanta legami di parentela con ...omissis...[61]*, appartenente alla citata consorteria mafiosa e vittima di lupara bianca durante la guerra di mafia Cappello-Laudani negli anni '90.*"

Al riguardo, le numerose telefonate intercettate tra ...omissis... ed ...omissis... nell'ambito delle indagini correlate alla più volte cennata operazione "Isola Bella, testimoniano i numerosi incontri tenutisi tra loro anche alla presenza del predetto pregiudicato, oggi collaboratore di giustizia, ...omissis... [62].

Tuttavia, riferisce la Commissione che ...omissis..., ha omesso di riferire sui suoi incontri con il pregiudicato in argomento.

---

[60] Pagg. 35 - 36 della Relazione.

[61] ...*omissis*...

[62] Nelle conversazioni telefoniche ...*omissis*... convengono di incontrarsi a casa dell'imprenditore circostanza di fatto accertata dagli Organi inquirenti, dove è facile ipotizzare sarebbero stati presenti anche altri soggetti, tra cui ...*omissis*....

"*successive verifiche consentivano di appurare che la cella agganciata dalla citata telefonata e quella agganciata nello stesso orario dall'utenza in uso a ...omissis... coincidevano, ragione per cui appare più che probabile che tra*

Peraltro questi, nel verbale di interrogatorio ...omissis..., riferisce quanto segue: "*riconosco ...omissis... del quale ho già parlato, ribadisco che la sua presenza nel Comune risale già al momento della ...omissis... ed è titolare di una delle ditte che veniva favorita in cambio dell'appoggio elettorale. Tale favoritismo si è protratto fino ad oggi ed ...omissis... ci versa ancora somme di denaro anche per il mantenimento dei detenuti e per le spese legali per i difensori dei componenti del gruppo Cintorino. Gli importi versati sono variabili ed anche quando serve una somma cospicua per esigenze del gruppo, ...omissis... si presta.*"

Illuminante risulta essere un'altra conversazione intercettata[63] nella quale ...omissis... riferiva al proprio interlocutore ...omissis... (...omissis...) in ordine al suo impegno pre elettorale profuso a favore ...omissis...[64].

Tale fervente attività volta al procacciamento di voti, come risulta dalle centinaia di conversazioni telefoniche confluite nell'attività di indagine, "*è finalizzato a dialogare con diverse categorie di elettorato, spesso promettendo, per conto del ...omissis..., stabilizzazioni lavorative, sblocchi stipendiali e impiego lavorativo di varia natura anche indirettamente, ovvero attraverso mediante l'escamotage delle somme urgenze.*"[65]

Il rapporto confidenziale e sinallagmatico tra ...omissis... ed ...omissis... si evince, altresì, da ulteriori due episodi di carattere particolarmente "sintomatico". Il primo attiene all'attività di espurgo della fossa settica ...omissis... per la quale ...omissis... si

---

quei "loro", ovvero tra quegli altri soggetti che, secondo quanto detto ...omissis..., avrebbero dovuto partecipare all'incontro, vi fosse anche l'attuale collaboratore di giustizia ...omissis...." (Pag. 37 della Relazione)

[63] *...omissis...*

[64] *...omissis...*

omissis

"...omissis...: Si...!!!

...omissis...: ...omissis..., come è...???

...omissis...: Se tutto va bene, acchiappiamo qualche sette voti, otto voti tutti ad una parte...!!! Se tutto va bene...sono stato con ...omissis... che gli ho fatto concludere l'affare ...lo sapevi..?? Te l'avevo detto...!!!

...omissis...: Siii...!!!

...omissis...: E quello...inc.le...lo diamo tutti per voi....!!! Poi, gli ho detto, vengo con calma e vi dico per chi dovete votare oltre che...si dice...vieni...perchè non mi sono preso niente, noo...???

...omissis...: Sii...!!!

...omissis...: Ed allora...perciò, gli ho detto...poi tu...dice...va bene...poi vieni...anzi, gli ho detto, se ci date una mano....non sarebbe male....dice...ma noi altri non le sappiamo fare queste cose, non ne abbiamo cercato mai......vabbe...gli ho detto..non è male...vabbe, poi ne parliamo con calma....!!!

...omissis...: Io gli avevo chiamato a lui, però, non mi risponde...!!! ".

[65] Pag. 38 della Relazione.
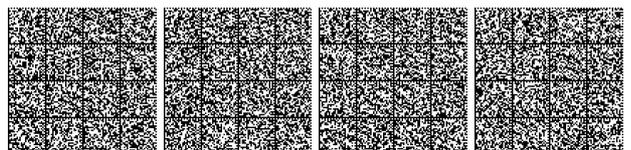
interessa personalmente, incaricando, senza versare alcun corrispettivo (circa 400 euro), la ...omissis..., operante nel settore.

In proposito, le indagini della Guardia di Finanza attestano che nel 2018 alla ...omissis... venivano affidati dal Comune due lavori di manutenzione straordinaria, per un valore complessivo di circa ...omissis..., "*evidentemente quale ricompensa per i lavori gratuiti effettuati a casa ...omissis...*".[66]

Il secondo episodio attiene ad un vantaggioso affare immobiliare consistente nell'acquisto di un immobile, concluso ...omissis..., grazie all'intermediazione dell'imprenditore in argomento.

La Commissione evidenzia, altresì, che "*l'interesse ...omissis... alla elezione ...omissis... è forte a tal punto da spingerlo a fornire informazioni utili per screditare il suo avversario politico nelle future elezioni comunali, ovvero l'allora ...omissis..., che aveva commissionato alcuni lavori edili senza richiedere le dovute autorizzazioni per lo smaltimento dei materiali di risulta*":

Gli accertamenti documentali eseguiti dall'Organo ispettivo hanno, peraltro, consentito di appurare che "*...omissis... risulta, come si vedrà nel dettaglio nel prosieguo della trattazione, inserita tra le «solite» ditte convocate dal Comune di Calatabiano per l'assegnazione di lavori pubblici mediante le procedure di «affidamento diretto» e/o «somma urgenza»*".

La pervasiva capacità ...omissis... d'influire sul regolare svolgimento delle gare d'appalto indette presso il Comune di Calatabiano, può essere colta in maniera evidente nella celebrazione della gara a procedura negoziata relativa alla manutenzione straordinaria di alcune strade comunali a penetrazione agricola nelle ...omissis...[67]. In tale occasione, le prime tre ditte classificate rinunciavano all'esecuzione dei lavori favorendo così l'indizione di una nuova gara alla quale partecipava solo la ditta ...omissis... con un ribasso del 2%.

I rapporti del ...omissis... con amministratori dell'Ente non si limitano a quelli intrattenuti con ...omissis... ma riguardano anche altri soggetti, fra cui ...omissis...[68], con il quale ...omissis... interloquisce regolarmente anche in riferimento ai propri interessi

[66] Pag. 38 della Relazione.
[67] *...omissis...*
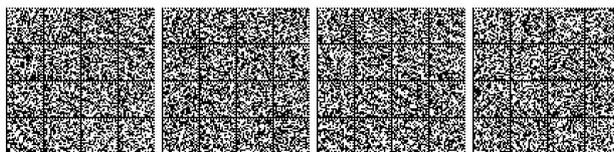
economici nonchè in relazione ad alcuni debiti fuori bilancio, cui era interessato, sui quali la Giunta Comunale avrebbe dovuto deliberare[69].

A conclusione si rileva che l'Organo ispettivo riferisce come "*i rapporti intercorrenti fra ...omissis... ed ...omissis... hanno costituito un chiaro punto di riferimento per la ricostruzione che questa Commissione ha fatto sia della gestione del settore rifiuti che per ...omissis... ha rappresentato sicuramente un grosso bacino elettorale, sia dell'attività dell'Ufficio Tecnico nell'affidamento dei lavori.*

(...) la figura di ...omissis... costituisce il trait-d'union tra la locale criminalità organizzata e l'apparato amministrativo comunale. Fondamentale, infatti, è il suo sostegno nella raccolta dei voti durante la campagna elettorale, raccolta di voti che, come si vedrà (...), non poteva prescindere dal contributo fornito da quei referenti che, in virtù di un loro background criminale e/o di vicinanza ad ambienti malavitosi (dotati, pertanto, di forti capacità di persuasione), potevano muovere le masse verso l'unico comune intento, dando luogo a quell'intreccio politico-affaristico fatto di meccanismi di do ut des che poco hanno a vedere con la libertà di orientamento nel voto politico."[70]

4 - L'apparato amministrativo

...omissis...

La Commissione d'indagine evidenzia che l'assetto organizzativo interno del Comune di Calatabiano è stato definito in base al Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06.05.2003 più volte modificato negli anni[71] anche per fronteggiare le progressive carenze di adeguate figure professionali, spesso "prese in prestito" da altri Comuni attraverso l'istituto della *convenzione* - che consente l'utilizzo del dipendente per un numero di ore limitato - ovvero attribuendo al medesimo soggetto la responsabilità di più aree.

Tali aspetti disfunzionali emergono in maniera chiara dalla puntuale attività di indagine svolta dall'Organo ispettivo che ha permesso di verificare come in alcuni settori chiave

---

[68] ...omissis...
[69] Pag. 41 della Relazione.
[70] Pag. 41 della Relazione.
[71] Deliberazioni n. 111 del 28.09.2006, n. 65 del 02.07.2008, n. 124 del 30.12.2010, n. 91 del 02.11.2012, n. 23 del 28.03.2014, n. 132 del 31.12.2015, n. 101 del 02.11.2016, n. 81 del 21.07.2017, n. 30 del 13.03.2018, n. 116 del 27.11.2018 e n. 58 del 20.05.2019 (pag. 23 della Relazione),

dell'Amministrazione, quali quello della gestione dei rifiuti, degli affidamenti e della gestione del parcheggio San Marco, si sia operato in un generale contesto di alterazione dei regolari procedimenti amministrativi, in assenza di adeguati controlli ed in violazione delle norme sull'imparzialità nella scelta del contraente, elementi che, tra l'altro, possono costituire veicolo privilegiato per le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso..

Dal punto di vista organizzativo al momento dell'accesso l'Ente risultava strutturato in quattro macroaree (Amministrativa, Economico -Finanziaria, Tecnica, S.U.A.P. Ecologia ed ambiente e Vigilanza) che, nel periodo di riferimento (2016/2020), hanno registrato diverse modifiche in relazione alle figure apicali cui è stata attribuita, ...omissis...

In proposito, dagli accertamenti esperiti sono emersi, a parere della Commissione d'indagine, alcuni elementi di particolare criticità nella gestione dell'Area Tecnica che "*più di tutte le altre ha visto succedere negli anni diverse figure di «improvvisati» responsabili, a volte già appartenenti all'amministrazione del Comune di Calatabiano, altre volte appositamente reclutati dall'esterno.*

Nota comune di tutte le gestioni su menzionate è il continuo ed incessante ricorso agli affidamenti diretti, ai lavori in somma urgenza, la mancanza di utilizzo dell'albo ufficiale delle ditte di fiducia, la mancata applicazione delle norme previste dal codice antimafia.[72]"

In particolare l'attenzione dell'Organo ispettivo si è soffermata sulla nomina - disposta con ...omissis... [73] che "*a fine maggio del 2015 è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Giarre per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore edile*"[74].

[72] "*...omissis...*" (Pag. 27 della Relazione).

[73] *...omissis....*

[74] "*La vicenda nasce dalla denuncia fatta dal titolare di una ditta di costruzioni che, dopo essersi aggiudicato l'appalto pubblico per interventi di ristrutturazione ...omissis... racconta ai Carabinieri della Compagnia di Giarre, in seguito al danneggiamento dell'impianto di videosorveglianza istallato nel cantiere edile, di avere ricevuto la visita di un uomo che lo aveva esortato a non ripristinare l'impianto danneggiato ma ad avvalersi piuttosto di un servizio di «guardiania». Qualche settimana dopo sarebbe intervenuto proprio ...omissis... per mettere in contatto l'imprenditore e ...omissis... disposto ad offrire il servizio di "guardiania" in cambio di un corrispettivo in denaro. (...) A seguito di tale contatto ...omissis... avrebbe chiesto all'imprenditore per i suoi servizi l'assunzione presso il suo cantiere di due operai ed il pagamento di 350 euro mensili.*" (Pag. 28 della Relazione)

In proposito lo stesso ...omissis... ha inteso fornire la seguente giustificazione: *"(...) è stato valutato da me che, essendo lo stesso attualmente ancora in servizio nonostante il problema giudiziario presso ...omissis..., e non avendo commesso la violazione contestata nel nostro comune, non ci fosse nessuna causa ostativa a conferire a lui l'incarico a Calatabiano"*[75].

5- Le attività

In linea generale si evidenzia che l'attività di indagine svolta dall'Organo ispettivo ha permesso di verificare come in alcuni settori chiave dell'Amministrazione, quali quello della gestione dei rifiuti, degli affidamenti e della prevenzione e contrasto al pericolo di infiltrazione mafiosa nel circuito economico legale, si sia operato in un generale contesto di alterazione dei regolari procedimenti amministrativi, in assenza di adeguati controlli ed in violazione delle norme sull'imparzialità e sulla rotazione nella scelta del contraente. Tali elementi possono costituire veicolo privilegiato per le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso, soprattutto in un contesto sociale caratterizzato dalla pervasiva ed inferente presenza dei principali sodalizi criminali, ove peraltro i rapporti di parentela o affinità tra gli appartenenti alla comunità risultano significativamente diffusi e trasversali, appare imprescindibile l'adozione da parte dell'Ente esponenziale della Comunità di misure organizzative finalizzate ad assicurare la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

Dalla narrazione che segue si comprenderà, *a contrario*, come la *mala gestio*, i favoritismi, anche rivolti a vantaggio di soggetti controindicati ai sensi della normativa antimafia, l'assenza di controlli sul territorio e di verifiche amministrative, soprattutto in materia di antimafia, nonchè un generale diffuso senso di illegalità, appaiono elementi caratterizzanti della gestione del Comune di Calatabiano.

Al riguardo, al fine di inquadrare al meglio il contesto evidenziato dalla Commissione di accesso, appare, fin d'ora, utile richiamare le valutazioni più volte espresse, anche di recente, dal Consiglio di Stato in ordine alla correlazione sussistente tra vicende

---

[75] *"Nonostante la vicenda che lo ha coinvolto...omissis...ha continuato a lavorare ...omissis..., ma malgrado l'immediata scarcerazione disposta dal G.I.P. subito dopo il suo arresto, nei suoi confronti è stato iscritto*
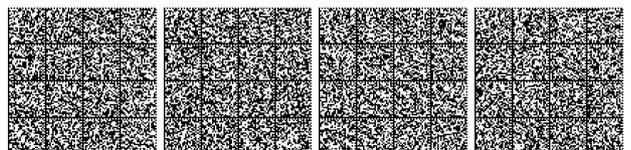
apparentemente riconducibili ad un ambito di *mala gestio* nell'esercizio di funzioni amministrative e l'infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso, capace di insinuarsi ed interferire in maniera significativa in contesti in cui vige l'assenza di barriere e presidi organizzativi funzionali a "sterilizzare" il cennato pericolo di influenza[76].

5.1 - L'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Secondo la prospettazione della Commissione di accesso, la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel Comune di Calatabiano ha contribuito a "*condizionare l'andamento della campagna elettorale che ha portato nella primavera del 2017 ...omissis..., così come rappresentato nelle ricostruzioni, ormai agli atti giudiziari, e in particolare in quanto confluito nella comunicazione di notizia di reato del G.I.C.O. di Catania nell'ambito del p.p. 11389/18. Ciò che emerge è che ...omissis... si è dimostrato incline a favorire, con la promessa mantenuta dopo le elezioni, la crescita lavorativa di alcuni lavoratori dipendenti a lui vicini, i quali in cambio avevano favorito la raccolta voti per le elezioni del giugno 2017.*"[77]

5.1.1 La reiterazione del servizio di affidamento

Prima dell'attuale gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani espletato dalla ...omissis..., assegnataria di appalto aggiudicato con bando regolarmente eseguito, il comune di Calatabiano ha disposto, in via diretta, una lunga serie di proroghe dell'affidamento del servizio in analisi, soprattutto a favore della ...omissis...[78]

---

procedimento penale per il reato di cui all'art. 629 c.p. aggravato dall'art. 7 L. 152/1991" (Pag. 29 della Relazione).

[76] "... è indubbio che ... la disorganizzazione e il disordine amministrativo costituiscono terreno fertile per le condotte infiltrative della criminalità organizzata..." (Sentenza C. di S. – Sezione Terza n. 6435/2019); "Ai fini preventivi può bastare, infatti, anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati" (Sentenza C. di S. – Sezione Terza n. 6918/2019).

[77] Pag. 42 della Relazione.

[78] "*Nonostante legittimata dai provvedimenti emessi dalla Regione Siciliana in virtù dello stato di emergenza rifiuti che ha interessato l'intera regione, risultano troppi (omissis) le proroghe per gli affidamenti diretti per il servizio di R.R.S.U., concesse ...omissis.... giustificata dalla impossibilità di indire un bando di gara regolare (come poi è stato fatto nel 2017).*"

Al riguardo dagli accertamenti esperiti dalla Commissione emerge che nei confronti delle società affidatarie, il comune di Calatabiano non ha mai inoltrato le prescritte richieste di rilascio della relativa documentazione antimafia[79].

...*omissis*...

Come documentato dalle indagini esperite dalla Guardia di Finanza, emerge che ...omissis... (e sporadicamente ...omissis...), anziché interloquire, come normalmente previsto, con i referenti gestionali delle imprese affidatarie del servizio in esame, ha sempre intrattenuto rapporti diretti con i lavoratori dipendenti per discutere dei molteplici aspetti afferenti l'esecuzione delle relative attività quali l'organizzazione del lavoro, il pagamento degli stipendi oltre che per favorire promozioni e stabilizzazioni, Tuttavia, si rileva che nel corso dell'...omissis..., a seguito di specifica richiesta della Commissione, ...omissis... dichiarava l'esatto contrario rispetto a quanto accertato nel corso delle cennate attività investigative[80].

Peraltro, la conferma che l'anomalo contatto diretto tra Amministrazione e dipendenti delle imprese affidatarie del servizio costituisse un consolidato *modus operandi,* nonchè la circostanza che ...omissis... costituisse un punto di riferimento per l'Ente, si evince, altresì, dalle seguenti dichiarazioni rese alla Commissione - nell'...omissis... - ...omissis...[81]: "*ricordo che nel periodo di mio incarico ...omissis..., ci fu un intervento ...omissis... per suggerire ...omissis...*[82]*, circa nel 2014/2015. Ero presente a questa*

---

[79] "Per gli ultimi due casi, ...omissis..., le ditte affidatarie risultavano essere regolarmente iscritte in White List, ma la tardiva procedura in BDNA non consentiva il perfezionamento dell'iter utile agli accertamenti in materia antimafia, nonostante per la ...omissis... risulta essere già stato liquidato il 17 dicembre 2020 un importo di ...omissis... euro a fronte dei ...omissis... contrattualizzati, come compenso per il servizio svolto nel mese di ottobre 2020."

[80] Pag. 43 della Relazione:"*in relazione al servizio di RSU questo è stato affidato alla società* ...omissis..: *poi sostituita dalla* ...omissis... *(subentrata in gestione commissariata), a sua volta sostituita recentemente da un'altra società di cui non ricordo il nome. Il mio interlocutore per la* ...omissis... *è sempre stato ...omissis....* "..... "*Gli operatori del servizio RSU sono tutti locali. Provengono* ...omissis... *e* ...omissis... *ad eccezione di tale ...omissis...che* ...omissis... *Gli altri sono tutti transitati con le medesime mansioni ad eccezione di ...omissis... La scelta è stata a cura dei datori di lavoro, anche se in molte occasioni siamo stati coinvolti (come amministrazione comunale) direttamente dai lavoratori per sbloccare e/o sollecitare i pagamenti, facendo loro leva sui sindacati.*".

[81] Pagg. 43 -44 della Relazione: "*tra gli operatori avevo rapporti diretti ...omissis.... Ricordo anche che, nelle dinamiche giornaliere di lavoro, interloquivo ...omissis...*".

[82] Si riporta a tal proposito uno stralcio dell'informativa di reato prodotta dalla GDF allegata alla Relazione:
"*Addirittura, era stato ...omissis... del servizio di Nettezza Urbana del Comune di Calatabiano, sostituendosi, di fatto, ai titolari dell'...omissis..., assumendo iniziative organizzative di esclusiva competenza aziendale, così come ...omissis....*
...omissis...: ...omissis..., e un altra cosa...vuol dire che ci sono qua "Cristiani" che, come dice lei, sono indietro ancora...ora ora ho visto una persona...là, dove ci abbiamo noi il cantiere, che c'è una stradina di campagna, ci
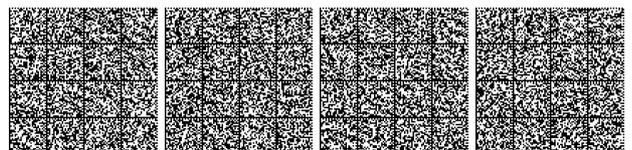
riunione decisionale a cui prese parte ...omissis... e ...omissis...[83]*, oltre me. Non ricordo se vi era qualche esponente dell'ufficio tecnico presente alla riunione. Ricordo che fui convocato ...omissis... presso il suo ufficio senza essere informato del perché".*

Le superiori circostanze sono state confermate anche ...omissis...

Al riguardo la Commissione ispettiva ritiene che "*le modalità utilizzate dall'Amministrazione comunale di Calatabiano, e più specificatamente ...omissis..., per prolungare il servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a favore dell'impresa ...omissis..., sfruttando i provvedimenti emessi dalla Regione Siciliana, dimostrano di fatto la volontà ...omissis... di mantenere il più a lungo possibile i rapporti con la menzionata ditta al fine di riuscire a rispettare le promesse assunte con alcuni degli operatori a fronte del loro impegno nella imminente campagna elettorale. Intercedendo con l'impresa affinché assumesse, stabilizzasse o promuovesse quali propri dipendenti soggetti appartenenti al Clan Cintorino, rappresentati, nel caso specifico, da ...omissis...*[84]*, ...omissis...*[85] *e ...omissis...*[86]*, ...omissis... riusciva a garantirsi l'appoggio elettorale del citato sodalizio mafioso.*"[87]

In proposito, la natura dei rapporti esistenti tra ...omissis... e la *ditta...omissis...*, relativi soprattutto alla "*gestione del personale controindicato*", emerge chiaramente dagli elementi forniti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nelle indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla D.D.A. di Catania.

Le conversazioni telefoniche, in particolare quelle tra ...omissis... e ...omissis..., testimoniano come ...omissis... disponesse in maniera diretta del personale operante su Calatabiano che, a sua volta, si rivolgeva a lui ogni qualvolta vi fossero ritardi nei pagamenti dei rispettivi stipendi, ricevendo da quest'ultimo rassicurazione circa il fatto che l'Amministrazione comunale avrebbe provveduto ad emettere il relativo mandato di pagamento.

---

abita quel ragazzo... ...omissis... ha detto che ha incontrato ...omissis... e gli ha detto....ti ho detto a te trecento volte e volevo messo il bidone là, me lo hai promesso tante volte...ora ora me lo ha raccontato...dice, non sei stato mai capace...dice...è arrivato ...omissis...dice, in un minuto mi ha sistemato un bidone ..mi sta facendo anche il diserbo della strada...siiii, ma ...omissis......meriterebbe, dice, ...omissis...

I: Appunto, abbiamo tolto ...omissis... e ne abbiamo messo uno di Calatabiano.....mi sembra una cosa giusta...!!! Inc.le...!!!

[83] *...omissis...*

[84] *...omissis...* gravato da precedenti per associazione mafiosa ed altro.

[85] *...omissis...*, gravato da precedenti per associazione mafiosa ed altro.

[86] *...omissis...*, gravato da precedenti per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti ed altro.
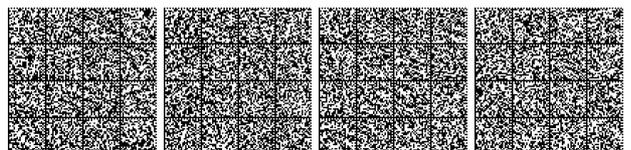
Emerge, altresì, che persino il titolare dell'impresa ...omissis..., per velocizzare l'emissione dei mandati di pagamento da parte dell'Amministrazione comunale di Calatabiano, preferiva affidarsi all'intermediazione di ...omissis... che interloquiva direttamente con ...omissis... "*a riprova del rapporto di interessi reciproci esistenti, interesse costituito per ...omissis... nel sostegno avuto nella campagna elettorale del 2017.*"[88]

Sotto tale profilo ed al fine di definire al meglio il rapporto sussistente tra ...omissis... ed ...omissis..., si ritiene utile richiamare, ancora una volta, le dichiarazioni rese in diverse occasioni dal collaboratore di giustizia ...omissis..., reggente ...omissis... del clan Cintorino:

" *(...) a Calatabiano esiste un unico gruppo mafioso dei Cintorino all'interno di questi vi sono alcuni esponenti storici che attualmente non sono operativi, tali sono ...omissis..., ...omissis..., ...omissis...* " .

(...) "pur essendosi i soggetti indicati quali persone che hanno appoggiato ...omissis... nelle sue candidature attualmente non più organici (...omissis..., ...omissis... e ...omissis...) gli stessi sono stati sempre riconosciuti come esponenti del clan da coloro ai quali veniva richiesto il voto durante la campagna elettorale, vantando gli stessi la fama di affiliati"

(...) "anche se ...omissis... non fu appoggiato nella ...omissis... dal nostro gruppo mafioso ebbe sicuramente l'appoggio dei pregiudicati sopra citati i quali avevano costituito delle ditte per poter lavorare con il Comune (ed assumere dipendenti a loro graditi), quindi le ditte costituite nel settore dei rifiuti continuarono a lavorare continuando a godere dell'appoggio ...omissis...".[89]

(...) "*circa i dipendenti delle società che lavoravano nel Comune, ex componenti Cintorino posso dire che hanno fatto carriera sia perché si sapevano spendere con i titolari e sia perché i responsabili della società ben sapevano che erano soggetti appoggiati dal gruppo. Ovviamente l'appoggio principale proveniva ...omissis.... del*

---

[87] Pag. 49 della Relazione.

[88] Pagg. 49-50 della Relazione: "Ciò è dimostrato da numerose conversazioni telefoniche: emblematica, fra le tante, risulta essere quella intercettata *...omissis...* dalla Guardia di Finanza *...omissis...* nella quale quest'ultimo così si esprime: «Poco fa mi ha chiamato *...omissis...* mi ha detto...come va *...omissis...*???? *...omissis...*, gli ho detto, stiamo andando troppo buono....gli ho detto, perché *...omissis...*, ed il servizio, ancora non è neanche una settimana, e già stiamo migliorando....e mi ha detto*...omissis...* gli ho detto..va be, poi glielo dico.... *...omissis....* ».

quale i predetti soggetti avevano favorito ...omissis... Per carriera intendo dire che c'erano promozioni collegate ad aumenti di stipendio. Tra i dipendenti posso indicare ...omissis..., ...omissis... e ...omissis...."

Ed ancora "*Riconosco ...omissis..., lavora nel settore dei rifiuti, in una ditta dove presta il servizio ...omissis...*[90]. *E' soggetto appoggiato ...omissis... e ...omissis.... Dico ciò perché, come sopra specificato, si tratta di uno dei soggetti che si è attivato per la ...omissis... ricevendo, in cambio, appoggi per l'affidamento dei lavori alla ditta per la quale lavora. Ho appreso tali fatti dagli stessi ...omissis... e ...omissis... con i quali, essendo storici del gruppo Cintorino, c'è un ottimo rapporto ed anzi gli stessi quasi vennero a giustificarsi del fatto che lavoravano con l'appoggio del ...omissis... anche se il gruppo aveva deciso di non appoggiare ...omissis..."... "Riconosco ...omissis..., fratello di ...omissis..., valgono per lui le stesse cose dette per ...omissis...."... "Riconosco ...omissis... anche lui pregiudicato che opera nel settore dei rifiuti ed ha sempre avuto contatti con ...omissis.... La ditta è favorita ...omissis..., per come sopra specificato, infatti so anche che ultimamente bisognava cambiare la ditta per l'affidamento dei lavori ed invece è stata riconfermata. Lui e tutta la sua famiglia sono 'devoti' ...omissis... che hanno appoggiato fino ...omissis...*"[91].

Anche ...omissis..., al fine di garantire ...omissis..., era solito rivolgersi agli ...omissis... ai quali lo stesso ...omissis... aveva promesso un miglioramento delle condizioni lavorative e stipendiali.

In particolare, nel corso di diverse intercettazioni emergono le interlocuzioni intrattenute tra l'imprenditore e il pregiudicato ...omissis... che chiedeva l'intermediazione ...omissis... affinché si rivolgesse ...omissis... per ottenere la sua "*stabilizzazione*", cosa che ...omissis... aveva già provveduto a sottoporre all'attenzione ...omissis....[92]

---

[89] Pag. 50 della Relazione.
[90] *...omissis...*
[91] Pagg. 50 e seguenti della Relazione.
[92] A titolo puramente esemplificativo si richiama uno stralcio di quanto riportato a pag. 51 della Relazione:
«...omissis...: ...omissis... lo stabilizzo...senza discussioni...tu...dice...puoi dormire sonni tranquilli"..." Però, dice, non mi fare fare cose che non possiamo fare, ...omissis... perchè lo sai che non ti posso dire n."... "Io gli ho detto, vedi che c'è anche un disservizio....dice... ...omissis... pensi che posso rischiare qualche cosa...per quanto riguarda...tu pensi che a me, in caso, mi possa interessare qualche cosa...inc.le...per ...omissis...???? In base al rapporto che hai con lui...per questo io ti dico sempre, se lui una cosa la può fare.....!!!!!"
...omissis...: "Dopo, dopo ne parliamo....!!!!"
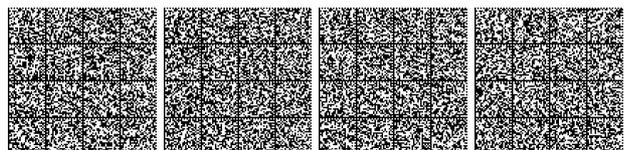
La conferma che le "*segnalazioni*" avanzate ...omissis... affinché gli affiliati al Clan "Cintorino" venissero assunti dall'impresa ...omissis..., alla quale ...omissis..., fossero finalizzate alla creazione di un bacino di voti che gli garantisse un notevole consenso elettorale emergeva dal prosieguo del contenuto della conversazione ambientale, allorquando ...omissis... riferiva ...omissis... che tutti i dipendenti avrebbero ...omissis... perché convinti che con una sua eventuale ...omissis... non avrebbero preso più neanche gli stipendi.

Nel medesimo contesto, ...omissis..., chiedeva in modo esplicito ...omissis... un suo impegno per "raccogliere" qualche voto anche per ...omissis...,[93] (...omissis...), "*ritenuto componente fondamentale di quello schema associativo costituito da ...omissis..., ...omissis..., tutti uniti dal reciproco intento illecito di raccogliere voti in favore di ...omissis...*"

5.2 - Il sistema degli affidamenti di lavori, servizi e forniture

L'attività ispettiva ha permesso di appurare il frequente ricorso da parte del Comune di Calatabiano ad affidamenti diretti a favore di esecutori riconducibili sempre agli stessi soggetti, in violazione delle norme e l'utilizzo di procedure non corrette.

Dall'esame della complessa documentazione visionata dalla Commissione emerge, come riferito, la sussistenza di "*un quadro d'insieme costituito da una serie di irregolarità amministrative che ben si collocano, in maniera univoca, in un contesto di connivenza con le organizzazioni criminali, subendone il condizionamento. Le attività poste in essere dall'Amministrazione comunale di Calatabiano nella gestione degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche e per forniture di beni e servizi, si caratterizzano non solo per la carenza di iniziative avviate, ma soprattutto, per il sistematico ricorso a forme, a volte illegittime, di affidamento diretto e di somma urgenza (...) Le dinamiche gestionali, quasi sempre caratterizzate da reiterate*

...omissis...: "Dopo, dopo le elezioni...!!!!"
...omissis...: "...omissis... mi ha dato parola d'onore....!!!"
...omissis...: "Te l'ha data..????"
...omissis...: "Che mi passo i piaceri...!!!"»

[93] «*...omissis...: "Se ce lo fai, raccogli qualche voto per ...omissis...!!!"*
...omissis...: "Non ti preoccupare che sto lavorando in silenzio"
...omissis...: "Poi, se noi altri riusciamo a fare, ...omissis... poi ti faccio vedere io cosa facciamo noi altri....speriamo!!!"
...omissis...: "Comunque, *...omissis...* noi siamo a cavallo per il nostro paese!!!".» (pag. 52 della Relazione).
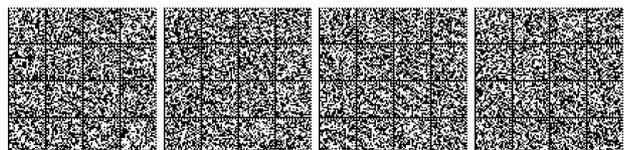
irregolarità e mancata conoscenza della legislazione antimafia rappresentano il frutto di un apparato amministrativo comunale permeato di ‹‹mafiosità›› ed avulso da qualsiasi finalità di tutela dell'interesse pubblico, manifestatasi anche in sede di gestione del contenzioso amministrativo, laddove, l'analisi documentale eseguita dimostra la carenza di qualsiasi interesse del Comune ad istaurare la benché minima difesa in giudizio, anche a fronte dell'emissione di decreti ingiuntivi non supportati dalle attestazioni di esatta esecuzione dei lavori."[94]

Al riguardo l'Organo ispettivo ha evidenziato che dalla documentazione ...omissis... si evince che il Comune ha affidato i propri interventi manutentivi ad una rosa ristretta di soggetti, in sostanziale regime di oligopolio.[95] Le poche imprese interessate vengono individuate per conoscenza diretta ed interpellate, anche per le vie brevi, circa la disponibilità ad eseguire lavori o forniture per il Comune.

Al riguardo si evidenzia che ...omissis..., nel corso ...omissis..., ha dichiarato alla Commissione di non essere a conoscenza, della procedura di selezione delle ditte da impiegare per i lavori pubblici, ritenendo che il fatto di conoscere personalmente i titolari delle ditte affidatarie dei lavori e di consultare le forze dell'ordine locali possa essere sufficiente a scongiurare l'infiltrazione di interessi mafiosi nelle dinamiche dell'amministrazione comunale: *"il principio di rotazione delle ditte per gli affidamenti diretti e delle somme urgenze lo stabilisce l'area tecnica.*

Tuttavia vengono impiegate sempre le stesse ditte per l'espletamento dei lavori affidati direttamente per automatismo dell'ufficio tecnico che per praticità chiamano gli imprenditori del posto in grado di risolvere rapidamente il problema. Mi riferisco alle ditte di ...omissis..., di ...omissis..., di ...omissis...[96]*, imprenditori che ...omissis..., in particolare ...omissis... Non so se questa metodologia avvenga in ossequio alla normativa che prevede l'aggiornamento dell'albo e i controlli anche in materia antimafia sui soggetti giuridici via via interpellati.... non so spiegare il perché su determinati lavori di somma urgenza non ci siano i previsti atti a corredo tali da*

---

[94] Pag. 126 della Relazione della Commissione di accesso.

[95] *"Nel 2017 l'Amministrazione Comunale, con Avviso Pubblico, avvia l'istruttoria per la costituzione dell'Albo degli operatori economici; al suddetto avviso rispondono 64 ditte. Nonostante ciò l'aggiornamento dell'Albo degli operatori economici non è stato mai effettuato, ed i lavori pubblici sono stati affidati sempre alle stesse ditte in sfregio a quanto disposto dal codice dei contratti e dal codice antimafia."* (Pag. 56 della Relazione)

[96] *...omissis...*
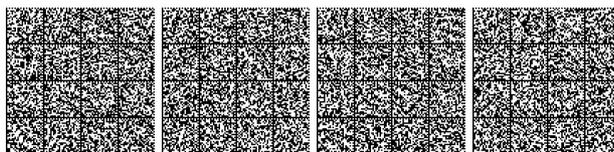
giustificare poi l'inserimento degli stessi fra i debiti fuori bilancio. E' un aspetto che deve curare l'ufficio tecnico".

Dai riscontri fattuali esperiti dall'Organo ispettivo è emerso, a conferma di quanto dichiarato ...omissis..., che le imprese destinatarie del maggior numero di incarichi ed affidamenti risultano essere la ditta individuale riferibile a ...omissis...[97], le ...omissis...[98], la ...omissis...[99] e la ...omissis...[100].

Quanto ricostruito fa comprendere il peso esercitato ...omissis... nella scelta delle ditte senza, peraltro, attivare le procedura previste dalla normativa in materia di prevenzione antimafia (*vedi infra*).

Dalle attività ispettive è peraltro emerso, in maniera incontrovertibile, come il descritto disfunzionale e non conforme *modus operandi* - volto a favorire un esiguo numero di operatori economici alcuni dei quali ritenuti vicini e/o contigui alla criminalità organizzata di tipo mafioso - abbia avuto immediati riflessi negativi in merito all'andamento generale dell'Ente.

Al riguardo emerge che ...omissis... ha riferito di avere segnalato all'Amministrazione Comunale la criticità sulla mancanza della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dei lavori affidati[101], aspetto che ha inciso notevolmente, come si vedrà più avanti, anche in relazione alla rilevazione di un elevato numero di debiti fuori bilancio.[102]

---

[97] Nel periodo 2016-2020 ha eseguito lavori per euro ...*omissis*...

[98] Nel periodo 2016-2020 ha eseguito lavori per euro ...*omissis*....

[99] Nel periodo 2016-2019 ha eseguito lavori per euro ...*omissis*...

[100] Nel periodo 2016-2020 ha eseguito lavori per euro ...*omissis*....

[101] "In particolare, con riferimento ai lavori affidati ...*omissis*... la Commissione di accesso specifica che, nonostante richiesto, non è stato fornito alcun carteggio sulla materiale esecuzione dei lavori eseguiti." (Pag. 94 della Relazione).

[102] *"nel 2018 si sono accumulati oltre 400 mila euro di debiti fuori bilancio. Questa somma fa riferimento a debiti riconosciuti nel 2018 per lavori probabilmente riferiti al 2017 e 2018. Ricordo che di questi 400 mila euro circa, una porzione era riferibile a 3 decreti ingiuntivi per lavori di somma urgenza di anni antecedenti (sempre per lavori in somma urgenza) avanzate ...omissis... e non ricordo l'altra. A fronte di questi decreti ingiuntivi pervenuti nel 2017 l'amministrazione comunale non si è opposta. Ad oggi non siamo riusciti a ricostruire i fascicoli sui ricorsi avverso i decreti ingiuntivi nonostante il segretario comunale abbia chiesto allora per iscritto all'ufficio tecnico di fornire i fascicoli a comprova della regolarità del lavoro svolto oggetto del decreto ingiuntivo. Non avendo avuto risposta dall'ufficio tecnico (perché questi fascicoli non sono stati prodotti), non sono stati portati in consiglio comunale per il riconoscimento della somma urgenza ai sensi dell'Art. 94 lettera "E" del DLgs 267/2000, perché mancanti dei presupposti per proporre un'opposizione al decreto ingiuntivo.*
Tutte le altre somme urgenze passate a debito fuori bilancio (circa 30 delibere) sono riferibili quasi sempre alle stesse ditte, ovvero ...omissis...". (Pag. 95 della Relazione)

Quanto fin qui rappresentato è stato peraltro confermato anche dalle dichiarazioni rese ...omissis... [103].

In proposito, come affermato recentemente dal Consiglio di Stato, non è necessario che le imprese favorite da tale sistema di illegalità diffusa siano direttamente o indirettamente inquinate dalla mafia, - come, peraltro, nel caso di alcune delle società di cui si dirà in seguito – poiché "*il condizionamento mafioso può ben palesarsi anche in un sistema spartitorio che vede affidare senza gara le commesse pubbliche da parte dell'amministrazione comunale. È indubbio che una gestione poco lineare e trasparente delle procedure ad evidenza pubblica costituisce terreno fertile per l'inserimento della criminalità organizzata e la disorganizzazione e il disordine amministrativo costituiscono terreno fertile per le condotte infiltrative della criminalità organizzata*"[104].

"*Le irregolarità nella gestione dei pubblici appalti possono costituire un indice significativo della grave compromissione di cui l'esercizio delle funzioni amministrative risente per effetto della penetrazione ormai diffusa delle logiche mafiose all'interno dell'apparato politico ed amministrativo locale, ad ogni livello...*"[105]

In tale ambito risulta evidente che decidere, nelle modalità descritte slegate da ogni vincolo normativo, di intrattenere rapporti con soggetti contigui o vicini ad ambienti criminali rappresenta una manifestazione di specifica volontà, atteso che in una comunità come quella di Calatabiano è presumibile la conoscenza dei trascorsi, anche criminali, dei suoi componenti nonché dell'eventuale loro appartenenza a famiglie mafiose operanti nel territorio di riferimento.

Tra l'altro lo stesso Consiglio di Stato ha più volte ribadito che "*ai fini preventivi, può bastare infatti anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi*

[103] "*in relazione al frequente affidamento dei lavori a medesimi operatori economici tra cui ricordo ad esempio ...omissis... riferisco che più volte ho rappresentato verbalmente* ...omissis... *che questa tendenza avrebbe potuto consolidare delle rendite di posizione di fornitori abituali di determinate imprese. mancando il principio di rotazione in violazione sancito dal codice dei contratti pubblici e dalle linee guida ANAC. La risposta che mi veniva spesso data a giustificazione della «sistematicità» degli affidamenti a detti operatori era che solo imprenditori del posto avrebbero accettato i lavori anche con un pagamento successivo e/o dilazionato essendo a conoscenza delle situazioni critiche del comune sotto il profilo della liquidità*". (Pag. 95 della Relazione)

[104] Consiglio di Stato – Sez III, sentenza n. 6435/2019 del 19 settembre 2019, cit.

[105] Consiglio di Stato – Sez III, sentenza n. 6435/2019 del 19 settembre 2019, cit.
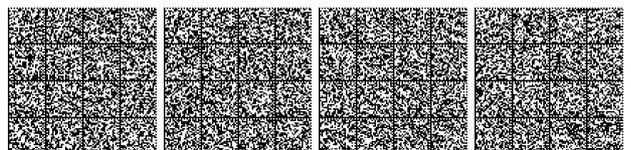
politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati"[106].

...omissis...

L'Amministrazione Comunale, nonostante la presenza della commissione ispettiva, ha continuato ad affidare i lavori per somma urgenza alle medesime ditte, come visto in sfregio a quanto previsto dal principio di rotazione e dal codice antimafia sugli affidamenti di lavori in attività considerate altamente a rischio di infiltrazione mafiosa (ad es. verifica dell'iscrizione in white list).

In particolare l'Organo ispettivo ha accertato che con ...omissis... dà mandato ...omissis... di attivare le procedure di somma urgenza per fronteggiare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e provvedere ad affidare gli interventi di somma urgenza a ditte private anche in deroga alle ordinarie modalità di scelta del contraente.

...omissis..., così come dallo stesso dichiarato in sede di audizione della Commissione, viene contattato ...omissis... che gli indica le ditte a cui affidare i lavori per fronteggiare rapidamente il problema.

...omissis..., ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, procede ad affidare i lavori di raccolta della cenere vulcanica per un importo di ...omissis... alle ditte: 1) ...omissis...; 2) ...omissis...; 3) ...omissis...[107]

In data ...omissis..., dopo soli 9 giorni dal primo affidamento ed a lavori di raccolta non ancora conclusi ...omissis..., senza alcuna verifica risultante agli atti e con la motivazione che "*tutti gli edifici strategici non possono essere completati nel precedente affido in somma urgenza e che pertanto si rende necessario procedere ad ulteriore affido sempre in somma urgenza*", affida degli ulteriori lavori, ...omissis... alla predetta ditta ...omissis...

5.3 – La sistematica violazione della normativa antimafia

Nell'ambito della prospettiva delineata, l'attività di esame e verifica condotta dalla Commissione ha fatto emergere, come detto, sistematiche e ricorrenti irregolarità connesse alla gestione delle procedure di affidamento che denotano l'assenza di barriere

---

[106] Consiglio di Stato – Sezione III sentenze n. 5782/2017 e 6435/2019.

[107] "*Il lavoro viene "suddiviso" alle ...omissis... per la asserita necessità di procedere con speditezza ai lavori di raccolta della cenere vulcanica dalle strade pubbliche, ...omissis...*" (Pag. 96 della Relazione)
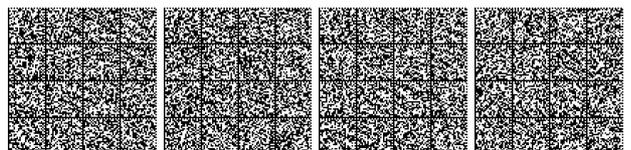
o interventi funzionali ad arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, verosimile porta di accesso per fenomeni più gravi.

Sotto tale profilo occorre preliminarmente evidenziare che nell'ambito delle attività istituzionali connesse al contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso in settori rilevanti dell'economia, sono stati eseguiti da questa Prefettura specifici accertamenti volti a verificare il corretto ed efficace utilizzo, da parte delle Amministrazioni locali della provincia, del sistema automatico di acquisizione della documentazione antimafia (Banca Dati Nazionale Antimafia) nei confronti di soggetti e/o imprese che, a vario titolo, intrattengono rapporti e contatti qualificati con la Pubblica amministrazione.

Per quanto di interesse, si evidenzia che gli accertamenti espletati dalla Commissione sull'attività preventiva antimafia posta in essere dall'amministrazione comunale hanno dimostrato come questa sia stata di fatto inesistente, atteso che gli inserimenti al sistema BDNA riscontrati dal 2016 alla data di accesso sono stati complessivamente n. 151[108].

Dall'indagine ispettiva è emerso, peraltro, che l'abilitazione all'uso ed all'accesso in BDNA non è mai stata in possesso ...omissis.... Lo stesso, tuttavia, interpellato circa il numero di inserimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, non è stato in grado di fornire alcuna risposta in merito. L'immediata verifica espletata dalla Commissione ha fatto emergere che le credenziali erano scadute da mesi e non era ancora stata avanzata alcuna richiesta per il rinnovo, avvenuto solo il successivo 02 febbraio 2021, dopo ben due mesi dall'insediamento della Commissione Ispettiva. Lo stesso ha dichiarato, inoltre, che per molti lavori urgenti di fatto veniva fatto ricorso all'istituto dell'autocertificazione.

Si soggiunge, altresì, che ...omissis..., più volte sentito dall'Organo ispettivo in merito all'utilizzo della BDNA ha dimostrato di sconoscere le norme contenute nel Codice Antimafia, pur avendo ricevuto l'incarico di formulare le relative richieste.

Sull'argomento è stato, altresì, audito ...omissis... il quale ha riferito quanto segue: «*da gennaio sono a conoscenza che il comune di Calatabiano è stato per più di 4 mesi senza credenziali BDNA. Avevo chiesto di provvedere e risolvere il problema, tuttavia credo*

che ci siano state delle difficoltà che non ricordo di che genere fossero. In effetti per quel periodo non è stata fatta nessuna attività preventiva in tema antimafia.»[109]

Ad ulteriore conferma di tale affermazione si richiama il contenuto del verbale ...omissis...:

"*...Prima dell'affidamento dei lavori non venivano fatti dal mio ufficio inserimenti in BDNA, né richieste di comunicazione e certificazione, né venivano disposti altri controlli utili a capire se le ditte destinatarie erano inserite in White List o presentavano circostanze ostative per la normativa antimafia. Questi controlli previsti dalla normativa antimafia non venivano mai effettuati, né mai disposti. Si prendevano in considerazione solo le autocertificazioni presentate dalle ditte. Nessuno si è mai posto il problema di effettuare ex ante le verifiche previste dalla normativa antimafia. Sono state richieste le certificazioni antimafia solo a seguito dell'esecuzione dei lavori e prima della liquidazione*".

Ed ancora nel corso ...omissis... lo stesso ebbe a dichiarare quanto segue: "*Non sono a conoscenza di chi, nell'ambito della amministrazione comunale, abbia l'incarico della gestione e consultazione della banca dati BDNA. Comunque io nel corso del corrente anno non ricordo di aver avanzato alcune richieste in merito ...omissis...*".

Peraltro, dall'analisi degli sparuti inserimenti effettuati in BDNA è emerso quanto segue:

- tutte le richieste sono state avanzate come comunicazione antimafia anche se la normativa imponeva l'utilizzo dell'informazione antimafia;
- molte richieste sono state avanzate per lavori privati, soprattutto in ambito cimiteriale;
- molte richieste erroneamente avanzate come comunicazione sono successive alla stipula del contratto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

In proposito non appare superfluo evidenziare che in un territorio connotato dalla pervasiva presenza della criminalità, il corretto utilizzo della B.D.N.A. costituisce strumento primario per rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione dei tentativi di

---

[108] "*anno 2016 n. 14, anno 2017 n. 13, anno 2018 n. 66, anno 2019 n. 10, anno 2020 n. 15, gennaio - maggio 2021 n. 32*" Pag. 54 della Relazione.
[109] Pag. 39 della Relazione.
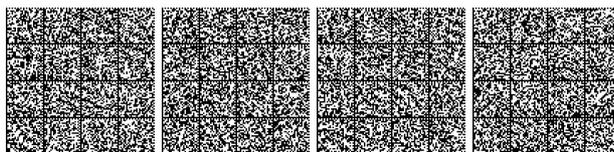
ingerenza della criminalità organizzata di tipo mafioso nel sistema economico legale, senza distinzioni in ordine alla tipologia di attività di impresa svolta ed alla natura dei rapporti intrattenuti con il settore pubblico[110].

A ciò occorre aggiungere la rilevanza e l'obbligatorietà assunta dalla consultazione della *white list* per i settori ritenuti a maggiore rischio, tra cui figura quello relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti, attività che può essere espletata esclusivamente attraverso l'accesso alla cennata Banca Dati.[111]

5.4 Somme urgenze e debiti fuori bilancio

Come riferito la Commissione ha esaminato anche la generale situazione finanziaria del Comune di Calatabiano al fine di valutare l'impatto che il descritto contesto di voluta *mala gestio* incida in maniera significativa sulla capacità del Comune di Calatabiano di adempiere all'assolvimento dei compiti di pertinenza.

Al riguardo dalla disamina delle relazioni prodotte dai Revisori e delle delibere della Corte dei Conti sulle misure correttive da adottare e dalla documentazione acquisita sono emerse le seguenti criticità:

- difficoltà ad organizzare e gestire in modo efficiente il servizio di riscossione delle entrate, confermato dall'elevato ammontare dei residui attivi. Tale condizione non consente all'Ente di assolvere con tempestività agli obblighi assunti, pertanto si determina una situazione debitoria che obbliga il comune di Calatabiano a riconoscere debiti fuori bilancio in misura crescente.
- carenti disponibilità di cassa e necessità di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria per importi considerevoli;
- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici, con segnato riguardo ad un vero abuso all'utilizzo della procedura di somma urgenza che, peraltro, si traduce sistematicamente in debiti fuori bilancio.

---

[110] Il riferimento ai "rapporti", secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, riguarda ogni ipotesi in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività procedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o addirittura soggetta a S.C.I.A. (Consiglio di Stato, Sez. III n. 565/2017 e n. 1109/2017).

[111] La Commissione evidenzia che "*Dalla predetta disamina è emerso che molte ditte non sono iscritte in White List, inoltre, come già accennato prima si è constatato che molte richieste di comunicazione antimafia sono state inserite successivamente alla stipula del contratto o all'effettuazione di lavori.*"
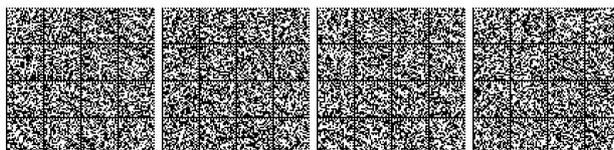
- Assenza di controllo, soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche realizzate in somma urgenza o in affidamento diretto.

Dagli approfondimenti ispettivi emerge che le tipologie di *debiti fuori bilancio riconoscibili* riscontrati negli elenchi richiesti al comune di Calatabiano attengono a:

a) debiti derivanti da sentenze esecutive;

e) debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La Commissione ha ritenuto utile evidenziare che l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni 2017[112] e 2018[113] appaiono assolutamente "*sproporzionati*" in relazione alle dimensioni finanziarie dell'Ente.

Nell'ambito degli accertamenti esperiti la Commissione ha, tra l'altro, rilevato gravi anomalie, "sintomatiche" di condotte distorsive relativamente ai presunti lavori di somma urgenza proposti ...omissis... e motivatamente respinti ...omissis...[114].

I cennati lavori sarebbero stati asseritamente eseguiti ...omissis...[115], ...omissis... [116] e ...omissis...[117].

[112] *"Anno 2017: totale debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 304.259,04 di cui solo uno in esecuzione di una sentenza, mentre n. 49 per acquisizione di beni e servizi (art. 194 lett. e) in prevalenza a favore di nominativi ricorrenti (come confermato nel corso di varie audizioni riportate nelle pagine seguenti): ...omissis..."* (Pag. 100 della Relazione)

[113] *"Anno 2018: totale debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 425.190,00 di cui n. 25 in esecuzioni di sentenze e n. 15 per acquisizione di beni e servizi (art. 194 lette e): ...omissis...."* (Pag. 100 della Relazione)

[114] *...omissis...: "...l'urgenza o la somma urgenza determinante l'esecuzione di lavori in economia deve essere necessariamente formalizzata in un verbale (debitamente acquisito al protocollo dell'ente), recante l'indicazione dei motivi dello stato di urgenza, delle cause che lo hanno provocato e dei lavori necessari per rimuoverlo, compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico incaricato ed accompagnato da una perizia estimativa/giustificativa, unitamente alla quale, va trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori ... L'urgenza non può derivare, inoltre, da mancanza di programmazione della stazione appaltante o da inerzia addebitabile all'amministrazione ma esclusivamente da circostanze impreviste ed imprevedibili, tecnicamente e non discrezionalmente fondate ... ".*

[115] *...omissis...*

[116] *...omissis...*

Nonostante le gravi carenze documentali impedissero di procedere alla liquidazione delle relative spettanze i titolari delle medesime imprese hanno presentato ricorso per decreto ingiuntivo senza che l'Ente proponesse la dovuta opposizione. Tale ultima circostanza ha determinato l'adozione dei conseguenti provvedimenti esecutivi da parte del Tribunale di Catania imponendo al Comune l'obbligo, derivante da debiti accertati giudizialmente, di procedere al riconoscimento delle somme quali debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. *a)* del D.Lgs 297/2000.

Quanto sopra appare quantomeno "insolito" attesi gli ottimi rapporti personali e le descritte rilevanti cointeressenze intercorrenti ...omissis... e i citati imprenditori beneficiari nel tempo di numerosi affidamenti in deroga alle vigenti normative. Ciò induce a ritenere plausibile che le modalità poste in essere abbiano costituito un *escamotage* per superare le acclarate difficoltà connesse alle carenze documentali, costringendo il Comune, che come detto non ha sollevato alcuna opposizione, a corrispondere comunque le relative somme.

La Commissione evidenzia, altresì, che l'anomalia in ordine ai citati lavori è stata segnalata ...omissis...[118], nonchè ...omissis...[119].

L'acquisizione dei fascicoli di riferimento presso l'Area Tecnica dell'Ente, eseguita dall'Organo ispettivo, ha confermato l'inesistenza, per diversi interventi liquidati, di alcuna documentazione di spesa o di verbali per tali lavori di somma urgenza o di perizie di stima degli interventi, recanti la verifica dei requisiti previsti per il pagamento.

---

[117] *...omissis...*

[118] *"...A fronte di questi decreti ingiuntivi pervenuti nel 2017 l'Amministrazione comunale non si è opposta. Ad oggi non siamo riusciti a ricostruire i fascicoli sui ricorsi avverso i decreti ingiuntivi nonostante il segretario comunale abbia chiesto allora per iscritto all'ufficio tecnico di fornire i fascicoli a comprova della regolarità del lavoro svolto oggetto del decreto ingiuntivo. Non avendo avuto risposta dall'ufficio tecnico (perché questi fascicoli non sono stati prodotti), non sono stati portati in consiglio comunale per il riconoscimento della somma urgenza ai sensi dell'art. 194 lett. e) del D.lgs 267/2000, perché mancanti dei presupposti per proporre un'opposizione al decreto ingiuntivo. Tutte le altre somme urgenze passate a debito fuori bilancio (circa 30 delibere) sono riferibili quasi sempre alle stesse ditte, ...omissis..."* (Pag. 102 della Relazione)

[119] *"...Altra attenzione ho posto e perplessità su una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio creatisi nei confronti di alcuni operatori commerciali tra cui ricordo ...omissis.... Questi aveva richiesto per iscritto il riconoscimento della spesa nei confronti dei ...omissis..., su loro sollecito. Io, per conoscenza, come prima anticipato, ...omissis..., ho sollevato l'assenza dei documenti essenziali per il riconoscimento della spesa. A questo punto, vista la mia opposizione a norma di legge, ...omissis.... Il comune non si oppose al decreto ingiuntivo anche perché ...omissis... e quindi l'eventuale opposizione sarebbe risultata in contrasto con quanto attestato al fine di giustificare la spesa per il pagamento dei lavori effettuati..."* (Pag. 102 della Relazione)
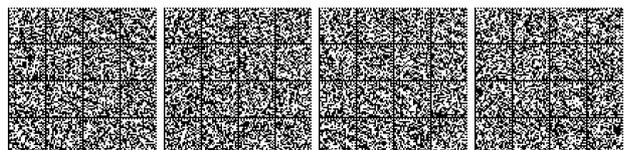
6- Il Parcheggio "Regia Trazzera"

La Commissione si sofferma analiticamente sulla vicenda relativa alla gestione del parcheggio "Regia Trazzera" ritenendola fortemente sintomatica di come le disfunzioni finanziarie ed amministrative possano costituire veicolo privilegiato per favorire, direttamente o indirettamente, soggetti vicini alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

In proposito l'Organo ispettivo riferisce che una delle maggiori fonti di entrate per il Comune di Calatabiano è costituita dalla gestione del c.d. parcheggio S.Marco posto di fronte all'omonima spiaggia che, durante i mesi estivi, diventa meta particolarmente attrattiva sia per i residenti del piccolo comune ionico che per i numerosi turisti.

Al riguardo la Commissione ricostruisce i passaggi relativi alla fruizione dell'area che si trova sulla c.d. Regia Trazzera n. 644 ed alla gestione dei relativi introiti:

- in data 18.06.2013 l'Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia, con concessione biennale n. 25757, rinnovata con la n. 26939, autorizzava il Comune di Calatabiano all'uso di tale tratto litoraneo costiero.
- L'anno successivo lo stesso Comune stipulava un accordo con la ...omissis... alla quale affidava la gestione del parcheggio a pagamento sulla Regia Trazzera, con l'onere di dotarsi autonomamente dei titoli per la sosta, incassare le somme e versare al Comune un compenso previamente pattuito.
- Nel 2015, ...omissis..., l'Amministrazione decideva di gestire direttamente, in via sperimentale, il servizio di parcheggio a pagamento di veicoli con l'ausilio di alcune associazioni locali di volontariato reclutate tramite avviso pubblico.

  All'avviso pubblico del 2015 inizialmente aderivano quattro associazioni di volontariato locali, successivamente rimaste in tre[120] per la immediata revoca da parte della ...omissis...;

[120] *...omissis...*
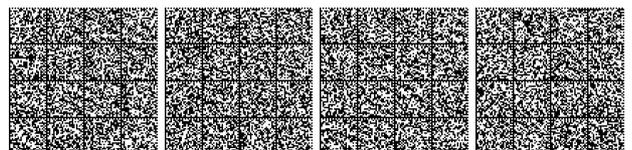
- In data 26 giugno 2015 veniva sottoscritta la convenzione tra il Comune e le tre associazioni rimaste.[121]

  In proposito si rileva che nel 2019 i finanzieri della Compagnia di Riposto, a conclusione degli accertamenti effettuati sull'impiego dei volontari e sugli incassi del contante, oltre a riscontrare numerose irregolarità amministrative, rilevavano come le associazioni agissero a scopo di lucro e i volontari impiegati nella vendita dei biglietti per la sosta, percepissero un compenso giornaliero di euro 18,74 senza avere mai stipulato alcun contratto di lavoro.
- Nel 2020 il Comune decideva di abbandonare il modello di gestione sopra descritto e di passare ad un sistema di incasso automatico con dei parcometri dislocati lungo la Regia Trazzera. In proposito la Commissione ha rilevato come l'incasso, desumibile dai mandati di pagamento sia cresciuto annualmente in misura esponenziale[122].

...omissis..., ha confermato la gestione superficiale del parcheggio: a partire dalle modalità di commissione dei titoli di sosta alla tipografia, avvenuta nel 2015 senza che fosse stato preventivamente verificato il DURC della società, situazione che ha portato al mancato pagamento della fattura. Inoltre, sono state riscontrate ulteriori e gravi irregolarità sui controlli che avrebbero dovuto essere effettuati sull'identità dei volontari, sulla vendita dei biglietti e dei relativi incassi, sulla tenuta dei registri di carico e scarico, etc.

Atteso il rilevante maneggio di denaro liquido correlato alla gestione del servizio e tenuto conto delle disfunzioni amministrative evidenziate, ...omissis... ha comunque

[121] Si riporta di seguito quanto previsto all'art. 2 e 4:
- art. 2, pag. 5:

il personale comunale è il responsabile dell'esazione delle tariffe e del riversamento nelle casse comunali, con obbligo di registrazione dei titoli di sosta distribuiti e venduti e degli incassi conseguenti in un giornale di cassa e di rendicontazione della gestione – agente contabile.
- art. 4, pag. 7:

il personale delle associazioni espleterà l'attività di cui alla presente convenzione come di seguito: stazionerà presso l'area interessata dal parcheggio a pagamento non custodito rilasciando i titoli di sosta e prendendo in consegna la somma pagata dopo che il veicolo è stato parcheggiato.
Assicurerà il servizio si da garantire n. 10 postazioni con n. 1 unità per ciascuna per n. 2 turni.

[122] Nel 2020, nonostante le ristrettezze dettate dall'emergenza pandemica, l'incasso ottenuto con il sistema automatico dei parcometri è decisamente superiore anche del 50% degli anni precedenti ad eccezione del biennio 2018/19.
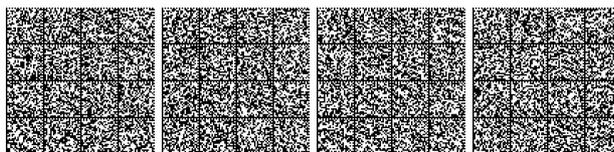
escluso la possibilità che all'interno del parcheggio operassero soggetti estranei alle associazioni o comunque appartenenti alla criminalità organizzata.

Peraltro, lo stesso ...omissis..., sentito in merito alle motivazioni che hanno portato l'amministrazione comunale nel 2015 a scegliere di far partecipare alla gestione del parcheggio associazioni di volontariato locali, ha riferito che alla base della scelta vi era la necessità di escludere la presenza di soggetti controindicati.

Tuttavia, i controlli effettuati sui soci iscritti alle associazioni di volontariato e le informazioni parentali espletate a campione (atteso l'elevato numero di soggetti da controllare), hanno fatto emergere, tra l'altro, l'impiego di soggetti collegati alla criminalità organizzata locale o di loro familiari ed in particolare:

- ...omissis...[123], volontario della ...omissis... per l'anno 2016. Pluripregiudicato per mafia (clan Cintorino).
- ...omissis...[124], volontario ...omissis... per gli anni 2017, 2018, 2019, figlio di ...omissis...[125], arrestato ...omissis... per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti (op. *Vurpitta*).

---

[123] ...omissis...:

- condannato in I grado per associazione di tipo mafioso, estorsione, porto abusivo e detenzione di armi, condanna confermata dalla Corte di appello di Catania in data 25.02.2003
- 16.06.2001 sottoposto a Sorveglianza Speciale di P.S. per mafia con obbligo di soggiorno e altri obblighi.
- 31.10.2001 denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Calatabiano CT per inosservanza alla Sorveglianza Speciale di P.S.
- 31.01.2002 segnalato dai Carabinieri di Calatabiano (CT) per il reato di Lesioni personali volontarie aggravate. Ritenuto mandante dell'aggressione.
- 17.02.2003 denunciato dai Carabinieri di Calatabiano per il reato di inosservanza agli obblighi della Sorveglianza Speciale di P.S. - Frequentazione pregiudicati.
- 02.08.2003 arrestato dai Carabinieri di Calatabiano per produzione e traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.
- 01.06.2004 condannato dalla Corte di Appello di CT per il reato inosservanza agli obblighi della Sorveglianza Speciale di P.S.
- 18.07.2008 deferito all'A.G. dai Carabinieri di Giarre per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e plurime estorsione;
- 12.01.2010 arrestato per ass. di stampo mafioso, scambio di voto politico-mafioso, armi etc; in esec. OCCC n. 13405/04 r.g.g.i.p., 14641704 r.g. n.r. e n. 874/09 r.o.c.c. emessa dal gip presso il tribunale di Catania nei confronti di 36 soggetti ritenuti responsabili, per associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio di voto politico-mafioso, traffico di stupefacenti, armi ed altro (Clan "BRUNETTO" e clan Cintorino);
- 26.09.2014 sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni 3. Terminata in data 25.09.2017.
- 16.02.2015 denunciato dai Carabinieri di Catania *Indagine Kallipolis* per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- ...omissis...[126], volontaria nel 2016 con ...omissis..., coniugata ...omissis...[127], ...omissis...), nipote del precitato ...omissis... e figlia di ...omissis...[128], organico al clan Cintorino, condannato nel 2014 per associazione mafiosa e già sorvegliato speciale di P.S.
- ...omissis...[129], volontaria nel 2016 per ...omissis..., arrestata nel 2019, nell'ambito dell'operazione "Isola Bella", per spaccio di sostanze stupefacenti finalizzato a favorire l'organizzazione mafiosa, unitamente al convivente ...omissis..., detto ...omissis..., braccio destro di ...omissis..., già reggente del "CLAN Cintorino ed attuale collaboratore di giustizia.
- ...omissis...volontaria nel 2015 per ...omissis... e nel 2016 per *...omissis...*, ...omissis..., madre della precitata ...omissis... con un precedente per per furto;
- ...omissis...[130], volontaria nel 2016 per ...omissis..., arrestata per spaccio di stupefacenti in ...omissis...; avvisata orale nel 2014, sorella della precitata ...omissis...; la stessa risulta essere stata controllata in data 30.10.2013 con ...omissis... (braccio destro di ...omissis...) e altri pregiudicati in Calatabiano. E' convivente di ...omissis..., pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona.
- ...omissis...[131] volontario ...omissis... anni 2017, 2018 e 2019;
- ...omissis...[132] volontario per l'associazione ...omissis... nel 2015, per ...omissis... nel 2016, e per ...omissis... nel 2017, 2018).

---

[124] ...omissis..., risulta essere stato controllato con ...omissis..., denunciato il 15.01.2010 dai CC. di Giarre (CT) per associazione di tipo mafioso e che a sua volta è risultato frequentare appartenenti al clan Cintorino, quali ...omissis..., ...omissis..., ...omissis... e ...omissis....
Oltre alle frequentazioni con i maggiori esponenti del clan Cintorino, risulta aver partecipato ai funerali di ...omissis... e arrestato nell'operazione "ALCANTARA",

[125] ...omissis...

[126] ...omissis...

[127] ...omissis...

[128] ...omissis...

[129] ...omissis...

[130] ...omissis...

[131] ...omissis...:
La madre, ...omissis..., è stata denunciata dalla Guardia di Finanza l'11.03.2020 per aver omesso di dichiarare che i figli ...omissis... prestavano attività lavorativa irregolare in favore ...omissis..., esercente formalmente attività di organizzazione di eventi culturali e/o ricreativi, ma di fatto esercente attività commerciale di vendita biglietti del parcheggio presso la spiaggia denominata "San Marco" in Calatabiano.

[132] ...omissis...
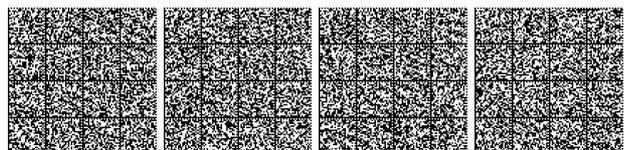
Sono stati, altresì, riscontrati numerosi soggetti che non riportano controindicazioni ma non risultano iscritti nel libro dei soci.

6.1 La gestione dei registri di carico e scarico

Ulteriori irregolarità sono emerse a seguito degli approfondimenti esperiti dalla Commissione sulla regolare tenuta dei registri di carico/scarico dei biglietti relativi alla sosta.

In proposito ...omissis... ha riferito di non averli mai tenuti e di avere fatto sempre affidamento sulla rendicontazione a lui presentata dagli agenti contabili. Questi ultimi sarebbero stati gli unici ad aver predisposto, di loro iniziativa, degli pseudo registri di carico e scarico afferenti la contabilità dei titoli da loro ceduti ai volontari.

L'unico atto contabile in materia ...omissis... è stato individuato nelle distinte di consegne dei ticket fatte agli agenti contabili.

Quanto sopra descritto non ha consentito una gestione trasparente degli incassi, in quanto la mancanza di un puntuale registro di carico e scarico si è prestata ad un eventuale possibile utilizzo di titoli di sosta fraudolenti o forniti sottobanco, aggravato dal fatto che i titoli di sosta si caratterizzano solo per la presenza di un numero progressivo[133].

Anche la riscossione dell'incasso, affidata ai volontari, ha dato luogo a "facili abusi" vista la presenza di persone controindicate accertata tra gli stessi. Tale sospetto viene avvalorato dal confronto effettuato sugli incassi del 2015 e 2016 che, paragonati con quelli che vanno dal 2017 al 2019, risultano decisamente inferiori.

7 - Conclusioni e proposte

L'esame della documentazione acquisita ed analizzata dalla Commissione nonché le risultanze investigative confluite nelle operazioni di polizia giudiziaria che hanno interessato anche personaggi pubblici di Calatabiano inducono ad affermare l'esistenza di un quadro d'insieme caratterizzato da un significativo intreccio tra il contesto criminale radicato in quel comprensorio e la vita pubblica locale.

In particolare, gli accertamenti svolti, in alcuni casi suffragati dalle conversazioni

[133] Si precisa al riguardo che il numero progressivo non consente di differenziare le diverse tipologie di biglietti (es. residente/non residente, mezza giornate/intera giornata).
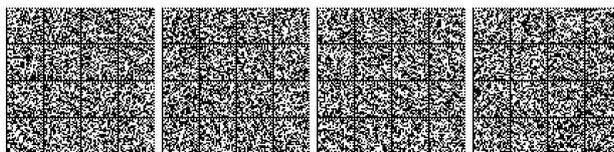
intercettate, hanno fatto emergere elementi informativi, ancorché in alcuni casi a carattere indiziario, che consentono di affermare l'esistenza di contesti di relazioni, vicinanza o contiguità, realizzati mediante collegamenti diretti o indiretti, con la criminalità organizzata sia da parte di alcuni amministratori che da parte di dipendenti.

Tali elementi, da valutare come detto secondo una visione complessiva e non atomistica, ponendo l'attenzione non soltanto sui singoli episodi ma soprattutto sui collegamenti tra i fatti descritti, le persone coinvolte e il generale andamento, nel tempo, dell'Amministrazione locale, devono essere inquadrati in un sistema sociale e territoriale problematico in cui si registra la pervasiva presenza di gruppi criminali riconducibili ad agguerrite consorterie mafiose.

In proposito l'analisi condotta dall'Organo ispettivo ha messo in evidenza una situazione di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato, nel tempo, il sistema amministrativo del Comune di Calatabiano, circostanza che ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia ad agevolare acclarate interferenze ed inquinamento pervasivo della criminalità organizzata nella vita e nelle attività dell'Ente.

E ciò senza che siano state attivate o realizzate misure organizzative idonee ad assicurare il rispetto dei principi sui quali si deve fondare una sana gestione amministrativa quali l'imparzialità, la trasparenza e la rotazione nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare la Commissione ha evidenziato come in alcuni settori *l'agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare direttamente o indirettamente anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio dell'Ente e della rappresentanza politico-amministrativa nei confronti dei cittadini.

In altre circostanze, invece, l'azione amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto.

Sotto tale profilo, gli elementi informativi e di analisi, contenuti nella Relazione, mostrano la sussistenza di un consolidato *modus operandi* consistente in un atteggiamento di sostanziale "indifferenza", da parte dell'intero sistema gestionale, direttivo ed amministrativo del Comune, verso il doveroso rispetto del principio di legalità, generalmente intesa, dei principi costituzionali del buon andamento amministrativo, dell'imparzialità dell'agire nonché della gestione efficiente e trasparente della "*cosa pubblica*". Questa *mala gestio,* come detto condivisa e perpetrata nel tempo, ha contribuito a determinare il proliferare di fenomeni distorsivi – tra l'altro, in materia di affidamenti diretti e contratti pubblici, di controllo del territorio, di rispetto delle normative di prevenzione antimafia, di scarsa trasparenza nella gestione della risorse pubbliche - che hanno costituito il veicolo privilegiato per l'instaurarsi di abusi e favoritismi, soprattutto laddove si consideri, in un contesto territoriale complesso come quello descritto, l'elevata probabilità di esporre l'Ente al rischio di agevolare o favorire, in tal modo, anche la tutela di interessi direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti vicini, contigui o intranei alla criminalità organizzata di tipo mafioso.
Si fa riferimento, in particolare, ad un sistema di gestione stratificato nel tempo ed ancora oggi presente che può essere considerato un *continuum* sia sotto il profilo soggettivo che dal punto di vista oggettivo.
Sotto il primo aspetto risulta evidente che ...omissis... costituisce un determinante elemento di continuità attesi i profili di ...omissis...

Peraltro le recenti attività investigative correlate all'operazione di polizia giudiziaria "Isola Bella" hanno consentito di "*svelare la commistione di interessi politico-affaristici tra ...omissis... e una serie di soggetti appartenenti ad un'imprenditoria invadente e torbida ed in particolare uno scambio di utilità reciproche tra quest'ultimo e l'imprenditore ...omissis... che, grazie all'appoggio di ...omissis... storicamente orbitanti nelle file del clan Cintorino, riesce ad assicurare al politico "amico" un consistente bacino di voti.*
Gli atti raccolti rappresentano perfettamente il rapporto di partnership che lega i due individui, rapporto basato su reciproche utilità, costituite, per ...omissis..., nell'ottenimento di lauti guadagni derivanti dai futuri affidamenti di lavori da parte
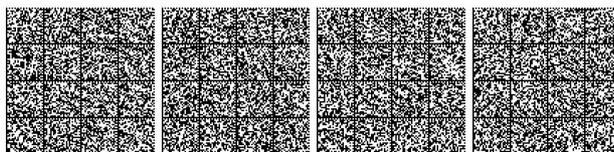
dell'Amministrazione comunale, e per ...omissis..., nella conquista di consensi sul territorio, ottenuta grazie all'intermediazione dell'imprenditore."[134]

In un contesto politico - amministrativo particolarmente compromesso come quello descritto nel corso della trattazione, possono facilmente insinuarsi ed attecchire gli interessi precipui della criminalità organizzata di tipo mafioso tesa anche ad ottenere un riconoscimento sociale, politico ed economico nell'ambito della comunità di riferimento.

L'indagine condotta dalla Commissione ha consentito di evidenziare come un sistema con significativi elementi di debolezza e fragilità amministrativa e gestionale connessi alla carenza o assenza di controlli e barriere all'infiltrazione possa diventare un veicolo privilegiato per favorire gli interessi specifici della criminalità organizzata.

Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, la valutazione del quadro informativo complessivamente raccolto deve costituire "*bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi*".

Lo stesso Organo giurisdizionale ha, inoltre, ribadito che:

"*- non occorre l'esistenza di fatti penalmente rilevanti e tanto meno di preesistenti condanne, poiché comunque il condizionamento della formazione della volontà degli organi locali, in modo univoco e rilevante, ben può essere colto, nella sua probabilità e verosimiglianza, da elementi indiziari o persino dal compimento di atti che sembrano indicare una volontà di contrasto alla mafia ma in realtà sono l'abile dissimulazione della volontà di approfittare, di concordare, o persino di subire con inerzia, laddove la presenza delle cosche sul territorio è oggettivamente accertata;*

- la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nel dare rilevanza sia al "collegamento" che al "condizionamento" della politica e amministrazione locale, tanto che si evidenziano sia comportamenti rilevatori di "contiguità compiacente" (attraverso, ad esempio, corruzione e favoritismi clientelari) sia della "contiguità soggiacente" (attraverso, ad esempio, la mancata reazione alle intimidazioni mafiose o l'inerzia nell'adottare atti su cui la cosca locale aveva inviato segnali minacciosi). Il condizionamento, poi, si può riscontrare come fattore genetico (ad esempio, quando

[134] Pag. 124 della Relazione
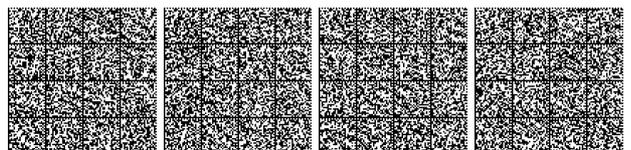
emergono attività mafiose a sostegno della elezione di candidati "graditi") e, non alternativamente, come fattore funzionale, quando le cosche incidono o sono avvantaggiate nell'andamento della gestione amministrativa"[135].

L'esame delle circostanze relative alla precedente gestione amministrativa è risultato utile al fine di accertare l'*attualità* dell'inquinamento e della deviazione dalle funzioni pubbliche all'interno di un quadro valutativo generale in cui si evidenzia che, nel tempo, l'Amministrazione di Calatabiano, quanto meno, non ha contrastato efficacemente l'invadenza di gruppi criminali mafiosi con la conseguenza, tra l'altro, di un *attuale* radicamento dell'influenza e del condizionamento mafioso tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi, da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché il regolare funzionamento dei servizi.

In tale ottica, appare opportuno un intervento di rigore a tutela della collettività dei cittadini che valga a ricostruire il corretto e fisiologico funzionamento del tessuto amministrativo e decisionale dell'Ente. E ciò secondo logiche e dinamiche amministrative tese al servizio dei cittadini e non di interessi opachi o criminali, che, nell'ambito di una "contiguità compiacente" e di una "soggiacente", sono confliggenti con l'interesse pubblico.

Nel quadro descritto occorre, altresì, restituire ai cittadini la possibilità di fare affidamento su rappresentanti liberi da condizionamenti ed influenza della criminalità organizzata agevolando, attraverso un periodo di gestione straordinaria, la ricostituzione di un rapporto di rappresentanza democratica a favore di esponenti in grado di non aderire ma anzi di prevenire e contrastare istanze ed interessi illegittimi, illeciti e mafiosi.

In tale contesto il medesimo Consiglio di Stato afferma che la descritta misura di rigore costituisce "*necessaria extrema ratio a tutela dell'ordinamento costituzionale e dei suoi più basilari valori, la dignità e la libertà della persona, dai quali nemmeno una volontà popolare, inquinata dalla minaccia o dalla corruzione mafiosa, o l'accordo tra politica e mafia può decampare, poiché questa dignità e questa libertà, valori irrinunciabili per*

[135] Consiglio di Stato-Sezione Terza n. 4026 del 30 maggio 2019.

chiunque, costituiscono il fondamento, ma anche il limite di questa volontà in un ordinamento non solo formalmente, ma autenticamente democratico"[136].

"Ogni voto, ogni amministratore eletto con l'influenza della mafia, deve, allora, comportare una risposta dello Stato tanto straordinaria quanto lo è la sottrazione del potere di governo a chi formalmente lo ha conquistato con le elezioni ma che, nella sostanza, piega il risultato elettorale in danno, diretto o indiretto, della collettività degli onesti a vantaggio delle cosche dominanti"[137].

Si comunica che le risultanze della Commissione d'Indagine sono state esaminate in sede di apposita riunione di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi presso questa Prefettura in data 21 luglio 2021, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica titolare della D.D.A. di Catania.

In tale occasione i componenti hanno, all'unanimità, condiviso le valutazioni e le conclusioni dell'Organo ispettivo.

Tutto ciò premesso e rinviando alle conclusioni cui è giunta la Commissione di indagine nella Relazione finale e alle recenti acquisizioni investigative correlate anche alla citata operazione di polizia "Isola Bella", si propone lo scioglimento del Consiglio comunale di Calatabiano ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94, in quanto misura idonea, da un lato a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'Ente locale e, dall'altro a scongiurare ogni ulteriore forma di permeabilità dallo stesso rispetto all'influenza delle consorterie criminali di stampo mafioso.

Quanto sopra rappresentato, pertanto, si rassegna per le conseguenziali valutazioni.

f.to IL PREFETTO
(Librizzi)

[136] Consiglio di Stato-Sezione Terza n. 6435/2019 cit.
[137] Consiglio di Stato-Sezione Terza n. 4026 del 30 maggio 2019, cit.

21A06682

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Barletta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Barletta (Barletta-Andria-Trani);

Vista la delibera n. 52 del 13 ottobre 2021, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barletta (Barletta-Andria-Trani) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Alecci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Barletta (Barletta-Andria-Trani) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Cosimo Damiano Cannito.

In data 27 settembre 2021, diciotto consiglieri su trentadue assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 52 del 13 ottobre 2021 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Barletta-Andria-Trani ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 15 ottobre 2021.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barletta (Barletta-Andria-Trani) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Alecci, prefetto in quiescenza.

Roma, 22 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A06683
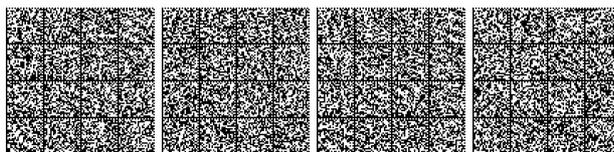
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ORDINANZA 6 agosto 2021.

Svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico. (Ordinanza n. 248).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1264, recante «Disciplina delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie»;

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concernente il «Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie», con particolare riferimento agli articoli 11 e 12;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», con particolare riferimento agli articoli 140, 141 e 142;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», con particolare riferimento all'art. 6, lettera *q)*, il quale dispone che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, del 23 aprile 1992 recante «Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliare di odontotecnico e di ottico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92, reso di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, concernente «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi dell'istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, di adozione delle «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale», con i relativi allegati A, B e C;

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - primo biennio»;
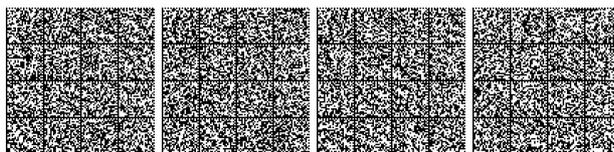
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5 - Documento tecnico linee guida istituti professionali - II biennio e V anno, a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 11 luglio 2000, n. 180, con la quale sono stati regolamentati gli esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2016, n. 457, con la quale è stata ridefinita la disciplina dei suddetti esami di abilitazione;

Considerata la necessità di emanare una nuova ordinanza, alla luce degli intervenuti aggiornamenti normativi;

Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2020, n. 1327, con il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro interistituzionale tra Ministero dell'istruzione, Ministero dell'università e della ricerca e Ministero della salute al fine di definire una nuova ordinanza del Ministro dell'istruzione concernente gli esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico;

Considerati i contributi forniti dai componenti il suddetto gruppo di lavoro interistituzionale e, in particolare, le indicazioni fornite dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute in ordine alla definizione dei contenuti del presente provvedimento;

Ordina:

Art. 1.

Svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico.

1. L'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico si svolge presso gli istituti professionali in cui si tengono:

fino all'anno scolastico 2021/2022, gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado professionale del settore «Servizi», indirizzo «Servizi socio-sanitari», articolazioni «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ottico» e «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, odontotecnico»;

a partire dall'anno scolastico 2022/2023, gli esami di Stato conclusivi dei nuovi percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto legislativo n. 61/2017, degli indirizzi Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico e Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico.

2. La data d'inizio dell'esame è resa nota annualmente dalle istituzioni scolastiche interessate. Gli esami devono, in ogni caso, essere effettuati entro il 15 ottobre successivo alla sessione suppletiva degli esami di Stato dell'anno scolastico precedente. Nell'individuare le date d'esame, le istituzioni scolastiche tengono conto del calendario delle prove di ammissione ai corsi universitari per consentire agli studenti la partecipazione alle stesse.

Art. 2.

Candidati all'esame

1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) possesso di uno dei seguenti titoli di istruzione secondaria di secondo grado, in relazione all'anno di conseguimento:

diploma di maturità di istruzione professionale per gli indirizzi di «Ottico» o di «Odontotecnico» conseguito entro l'anno scolastico 2013/2014;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale del Settore «Servizi» - indirizzo «Servizi socio-sanitari» - articolazione «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ottico» o «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, odontotecnico» conseguito entro l'anno scolastico 2021/2022;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 dell'indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico o Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

b) possesso del diploma di qualifica, rispettivamente, di «operatore meccanico ottico» o di «operatore meccanico odontotecnico» conseguito entro l'anno scolastico 2013/2014, fatte salve le prove di accesso di cui all'art. 4 della presente ordinanza;

c) limitatamente all'esame di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliarie delle professioni sanitarie di Ottico, possesso di laurea in Scienze e tecnologie fisiche (L-30) con contenuti, pari ad almeno 30 CFU, relativi ai settori disciplinari BIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/17, BIO/19, MED/04, MED/30, MED/42, FIS/03 e FIS/07, di cui non meno di 15 cfu in settori BIO e MED;

Art. 3.

Domanda di partecipazione

1. I candidati di cui all'art. 2 presentano la domanda di partecipazione all'esame di abilitazione compilando l'apposito modulo predisposto da ciascuna istituzione scolastica.

Art. 4.

Prove di accesso

1. Al fine dell'ammissione all'esame di abilitazione, i candidati di cui al precedente art. 2, lettera *b)*, devono sostenere prove di accesso mirate all'accertamento delle competenze in uscita dai percorsi di cui al decreto legislativo n. 61/2017, indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico o Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico, indicate nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, allegati 2-L e 2-M.

2. La prova di accesso è superata se il candidato, fermo restando il possesso delle competenze in uscita di cui al comma 1, consegue non meno di sei decimi in ciascu-

no degli insegnamenti dell'Area di indirizzo dei suddetti percorsi, come definiti dagli allegati 3-L e 3-M del decreto n. 92/2018.

3. Il calendario, la tipologia, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione relativi alle prove di accesso di cui al comma 1 sono definiti dagli istituti di cui all'art. 1 della presente ordinanza prima dell'inizio delle prove di esame di abilitazione di cui al successivo art. 6.

4. La commissione esaminatrice di cui al successivo art. 8 è incaricata di effettuare le prove di accesso.

Art. 5.

Crediti

1. La commissione, preliminarmente allo svolgimento delle prove di esame di abilitazione di cui all'art. 6 della presente ordinanza, procede alla valutazione dei titoli presentati dai candidati al fine dell'attribuzione dei crediti che concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100.

2. I crediti di cui al comma 1 sono determinati, con arrotondamento all'unità intera superiore per decimali da 5 a 9, ed inferiore per decimali da 1 a 4, in misura proporzionale alla votazione riportata dal candidato, rispettivamente:

nell'esame di Stato per i titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della presente ordinanza;

nelle prove di accesso previste dall'art. 4 per i titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della medesima ordinanza.

3. I crediti dei candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della presente ordinanza sono assegnati in misura proporzionale alla votazione media conseguita negli esami riferiti ai settori disciplinari elencati nello stesso articolo.

Art. 6.

Prove d'esame

1. L'esame di abilitazione consta di una prova scritta e di una prova pratica, le cui tracce sono elaborate dalla commissione, e di un colloquio.

2. La prova scritta dà diritto ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguenti materie:

a) per l'abilitazione all'arte ausiliaria di ottico: discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene); ottica, ottica applicata; diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; lingua straniera;

b) per l'abilitazione all'arte ausiliaria di odontotecnico: scienza dei materiali dentali; gnatologia; diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; lingua straniera;

3. La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati in relazione, rispettivamente, all'arte ausiliaria di ottico e di odontotecnico e dà diritto ad un massimo di quaranta punti.

4. Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di quindici punti.

Art. 7.

Valutazione

1. Al termine dell'esame di abilitazione a ciascun candidato è assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei crediti di cui all'art. 5 della presente ordinanza e dei punti attribuiti alle prove d'esame di cui all'art. 6.

2. L'esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.

Art. 8.

Commissione

1. Per lo svolgimento dell'esame di abilitazione, viene costituita la commissione esaminatrice, con provvedimento del dirigente scolastico della sede di esame di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

2. Qualora i candidati iscritti all'esame risultino in numero inferiore a dieci, l'istituzione scolastica presso la quale gli stessi hanno presentato domanda di partecipazione all'esame provvede ad assegnarli alla commissione costituita presso la sede di esame viciniore, previo accordo con il relativo dirigente scolastico, dandone comunicazione agli interessati.

3. Qualora i candidati iscritti risultino in numero superiore a sessanta, il dirigente scolastico procede alla nomina di una o più sotto-commissioni di esame assegnando i candidati a ciascuna di esse in misura proporzionale.

4. La commissione è presieduta dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica sede d'esame o da un suo delegato.

5. La commissione d'esame è formata da quattro docenti, titolari nelle discipline oggetto della prova scritta, in servizio presso l'istituzione scolastica sede di esame, un insegnante tecnico pratico titolare in uno dei laboratori caratterizzanti l'indirizzo di studi, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante della regione e un rappresentante delle associazioni di categoria.

6. Il dirigente dell'istituzione scolastica sede di esame nomina i docenti e l'insegnante tecnico pratico, individuandoli tra il personale in servizio presso la medesima istituzione scolastica. Analogamente, il dirigente scolastico provvede alla nomina dei rappresentanti del Ministero della salute, della regione e delle associazioni di categoria, su indicazione dei medesimi soggetti.

Art. 9.

Certificazione

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto 23 aprile 1992 emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, al superamento dell'esame si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico o di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di odontotecnico, di cui al modello Allegato A alla presente ordinanza.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO *A*

Ministero dell'Istruzione

*[Dati identificativi
dell'Istituzione scolastica]*

ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI

....

*(ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992
e articolo 9 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 248 del 6 agosto 2021)*

Attestato N° : ___________

Conferito a

____

nat__a _______________________________________ Prov. _____ il ______________________

con la votazione di _________/100

(________________________________/100)

_________ addì _____________

Il Presidente della Commissione

____

21A06706

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2021.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2022.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2020;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2022, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle risorse ad esse spettanti in corso d'anno a qualsiasi titolo - con esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità - ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.

Art. 3.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni di contributi relativi ad anni pregressi, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 25 ottobre 2021

Il Ministro: FRANCO

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2020	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.377	3,10	4.268,70
9191	BASILICATA	1.157	3,10	3.586,70
9192	CALABRIA	2.233	3,10	6.922,30
9193	CAMPANIA	3.778	3,10	11.711,80
9194	EMILIA ROMAGNA	3.298	3,10	10.223,80
9196	LAZIO	4.393	3,10	13.618,30
9197	LIGURIA	1.541	3,10	4.777,10
9813	LOMBARDIA	2.926	3,10	9.070,60
9199	MARCHE	1.990	3,10	6.169,00
9200	MOLISE	539	3,10	1.670,90
9201	PIEMONTE	3.001	3,10	9.303,10
9202	PUGLIA	2.605	3,10	8.075,50
9205	TOSCANA	3.103	3,10	9.619,30
9207	UMBRIA	1.138	3,10	3.527,80
9209	VENETO	2.664	3,10	8.258,40
	Totale	**35.743**		**110.803,30**

Fonte dati: Conto annuale anno 2020

21A06685

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 ottobre 2021.

Contributo di 5 milioni di euro, per l'anno 2021, a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 54-*bis*, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa;

Considerato che ai sensi del citato art. 54-*bis*, comma 2, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalità di attuazione del medesimo articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1;

Considerato, inoltre, che all'onere derivante dal predetto art. 54-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7, del medesimo decreto n. 73 del 2021;

Considerato, altresì, che le disposizioni di cui al richiamato comma 1 dell'art. 54-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 riguardano gli enti di area vasta in dissesto finanziario e che, alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2021, la predetta condizione concerne solo il Libero consorzio comunale di Siracusa;

Dato atto, pertanto, che non occorre procedere alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, sotto forma di contributo, di cui al sopracitato art. 54-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa al Libero consorzio comunale di Siracusa è concesso il contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 54-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a valere sulle risorse iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

21A06776

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 novembre 2021.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2018 - 30 giugno 2021, è pari a +1,3;

Visto il decreto interdirigenziale del 14 dicembre 2020, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri: euro 2,37;

b) fino a 12 chilometri: euro 4,31;

c) fino a 18 chilometri: euro 5,96;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di euro 1,26.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri: euro 0,62;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri: euro 1,58;

c) oltre i 20 chilometri: euro 2,37.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

Il Capo del Dipartimento
FABBRINI

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

21A06775

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2021.

Aggiornamento degli allegati 1 e 7 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine anima-

le e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;
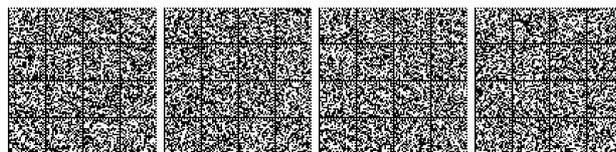
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la domanda del 3 aprile 2017, n. 11232, con la quale Claudio Tonin del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per lo studio delle macromolecole (ISMAC) ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 1, «Concimi nazionali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Vista la nota dell'11 febbraio 2020, n. 37650, dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che informa che la relativa procedura si è conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di modifica degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota dell'11 marzo 2019;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 1 «Concimi nazionali» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 del presente decreto.

2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.
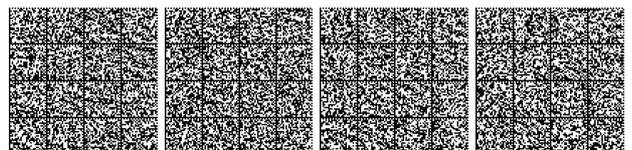
Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 741

ALLEGATO *1*

Allegato 1
Concimi nazionali

Punto 5.1.1. **Concimi organici azotati fluidi**, è aggiunto il seguente prodotto:

1 N.	2 Denominazione del tipo	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	7 Note
10.	Idrolizzato proteico da lana .	Prodotto ottenuto per idrolisi tramite acqua surriscaldata e pressione di lana sucida (parametri di reazione: min. 160°C e min. 30 minuti)	3,5% N (Azoto valutato come azoto totale) 3,0% di azoto organico 4,0% C organico		Azoto totale Azoto organico Carbonio organico	È necessario dichiarare il titolo in potassio, zolfo e ferro

---

ALLEGATO *2*

Allegato 7
Tolleranze

Punto 3.3.1. **Concimi organici azotati (solidi e fluidi),** è aggiunta la seguente voce:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	C organico	N totale e N organico
Idrolizzato proteico da lana	1,0	0,3

21A06684
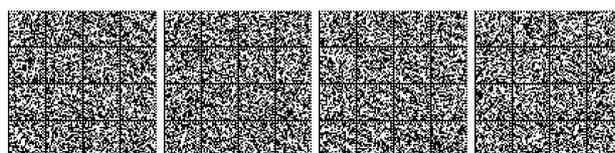
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 6 maggio 2021.

Interventi di delocalizzazione e ricostruzione in Comune di Valfornace. (Ordinanza speciale n. 5).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FARA DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 7 settembre 2020, n. 106;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza 9 aprile 2021, n. 114, in corso di registrazione;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza 9 aprile 2021, n. 114, in particolare l'art. 2;

Vista la nota prot. n. 14462 dell'11 dicembre 2020 del Comune di Valfornace, con la quale il Sindaco ha chiesto l'attivazione delle procedure di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per: *a)* il recupero del Palazzo comunale; *b)* la realizzazione dell'intervento di delocalizzazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica demoliti, tramite adeguamento e completamento delle strutture di via Don Orione previo acquisto dei suddetti edifici nonché di ricollocamento del C.O.C.; *c)* il recupero dei lacerti di via Roma vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e la contestuale realizzazione di un museo per ospitare i reperti archeologici e le opere artistiche che testimoniano il patrimonio culturale della comunità di Valfornace, attualmente raccolti in via provvisoria in una sede inadeguata perché priva dei minimi requisiti di sicurezza, conservazione e di accessibilità;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE -, di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Valfornace e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegata alla presente ordinanza come parte integrante sub Allegato n. 1;

Considerato che gli interventi oggetto della presente ordinanza sono fondamentali per la rivitalizzazione del territorio perché attengono ad alcune cruciali funzioni e sono stati previsti nella proposta di programma straordinario di ricostruzione di cui all'ordinanza n. 107 del 2020, di seguito PSR, adottato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 13 marzo 2021;

Considerato, in particolare, che il Palazzo comunale sito in piazza Vittorio Veneto richiede un intervento di recupero che permetta anche di risolvere le commistioni di destinazioni presenti in passato attraverso la ricollocazione del museo e del C.O.C. in altri edifici, e che il suddetto intervento si presenta urgente per la necessità di assegnare agli uffici comunali degli spazi idonei allo svolgimento delle funzioni, sostitutivi degli attuali container, oltre che per garantire le dotazioni idonee ad attuare i protocolli di sicurezza Covid;

Considerato che è stata conclusa la demolizione, iniziata in data 12 febbraio 2021, dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di via Roma, nel Comune di Valfornace, costituito da cinque unità immobiliari e che, pertanto, il comune ha ritenuto di delocalizzare le relative unità immobiliari;

Considerato che il Comune di Valfornace ha individuato, per la suddetta delocalizzazione, alcuni immobili esistenti siti in via Don Orione come idonei anche al fine di un ridotto consumo di suolo che si trovano allo stato grezzo e privi di finiture, le cui strutture portanti in calcestruzzo cementizio armato gettato in opera risultano essere in buono stato di manutenzione e tali da poter essere adeguate sismicamente secondo le norme tecniche delle costruzioni, NTC 2018, con un approccio progettuale estremamente positivo con riguardo al rapporto benefici/costi;

Considerato che il Comune di Valfornace ritiene che l'acquisto dei suddetti edifici potrebbe consentire la collocazione, in due dei tre edifici, delle unità immobiliari ospitate fino a prima del sisma nell'edificio di via Roma e, nel terzo, della sede della protezione civile per le situazioni emergenziali e gli uffici strategici comunali, e che quest'ultima non può avere ubicazione all'interno del palazzo comunale;

Considerato che in tal modo il Comune di Valfornace intende dare al C.O.C. una sistemazione definitiva in un edificio già esistente, con una riduzione del consumo di suolo, recuperando un'area degradata, stante anche l'impossibilità di individuare nuove aree disponibili per l'edificazione o di alternative valide;

Considerato che il Comune di Valfornace ritiene che gli appartamenti stessi da destinare alle famiglie affidatarie di alloggi popolari saranno più sicuri dal punto di vista sismico, e si insedieranno in una zona decorosa oggetto di radicale riqualificazione, recuperando al patrimonio pubblico un pezzo fondamentale del centro abitato, seppure con criteri di sobrietà e di semplicità di realizzazione;

Considerato che il Comune di Valfornace ritiene tale operazione risulta virtuosa in termini di rigenerazione urbana, poiché non solo recupera dei manufatti esistenti che da anni persistono e si degradano nella loro condizione di «incompiuti», ma dà vita ad un nuovo nucleo urbano polifunzionale di servizi;

Considerato che i predetti immobili di via Don Orione sono attualmente oggetto di una procedura esecutiva presso il Tribunale di Macerata e che l'asta pubblica per le offerte di acquisto, la cui base era pari a euro 239.028,00, esperita l'ultima volta il 20 aprile 2021, è risultata deserta, e seguiranno nel prossimo futuro ulteriori esperimenti;

Considerato che, per quanto previsto dal Comune di Valfornace, l'acquisizione dei menzionati edifici e il successivo completamento sono urgenti in quanto idonei a consentire la ricollocazione del C.O.C., attualmente ospi-

tato in strutture provvisionali inadeguate, nonché a sopperire alla carenza di edilizia popolare determinata dalla demolizione dell'edificio di via Roma;

Considerato che l'acquisto degli immobili e l'avvio del progetto di via Don Orione resta subordinato alla mitigazione del rischio idraulico, ricadendo l'area in una zona a vincolo PAI esondazione R4 sulla quale sono in fase avanzata i lavori previsti dal progetto di mitigazione del rischio di cui ai provvedimenti dell'USR della Regione Marche ai sensi dell'ordinanza n. 37 del 2017;

Considerato che i lacerti di via Roma necessitano di restauro al fine di preservarne il valore culturale, al contempo integrandoli nell'edificando museo civico;

Considerato che è altresì urgente realizzare una sede di conservazione e valorizzazione adeguata per i beni culturali della comunità di Valfornace, attualmente ospitati in spazi non idonei all'interno dell'inagibile sede comunale, ampliando la fruizione del materiale museale e degli spazi didattici, integrando il suddetto intervento con i lacerti di cui sopra;

Considerato che il recupero del Palazzo Comunale è critico sia in quanto concerne funzioni istituzionali strategiche, sia in quanto dotato di carattere fortemente simbolico;

Considerato che l'acquisizione all'asta degli edifici di via Don Orione è connotata da particolare criticità in quanto detti edifici:

a) sono gli unici attualmente disponibili senza che si renda necessario un ulteriore consumo di suolo;

b) versano in stato di abbandono a causa del lungo corso della procedura fallimentare e costituiscono una leva di considerevole rigenerazione urbana, architettonica, funzionale ed estetica;

c) trovano, nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia, l'opportunità per un adeguamento ai più alti standard prestazionali sotto il profilo ambientale ed energetico;

Considerato che l'intervento sui lacerti di via Roma è connotato da particolare criticità in quanto:

a) i lacerti sono dotati di valore culturale e identitario per il Comune di Valfornace e si rende opportuno integrarli con il realizzando polo museale di via Roma per la ricostituzione del tessuto socio-economico della comunità;

b) il polo museale è indispensabile per esporre i beni culturali di Valfornace, attualmente ospitati in spazi non idonei all'interno dell'inagibile sede comunale;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi sopracitati in Comune di Valfornace si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per la stima previsionale di spesa a fianco di ciascuno di essi indicata: palazzo comunale euro 711.800,00; immobile di via Roma euro 2.350.900,00;

Considerato altresì che l'intervento di recupero relativo al palazzo comunale, in origine stimato per un importo di euro 711.800,00 a seguito della verifica della necessità di effettuare importanti lavori finalizzati ad ottenere un miglioramento sismico, e della definizione del livello operativo L3, è stato fatto oggetto di uno studio delle soluzione idonee ad elevare il grado di sicurezza sismica dell'edificio da parte di uno studio di progettazione incaricato dal Comune di Valfornace, il quale ha quantificato il costo complessivo dell'intervento in euro 2.500.000,00, importo confermato con CIR approvata dall'USR;

Considerato che è emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 secondo i seguenti importi: euro 1.788.200,00 per l'intervento relativo al palazzo comunale, a seguito della formulazione di un quadro tecnico economico e determinazione della CIR elaborata dall'USR Marche, oltrechè euro 999.100,00 per il complesso degli interventi concernenti gli immobili di via Don Orione e di via Roma su previsione finanziaria validata dal Comune, disposta nel PSR, con la formulazione di un QTE, attraverso formulazioni parametriche, fermo restando che per tutti gli interventi l'importo definitivo sarà stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento;

Ritenuto di approvare il piano degli interventi sopradescritti del Comune di Valfornace, come da relazione istruttoria di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 per euro 3.062.700,00, oltre gli importi aggiuntivi secondo quanto disposto dall'art. 8, nel limite massimo di euro 2.787.300,00, per un importo complessivo di euro 5.850.000,00;

Ritenuto di individuare, per gli interventi in Comune di Valfornace, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Valfornace ha attestato di possedere una idonea esperienza pregressa, in quanto negli ultimi tre anni ha gestito analoghi interventi per dimensione e tipologia rispetto alla complessità della ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e di possedere idonee risorse umane e strumentali per la gestione diretta degli interventi;

Ritenuto pertanto di individuare il Comune di Valfornace quale soggetto attuatore dell'intervento complesso richiamato nei punti precedenti;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di dover derogare l'art. 8, comma 7, lettera *c)*, del decreto-legge n. 76 del 2020 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Ritenuto di dover prevedere, in capo al soggetto attuatore, la possibilità di nominare, ove strettamente necessario, i RUP tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'ente, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla luce della tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel Comune di Valfornace;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto necessario, a fini acceleratori, che nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione possa essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento di figure professionali per il monitoraggio e il supporto dei processi tecnici e amministrativi, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'intervento;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi del Comune di Valfornace;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale, che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. In considerazione della volontà espressa dal Comune di Valfornace all'interno della proposta di PSR adottata dal consiglio comunale con atto n. 8 del 2021, relativa alla realizzazione degli interventi di recupero del palazzo comunale, di delocalizzazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica oggetto di demolizione tramite adeguamento e completamento delle strutture di via Don Orione e previo acquisto dei suddetti edifici che ospiteranno anche il centro operativo comunale nonché degli interventi di recupero dei lacerti di via Roma e contestuale realizzazione di un museo, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come fondamentali per la rivitalizzazione del territorio nel Comune di Valfornace gli interventi come indicati dal medesimo comune, in relazione al ruolo strategico che essi ricoprono, all'interrelazione funzionale tra i diversi edifici, e alla necessità di assolvere agli obblighi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale.

2. Gli interventi di cui al comma 3 sono qualificati come urgenti e di particolare criticità in relazione a:

a) attuale collocazione della sede degli uffici comunali in moduli provvisori non adatti ad ospitare le funzioni ordinarie dell'amministrazione e quelle connesse a situazioni emergenziali e in quanto non soddisfano le disposizioni dei protocolli di sicurezza Covid;

b) complessità strutturale della sede del municipio di piazza Vittorio Veneto, per la quale non è possibile raggiungere il livello di adeguamento sismico richiesto dalle NTC2018, e che, pertanto, non può essere destinata ad ospitare la sede del COC per le situazioni emergenziali e gli uffici strategici comunali;

c) intervenuta demolizione dell'edificio di via Roma, inizialmente individuato come oggetto di ricostruzione per la sua complessiva cubatura e destinatario del finanziamento di euro 2.350.900,00 a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109, a causa del pericolo di crollo conseguente agli eventi sismici e all'impossibilità di organizzare in sicurezza un sistema di opere provvisionali finalizzate ad evitarne il crollo e a tutelare il bene;

d) successiva decisione dell'amministrazione comunale, adottata, il 13 marzo 2021, con delibera del consiglio comunale nella proposta di programma straordinario di ricostruzione, PSR, ai sensi dell'ordinanza 107 del 2020, di delocalizzare gli uffici strategici comunali e le residenze economiche e popolari di via Roma e ricostruire l'originario edificio in via Roma con volume ridotto, sagoma diversa, più congrua con il contesto urbano e con una nuova destinazione d'uso, quella della sede del museo civico, ora ospitato in spazi non idonei all'interno dell'inagibile sede comunale sita in piazza Vittorio Veneto, che tuttavia è essenziale in quanto il polo museale ha contribuito ad una notevole crescita turistica del territorio;

e) stante la mancanza di soluzioni alternative e l'impossibilità di individuare nuove aree disponibili per l'edificazione, decisione da parte dell'amministrazione comunale di procedere all'acquisto e al recupero degli edifici di via Don Orione, attualmente in stato di abbandono e coinvolti in una procedura esecutiva, al fine di attuare la delocalizzazione di cui alla lettera precedente con ridotto consumo di suolo e recupero di un'area degradata, e dando vita ad un nuovo nucleo urbano polifunzionale di servizi, al contempo sopperendo alla carenza di edilizia residenziale pubblica determinata dalla demolizione dell'edificio di via Roma;

f) necessità di un'adeguata sede per collocare le opere dei musei, attualmente ospitate nel palazzo di piazza V. Veneto, in un nuovo edificio dotato di un sistema di impianti termici ed elettrici per la migliore conservazione del patrimonio culturale, dell'accesso per i diversamente abili, di misure di risparmio energetico, al contempo restaurando e inglobando nel nuovo edificio i lacerti storici, così dando loro un'adeguata contestualizzazione e valorizzazione.

3. Costituiscono interventi ai sensi dei commi precedenti quelli di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) recupero del Palazzo comunale, piazza V. Veneto, sede degli uffici comunali, per complessivi euro 2.500.000,00, già in ordinanza n. 109 per euro 711.800,00, successivamente rideterminato a seguito di stima effettuato dal comune per il miglioramento sismico in euro 2.500.000,00 importo confermato con CIR del 23 giugno 2020;

b) acquisizione e completamento edilizio di tre edifici in via Don Orione, da destinare uno alla sede del C.O.C. e gli altri due ad edilizia residenziale pubblica, in sostituzione dell'agglomerato residenziale sito in via Roma, demolito a seguito del sisma, per un importo previsionale complessivo pari a euro 1.661.349,80, di cui euro 239.028,00 per il solo acquisto dei fabbricati;

c) restauro dei soli lacerti storici siti in via Roma e loro inglobamento nell'edificando polo museale, per un importo previsionale pari a euro 1.688.650,20, che trova copertura nell'ordinanza n. 109 pro quota dell'importo inizialmente stimato in euro 2.350.900,00.

4. Si dà atto che l'acquisizione degli edifici di via Don Orione per la dislocazione delle funzioni sopra individuate costituisce iniziativa a cura e sotto la responsabilità del Comune di Valfornace. Il finanziamento dell'acquisto degli immobili di via Don Orione ha luogo solo ad acquisto avvenuto e per il relativo importo di aggiudicazione.

5. L'intervento di cui al comma 3, lettera *b)* è, altresì, subordinato all'effettiva deperimetrazione dell'area su cui insistono gli edifici a seguito dell'effettuazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico connesso agli eventi di piena del torrente La Valle e Fornace, ad oggi in fase di esecuzione.

6. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune e dal sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
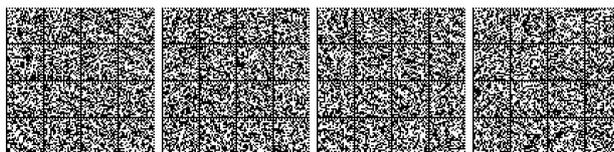
Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Comune di Valfornace è individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Valfornace è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:

a) che negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a euro 4.796.559,44 e che tale importo è superiore a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione;

b) che nell'organigramma comunale è presente una apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che il personale in organico consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Valfornace.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori.

2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 1, del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera *c)*, del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2016 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore si sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

17. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

18. Il soggetto attuatore, in ragione della tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può individuare il RUP anche tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'ente.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la rRegione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Valfornace, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 5.850.000,00, di cui euro 711.800,00 per l'intervento relativo al palazzo Comunale, e di euro 2.350.900,00 per il complesso degli interventi concernenti gli immobili di via Don Orione e di via Roma all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.788.200,00 per l'intervento relativo al Palazzo Comunale, e di euro 999.100,00 per il complesso degli interventi concernenti gli immobili di via Don Orione e di via Roma, che trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri di cui all'art. 4, relativi alla struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi, si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2% dell'importo complessivo. Fermo restando l'importo complessivo, come individuato

all'art. 1, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata richiesta del sub-Commissario al fine dell'emissione degli ordinativi di pagamento.

3. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Valfornace all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie, su proposta del Comune di Valfornace.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

6. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei servizi eergetici S.p.a., si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 maggio 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1438

AVVERTENZA:

La «Relazione istruttoria all'ordinanza speciale Comune di Valfornace (MC)», e gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

21A06703

ORDINANZA 6 maggio 2021.

Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo. (Ordinanza speciale n. 6).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2;

Vista la nota prot. 3466 del 18 gennaio 2021 del Sindaco di Teramo, con cui è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Teramo, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo e dalla struttura del Sub-Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie, e si rende pertanto necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività attraverso la disponibilità di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) la ricostruzione delle scuole del Comune di Teramo riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della città, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, ai docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative e di vivibilità in linea con le responsabilità delle attività che vi si svolgono;

c) la ricostruzione della sede municipale di Palazzo Orsini riveste carattere di urgenza per riallocare nella sede storica gli uffici comunali, associando al recupero di funzionalità pubblica il recupero del valore identitario e simbolico della sede, nonché per superare l'attuale frammentazione degli uffici comunali in diverse sedi distaccate, che crea disorientamento e disagi alla cittadinanza, nonché per eliminare i costi di locazione delle sedi sostitutive;

d) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza provvisionale con conseguente rischio di ulteriore danneggiamento degli edifici e pericolo per la pubblica incolumità;

e) la ricostruzione degli edifici scolastici e della sede municipale del Comune di Teramo riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo anche in considerazione del vincolo gravante su alcuni degli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in quanto costruiti da oltre settant'anni;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi sugli edifici scolastici e sulla sede municipale, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica coordinata e nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altro;

Considerato che per gli edifici scolastici riportanti danni lievi si è proceduto alla immediata riparazione, ma occorre un adeguamento statico dell'edificio a seguito del quale l'indice di vulnerabilità sismica possa essere portato a livelli tali da poter utilizzare definitivamente l'edificio;

Considerato che il palazzo storico sede del Municipio, sito in piazza Orsini, chiuso in quanto risultato per buona parte inagibile, è soggetto ad un crescente e progressivo ammaloramento, che rischia di compromettere la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, e che le relative opere provvisionali di messa in sicurezza risultano visibili sulle facciate e sulla piazza, con impatto negativo sulla collettività in termini di percezione di sicurezza e di rinascita della città, e che, pertanto, occorre procedere con immediatezza alla riparazione dei danni ed al miglioramento sismico per poter restituire l'edificio alla sua storica funzione;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione delle scuole e della sede municipale di Teramo si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per gli importi presuntivi di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato: scuola dell'infanzia ed elementare «San Giuseppe» euro 4.114.773,00; scuola dell'infanzia «Villa Ripa» euro 230.602,50; scuola media «Francesco Savini» euro 4.414.878,00; scuola elementare «De Jacobis» euro 2.465.625,00; Istituto musicale «G. Braga» euro 5.015.400,00; sede municipale di Palazzo Orsini euro. 6.650.108,54;

Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR è emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di modificare e integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, per la scuola dell'infanzia «Villa Ripa» euro 350.000 (modifica in aumento per euro 119.397,50) secondo le risultanze della progettazione esecutiva;

Considerato che il Comune di Teramo ha altresì espresso la necessità di realizzare un ulteriore intervento di adeguamento sismico non compreso nell'allegato 1 all'ordinanza 109 del 2020 e relativo al complesso scolastico Molinari per un costo stimato di euro 8.882.303,61 in quanto ritenuto strategico nell'ambito della ricostruzione complessiva del patrimonio scolastico;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi sugli edifici del Comune di Teramo è stimato un importo complessivo pari a 31.893.088,15 euro, di cui 22.891.387,04 euro trova copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico possa essere inserita una percentuale pari «al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»;

Considerato che dalla citata relazione del sub-Commissario emerge che la ricostruzione delle scuole necessita di una pianificazione logistica per spostare gli studenti in parallelo alla ricostruzione nel minor tempo possibile e che, a tale scopo, il comune ha dichiarato che non sono disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche ed ha pertanto individuato un edificio disponibile che sarà inizialmente riconvertito a scuola temporanea in grado di ospitare circa 500 studenti delle scuole oggetto di intervento e che al termine dell'uso temporaneo tale edificio potrà restare nella disponibilità del comune;

Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre delle risorse da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative, e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione/adeguamento nel minor tempo possibile, in modalità compatibili con la gestione dell'attuale livello di vulnerabilità degli edifici stessi e secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero delle strutture scolastiche e della sede municipale del Comune di Teramo come da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, nel limite massimo di euro 31.893.088,15;

Ritenuto di individuare, per l'intervento unitario di ricostruzione delle scuole e della sede municipale di Teramo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Teramo attesta che negli ultimi tre anni ha gestito, come servizio LL.PP., contratti pubblici di appalti di lavori per un importo complessivo pari a 22.238.667,61 euro e che tale importo è pari al 69% a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione degli edifici del Comune di Teramo e che con riferimento agli importi da porre a base di gara è superiore al 87%;

Considerato che il Comune di Teramo è organizzato con una struttura per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e la ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici. Tale struttura è incardinata nell'area VII - Edilizia ed opera congiuntamente all'Area VI - Lavori pubblici, per i RUP e il supporto tecnico amministrativo, e all'Area I - Appalti, per la gestione degli affidamenti di servizi e lavori.
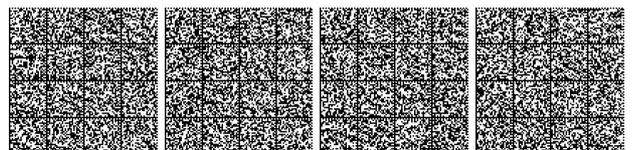
Considerato altresì che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Teramo, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;

Ritenuto pertanto che il Comune di Teramo presenti i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento unitario relativo alla ricostruzione degli edifici scolastici e della sede municipale di Palazzo Orsini;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE, di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, anche l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici e della sede municipale del Comune di Teramo;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica ed agli interventi su edifici pubblici destinati ad attività istituzionali prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando pertanto in tali casi la possibilità di derogare le procedure ordinarie;

Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95 e 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto preliminare o definitivo, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;
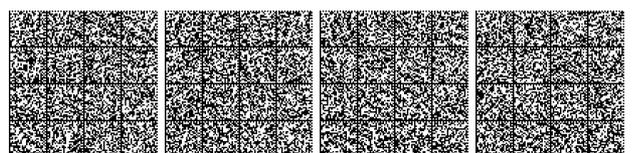
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva n. 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;

Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilità, abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o più operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;

Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di Teramo;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione dell'intervento della sede municipale di Palazzo Orsini, necessario incrementare le risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 2018, per un importo stimato di euro 1.129.154,66;

Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici e della sede municipale del Comune di Teramo, nel territorio della Regione Abruzzo, interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nella relazione del sub Commissario Allegato n. 2 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

1) scuola dell'infanzia ed elementare «San Giuseppe» stima importo come autorizzato *ex* ordinanza n. 109/2020, euro 4.114.773,00;

2) scuola dell'infanzia Villa Ripa: stima importo come da progetto definitivo depositato presso l'USR euro 350.000,00;

3) scuola media «Francesco Savini»: stima previsionale come da scheda CIR euro 4.414.878,00, già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020;

4) scuola elementare «De Jacobis»: stima previsionale come da scheda CIR euro 2.465.625,00, già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020;

5) Istituto musicale «G. Braga»: stima previsionale come da scheda CIR euro 5.015.400,00, già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020;

6) Polo scolastico Molinari: stima previsionale come da scheda CIR euro 8.882.303,61;

7) sede municipale - Palazzo Orsini: stima previsionale come da scheda CIR euro 6.650.108,54.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Teramo e l'USR:

a) riguardano edifici per i quali è necessario un adeguamento sismico a seguito delle prime riparazioni urgenti ed è in atto un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose;

b) l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attività didattiche, di talché si rende necessario garantire quanto prima al recupero pieno della disponibilità di spazi per le attività scolastiche, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) la collocazione provvisoria degli uffici comunali in una pluralità di sedi distaccate temporanee crea disorientamento e disagi alla cittadinanza per la frammenta-

zione dei servizi resi al cittadino e grava il comune dei costi di locazione delle sedi sostitutive, oltre a costituire per la collettività una perdita del valore identitario e simbolico della sede storica.
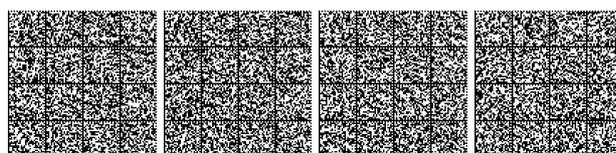
3. La ricostruzione degli edifici scolastici e della sede municipale del Comune di Teramo riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati.

4. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonché tra questi e le altre strutture temporanee, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica e amministrativa nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, palestre e altri servizi ospitati in strutture temporanee o altri spazi.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune, l'USR ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comune di Teramo è individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Teramo è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:

a) che il comune negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo complessivo pari a 22.238.667,61 euro e che tale importo è pari al 69% a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione degli edifici del Comune di Teramo e che con riferimento agli importi da porre a base di gara è superiore al 87%;

b) che nell'organigramma del Comune di Teramo è presente un'apposita struttura per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma del centro Italia. Tale struttura è incardinata nell'area VII - Edilizia ed opera congiuntamente all'Area VI - lavori pubblici, per i RUP e il supporto tecnico amministrativo, e all'Area I - Appalti, per la gestione degli affidamenti di servizi e lavori, rendendosi quindi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori.

2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000;

a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del medesimo decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, riferiti esclusivamente alla sede municipale di Palazzo Orsini, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza ai fini della validazione degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere delle scuole e della sede municipale del Comune di Teramo, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera *c)*, del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2016 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza.

16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

17. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche, il soggetto attuatore può inserire nel quadro economico degli interventi gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica, considerandole disponibili anche nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza e nel limite del 10% dell'importo dei lavori.

Art. 6.

Interventi su edifici di proprietà mista

1. Indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprietà pubblica e privata, in presenza di interventi di cui alla presente ordinanza su edifici di proprietà mista pubblica e privata, l'erogazione del contributo relativo agli interventi sulle parti di proprietà privata avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata con imputazione del credito d'imposta al condominio o alla comunione. Alla ricostruzione delle parti di proprietà pubblica si provvede all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016,

2. Il contributo relativo alle finiture esclusive private è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti dal minor onere a carico delle risorse pubbliche già assegnate per gli interventi di cui al presente articolo, restano nella disponibilità del soggetto attuatore e possono essere utilizzate per le finalità di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 7.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che

si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 8.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Teramo, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 31.893.088,15. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della presente ordinanza, di importo pari a euro 22.891.387,04, trova copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'intervento di cui al medesimo art. 1, comma 1, numero 6), di importo stimato pari a euro 8.882.303,61, e l'ulteriore spesa per l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, a numero 2), come da importo di progetto esecutivo pari a euro 119.397,50, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Gli oneri relativi alle parti di proprietà privata della sede municipale di Palazzo Orsini trovano copertura nelle somme stanziate ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 61 del 2018, e, per euro 1.129.154,66 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

3. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Teramo all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Teramo.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

6. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 6 maggio 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1440

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

21A06704

ORDINANZA 6 maggio 2021.

Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo. (Ordinanza speciale n. 7).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di trecento milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il

compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in corso di registrazione;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straor-

dinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2;

Richiamati gli inviti espressi dal Presidente della Regione Abruzzo - Vice Commissario per la ricostruzione mediante i quali è stata chiesta l'attivazione dei poteri speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per fronteggiare le difficoltà operative della ricostruzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quelli appartenenti all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - di seguito ATER - di Teramo;

Vista la nota prot. 03220 del 30 aprile 2021 del Presidente dell'ATER Teramo, con cui è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dell'ATER Teramo, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo - di seguito USR - e dalla struttura del sub Commissario come risultante dalla relazione del sub Commissario;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) risulta ormai improrogabile la necessità di dare risposta tempestiva alle centinaia di inquilini degli edifici di edilizia residenziale pubblica, desiderosi di rientrare nei loro alloggi e di riacquistare la normalità della loro vita da quasi cinque anni stravolta dal tragico evento sismico;

b) l'impossibilità di disporre degli alloggi riparati o ricostruiti sta determinando un grave disagio alle famiglie interessate e di conseguenza alle comunità di appartenenza, diffuse su tutto il territorio provinciale, nonché un rischio concreto di impoverimento demografico e si rende quindi necessario dare un impulso acceleratorio determinante ai processi di ricostruzione *in itinere* o da avviare;

c) una bassa tensione abitativa svolge di fatto un ruolo di catalizzatore della coesione sociale;

d) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi provvisionali la cui inevitabile obsolescenza determina un rischio concreto di rovina degli edifici e pericolo per la pubblica incolumità;

e) alcuni interventi di ricostruzione sono inseriti in tessuti urbani già di fatto recuperati ad una normale fruizione, costituendo di fatto un *vulnus* alla ricomposizione di un tessuto urbano omogeneo ed in parte già di nuovo vivo;

f) la ricostruzione di tali edifici rappresenta una priorità assoluta in ragione dell'elevato numero di unità abitative coinvolte (pari a seicentosettantotto) e, conseguentemente, del cospicuo numero di persone sfollate e, in quanto tali, beneficiarie di forme di assistenza alloggiativa a carico della finanza pubblica;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, si rende necessario un programma di recupero con una visione unitaria ed un elevato livello di coordinamento generale per le interazioni tra gli edifici interessati ed il tessuto urbanizzato circostante, al fine di consentire agli inquilini ospitati in strutture temporanee di riacquistare in tempi il più contratti possibile una normalità che manca già da molto tempo;

Considerato, altresì, che le esigenze di accelerazione del processo di ricostruzione debbano riguardare prioritariamente anche l'edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Teramo ai fini del contenimento della connessa spesa per i servizi di assistenza alloggiativa resi in favore dei cittadini sfollati;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione degli edifici residenziali pubblici dell'ATER di Teramo si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 complessivamente n. 61 interventi di edilizia residenziale pubblica facenti capo all'ATER Teramo, di cui trentuno ricadenti nel Comune di Teramo e trenta nei comuni della provincia come di seguito specificato: due nel Comune di Atri, due nel Comune di Basciano, uno nei Comuni di Bisenti, Cam-

pli, Castelli e Cermignano, due nel Comune di Civitella del Tronto, uno nei Comuni di Colledara, Cortino e Giulianova, due nel Comune di Isola del Gran Sasso e nel Comune di Martinsicuro, cinque nel Comune di Montorio al Vomano, uno nei Comuni di Mosciano S. Angelo, Notaresco, Rocca S. Maria, Roseto degli Abruzzi e Silvi Marina, tre nel Comune di Valle Castellana, per un importo complessivo di euro 60.085.651,80;
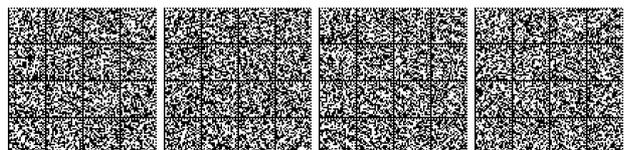
Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Teramo è stimato, per l'investimento pubblico, un importo complessivo pari a euro 60.085.651,80 euro che trova copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020;

Considerato inoltre che l'importo definitivo sarà stabilito dalle risultanze della progettazione in corso di redazione per i vari interventi, previa approvazione degli stessi;

Ritenuto di approvare il piano degli interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Teramo come da allegato n. 1 alla presente ordinanza, per l'importo complessivo di euro 60.085.651,80 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020;

Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Teramo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che l'ATER di Teramo è già individuato quale soggetto attuatore e stazione appaltante degli interventi relativi al proprio patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma e che la medesima agenzia ha, al momento, tre dipendenti con funzioni di RUP dei numerosi procedimenti previsti dalla richiamata ordinanza n. 109 del 2020;

Ritenuto che il personale in organico a tali strutture non consente, in ragione dell'elevato numero degli interventi, una gestione diretta degli stessi con la tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano i predetti interventi nel loro complesso, e che pertanto occorre prevedere in capo al soggetto attuatore la possibilità di nominare, ove strettamente necessario, i RUP tra soggetti idonei estranei all'ATER, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che dalla sopracitata relazione del sub Commissario emerge che l'ATER di Teramo ha già avviato cinquantacinque interventi su sessantuno, di cui trenta in fase di progettazione, diciannove con progettazione in corso, sei con lavori in esecuzione; mentre per i restanti sei interventi sono in corso le verifiche preventive dell'ANAC sui capitolati di gara;

Ritenuto pertanto che l'ATER di Teramo presenti i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore, anche avvalendosi della facoltà, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di nominare RUP esterni per il completamento del programma di ripristino del proprio patrimonio immobiliare danneggiato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere, altresì, supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE, di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico.

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, anche l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici del patrimonio abitativo pubblico dell'ATER di Teramo;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Ritenuto, altresì, di dover derogare all'art. 106 al solo fine di garantire il pieno accesso alle ulteriori risorse pubbliche previste dall'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dell'ATER di Teramo relativamente agli immobili per i quali siano stati già affidati i servizi di architettura e ingegneria e/o i lavori;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie e rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e, pertanto, derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di Teramo;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Teramo. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nell'allegato n. 2 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) trentuno edifici residenziali pubblici dell'ATER di Teramo ricadenti nel comune di Teramo, già presenti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020, per l'importo complessivo di euro 42.855.191,04;

b) trenta edifici residenziali pubblici dell'ATER di Teramo ricadenti in comuni della provincia di Teramo, diversi dal comune di Teramo, già presenti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020, per l'importo complessivo di euro 17.230.460,76.
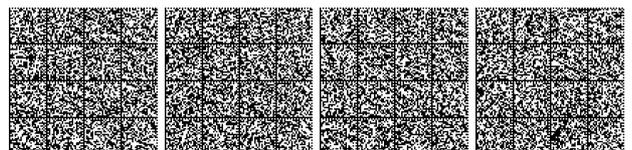
2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'ATER Teramo e l'USR:

a) l'impossibilità di disporre degli alloggi riparati o ricostruiti sta determinando un grave disagio alle famiglie di inquilini degli edifici di edilizia residenziale pubblica e di conseguenza alle comunità di appartenenza, diffuse su tutto il territorio provinciale, nonché un rischio concreto di impoverimento demografico e riduzione della coesione sociale;

b) gli edifici pubblici oggetto di processo di ricostruzione sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi provvisionali la cui inevitabile obsolescenza determina un rischio concreto di rovina degli edifici e pericolo per la pubblica incolumità;

c) la ricostruzione di tali edifici rappresenta una priorità assoluta in ragione dell'elevato numero di unità abitative coinvolte (pari a seicentosettantotto) e, conseguentemente, del cospicuo numero di persone sfollate e, in quanto tali, beneficiarie di forme di assistenza alloggiativa a carico della finanza pubblica.

3. La ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Teramo riveste carattere di criticità, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza con altri edifici, pubblici e privati.

4. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario un programma di recupero con una visione unitaria ed un elevato livello di coordinamento generale per governare le ineliminabili interrelazioni tra il recupero gli edifici interessati e le forme di assistenza temporanea, nonché al fine di consentire il recupero delle normali condizioni di vita per gli utenti delle seicentosettantotto unità abitative coinvolte.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti dell'ATER Teramo, dell'USR e del sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà ed omogeneità degli interventi, l'ATER di Teramo è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'allegato n. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ATER di Teramo è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa e per ragioni di continuità, in quanto ha attestato:

a) di aver già avviato cinquantacinque interventi su sessantuno;

b) che nell'organigramma dell'ATER di Teramo è presente un'apposita struttura organizzativa articolata nel Settore amministrativo contabile con un Ufficio appalti/contratti per la gestione degli appalti compresi quelli relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia ed un Settore tecnico - Gestione patrimoniale con due uffici, l'Ufficio programmi speciali nuove costruzioni e l'Ufficio manutenzione e ristrutturazione; tuttavia il personale in organico a tali strutture non consente, in ragione dell'elevato numero degli interventi, una gestione diretta degli stessi con la tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli interventi nel loro complesso.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 7, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il soggetto attuatore può altresì nominare, ove strettamente necessario, i RUP tra soggetti idonei estranei all'ATER, anche individuati tra dipendenti di altri soggetti o enti pubblici o tra il personale assunto, anche con forme contrattuali flessibili, per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui l'azienda si avvalga mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 1-*quinquies* e art. 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti, ovvero con oneri a proprio carico, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze di ricostruzione, in deroga all'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
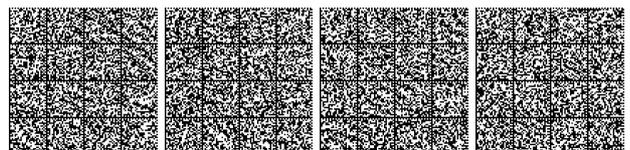
Art. 4.

Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori.

2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000;

a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Teramo, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera *c)*, del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. Al fine di consentire l'utilizzo degli incentivi previsti dall'art. 119, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge n. 34 del 2020, i contratti di appalto in corso di esecuzione gestiti dall'ATER di Teramo possono essere incrementati, senza una nuova procedura di affidamento oltre i limiti di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 purché entro i limiti delle spese ammissibili a contribuzione dal richiamato art. 119 e fermo restando il permanere dei requisiti in capo agli aggiudicatari.

14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2016 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza.

17. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore si sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 6.

Interventi su edifici di proprietà mista

1. Indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprietà pubblica e privata, in presenza di interventi di cui alla presente ordinanza su edifici di proprietà mista pubblica e privata, l'erogazione del contributo relativo agli interventi sulle parti di proprietà privata avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata con imputazione del credito d'imposta al condominio o alla comunione. Alla ricostruzione delle parti di proprietà pubblica si provvede all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016,

2. Il contributo relativo alle finiture esclusive private è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti dal minor onere a carico delle risorse pubbliche già assegnate per gli interventi di cui al presente articolo, restano nella disponibilità del soggetto attuatore e possono essere utilizzate per le finalità di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 7.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inam-

missibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 8.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. L'ATER di Teramo, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo euro 60.085.651,80. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, di importo pari a euro 60.085.651,80, trova copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020.

2. L'eventuale ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo risultante in fase progettuale sarà determinata all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali economie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza l'ATER di Teramo all'utilizzo delle predette economie;

b) per il completamento di uno degli altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta dell'ATER di Teramo.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.
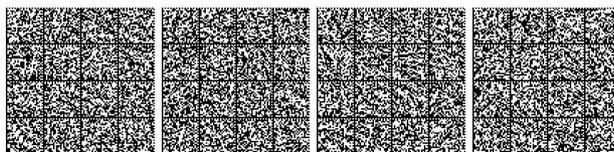
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 - http://www.sisma2016.gov.it/

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 6 maggio 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1441

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

21A06705

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 novembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ozawade», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 148/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di

amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di revoca al dott. Paolo Foggi della delega di adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della predetta delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 ottobre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali del 22 luglio 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 ottobre 2021;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

OZAWADE

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 novembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

OZAWADE
Codice ATC - Principio attivo: N07XX11 Pitolisant
Titolare: Bioprojet Pharma
Cod. procedura EMEA/H/C/005117/0000
GUUE 7 ottobre 2021

Indicazioni terapeutiche.

«Ozawade» è indicato per migliorare lo stato di veglia e ridurre l'eccessiva sonnolenza diurna (excessive daytime sleepiness, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva nel sonno (obstructive sleep apnea, OSA) nei quali l'EDS non è stata trattata in modo soddisfacente dalla terapia primaria per l'OSA, ad esempio la pressione continua positiva delle vie aeree (continuous positive airway pressure, CPAP) o nei quali tale terapia non sia stata tollerata.

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nel trattamento dell'OSA e dei rischi cardiovascolari. L'OSA dovrebbe essere rivalutata annualmente.

«Ozawade» non è una terapia per la sottostante ostruzione delle vie aeree nei pazienti affetti da OSA. La terapia primaria per l'OSA deve essere mantenuta o periodicamente ritentata nei pazienti che non la tollerano.

Per uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1546/001 A.I.C.: 049682014 /E In base 32: 1HD5LY

4,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse

EU/1/21/1546/002 A.I.C.: 049682026 /E In base 32: 1HD5MB

18 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 30 compresse

EU/1/21/1546/003 A.I.C.: 049682038 /E In base 32: 1HD5MQ

18 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 90 compresse

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri specializzati nel trattamento dei disturbi del sonno individuati dalle regioni o di specialisti - neurologo, otorinolaringoiatra, pneumologo (RRL).

21A06686

DETERMINA 5 novembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Rybelsus», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 149/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di revoca al dott. Paolo Foggi della delega di adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della predetta delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di clas-

sificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 ottobre 2021;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

RYBELSUS,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

RYBELSUS.

Codice ATC - Principio attivo: A10BJ06 semaglutide.

Titolare: Novo Nordisk A/S.

Cod. procedura: EMEA/H/C/004953/IB/0010/G.

GUUE: 29 settembre 2021.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Rybelsus» è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato, per migliorare il controllo glicemico in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico:

come monoterapia quando l'uso di metformina è considerato inappropriato a causa di intolleranza o controindicazioni;

in associazione ad altri medicinali per il trattamento del diabete.

Per i risultati degli studi clinici rispetto alle associazioni, agli effetti sul controllo glicemico, agli eventi cardiovascolari e alle popolazioni studiate, vedere i paragrafi 4.4, 4.5 e 5.1.

Modo di somministrazione

«Rybelsus» è una compressa per uso orale da assumere una volta al giorno:

questo medicinale deve essere assunto a stomaco vuoto a qualunque ora del giorno;

deve essere deglutito intero con un sorso d'acqua (fino a mezzo bicchiere d'acqua equivalente a 120 *ml)*. Le compresse non devono essere suddivise, frantumate o masticate perché non è noto se questo influisca sull'assorbimento di semaglutide;

i pazienti devono attendere almeno trenta minuti prima di mangiare o bere o assumere altri medicinali orali. Un'attesa inferiore a trenta minuti riduce l'assorbimento di semaglutide (vedere paragrafi 4.5 e 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1430/011 - A.I.C.: 048719114/E in base 32: 1GGT8B - 3 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 100 compresse;

EU/1/20/1430/012 - A.I.C.: 048719126/E in base 32: 1GGT8Q - 7 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 100 compresse;

EU/1/20/1430/013 - A.I.C.: 048719138/E in base 32: 01GGT2 - 14 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU) - 100 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, diabetologo, internista (RRL).

21A06687
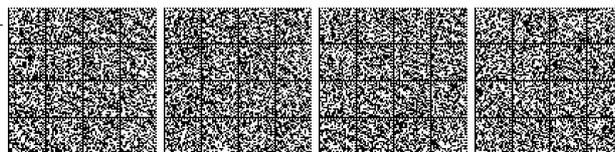
DETERMINA 5 novembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Nepexto», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 150/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di revoca al dott. Paolo Foggi della delega di adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della predetta delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 luglio 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno al 30 giugno 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 7, 8, 9, 10 settembre 2021;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 7 ottobre 2020 (protocollo MGR/109958/P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Nepexto» (etanercept);

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: NEPEXTO, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 novembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

NEPEXTO;

codice ATC - principio attivo: L04AB01 - etanercept;

titolare: Mylan Ire Healthcare Limited;

cod. procedura EMEA/H/C/004711/IB/0001;

GUUE 30 luglio 2021.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Artrite reumatoide:

«Nepexto» in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a severa negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia, metotrexato incluso (a meno che non sia controindicato), è risultata inadeguata.

«Nepexto» può essere utilizzato in monoterapia in caso di intolleranza al metotrexato o quando il trattamento continuato con metotrexato è inappropriato.

«Nepexto» è indicato anche nel trattamento dell'artrite reumatoide severa, attiva e progressiva, negli adulti non trattati precedentemente con metotrexato.

«Nepexto», da solo o in associazione a metotrexato, ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno alle articolazioni, come misurato radiograficamente, e di migliorare la funzione fisica.

Artrite idiopatica giovanile:

trattamento della poliartrite (positiva o negativa al fattore reumatoide) e dell'oligoartrite estesa in bambini e adolescenti a partire dai due anni di età che hanno mostrato una risposta inadeguata o che sono risultati intolleranti al metotrexato;

trattamento dell'artrite psoriasica in adolescenti a partire dai dodici anni di età che hanno mostrato una risposta inadeguata o che sono risultati intolleranti al metotrexato;

trattamento dell'artrite correlata ad entesite in adolescenti a partire dai dodici anni di età che hanno mostrato una risposta inadeguata o che sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale.

Artrite psoriasica:

trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia è risultata inadeguata. Etanercept ha dimostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica, e di ridurre il tasso di progressione del danno periferico alle articolazioni come da rilevazioni ai raggi X in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia.

Spondiloartrite assiale.

Spondilite anchilosante:

trattamento della spondilite anchilosante severa in fase attiva negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale.

Spondiloartrite assiale non radiologica:

trattamento della spondiloartrite assiale non radiologica severa, con segni obiettivi di infiammazione, come indicato da valori elevati di proteina C reattiva (PCR) e/o evidenza alla risonanza magnetica (RM), negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS).

Psoriasi a placche:

trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che non hanno risposto o presentano una controindicazione o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotrexato o psoralene e luce ultravioletta A (PUVA) (vedere paragrafo 5.1).

Psoriasi pediatrica a placche:

trattamento della psoriasi a placche cronica grave nei bambini e adolescenti a partire da sei anni d'età che non sono controllati in maniera adeguata da altre terapie sistemiche o fototerapie o che sono intolleranti ad esse.

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Nepexto» deve essere iniziato e seguito da un medico specialista con esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide, dell'artrite idiopatica giovanile, dell'artrite psoriasica, della spondilite anchilosante, della spondiloartrite assiale non radiologica, della psoriasi a placche o della psoriasi pediatrica a placche. I pazienti trattati con «Nepexto» devono essere provvisti della Scheda per il paziente.

«Nepexto» è disponibile in dosaggi da 25 e 50 mg.

«Nepexto» è somministrato per iniezione sottocutanea (vedere paragrafo 6.6).

Istruzioni dettagliate per la somministrazione sono fornite nel foglio illustrativo, paragrafo 7, «Istruzioni per l'uso».

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1436/007 - A.I.C. n. 048796078/E in base 32: 1GK4FG - 25 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (50 mg */ ml)* - 24 (2 × 12) siringhe preriempite + 24 (2 × 12) tamponi (multipla);

EU/1/20/1436/008 - A.I.C. n. 048796080/E in base 32: 1GK4FJ - 25 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (50 mg */ ml)* - 8 (2 × 4) siringhe preriempite + 8 (2 × 4) tamponi (multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio:

prima della commercializzazione in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità competente il contenuto e il formato del materiale educativo, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del materiale;

il materiale educativo ha lo scopo di ridurre il rischio di infezioni gravi e insufficienza cardiaca congestizia.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni Stato membro in cui è commercializzato etanercept, tutti gli operatori sanitari che si prevede prescrivino etanercept abbiano accesso/ricevano il seguente materiale educativo:

Scheda del paziente:

il trattamento con etanercept può aumentare il rischio di infezione e di insufficienza cardiaca congestizia negli adulti;

segni o sintomi di questi problemi di sicurezza e quando rivolgersi a un medico;

informazioni dettagliate del medico prescrittore di etanercept.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, internista (RRL).

21A06688

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Librax»

Con la determina n. aRM - 195/2021-20 del 5 novembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Meda Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LIBRAX.

Confezione: 019711035.

Descrizione: «5 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A06709

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dermatop»

Con la determina n. aRM - 196/2021 - 8055 del 5 novembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sanofi S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DERMATOP.

Confezione: 029157017.

Descrizione: «0,25% crema» 1 tubo da 30 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A06710

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione delle «Linee guida sul punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione»

Nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale è stata pubblicata la determinazione n. 598 in data 8 novembre 2021 di adozione delle «Linee guida sul punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione» ai sensi degli articoli 64-*bis* e 71 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

La documentazione è consultabile ai seguenti link:

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123045_725_1.html

https://trasparenza.agid.gov.it/pagina39_regolamenti.html

21A06711

BANCA D'ITALIA

Seconda proroga della procedura di amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Peloritano S.p.a.», in Messina.

Con decreto n. 73 del 14 ottobre 2021 (*cfr.* GURS n. 49 del 5 novembre 2021), l'Assessore dell'economia della Regione Siciliana ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la proroga della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, della Banca di Credito Peloritano S.p.a., con sede in Messina (ME), con decorrenza dal 18 ottobre 2021 e per il periodo massimo di sei mesi ovvero per il minor termine atto a consentire la conclusione della procedura.

21A06699

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

In conformità all'art. 14.3 dello scambio di lettere, con la presente pubblicazione e la corrispondente pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis* della Santa Sede, il 16 novembre 2021 si perfeziona la procedura per l'entrata in vigore dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 70 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 22 maggio 2021.

Lo scambio di note verbali attestanti l'entrata in vigore è pubblicato sull'archivio on-line dei trattati internazionali a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reperibile al seguente link: http://atrio.esteri.it/

21A06566

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Taurianova.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2018 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taurianova (RC), nelle persone del dott. Salvatore Gullì, del rag. Antonio Giuseppe Santoro e della dott.ssa Caterina Saffiotti.

Il suddetto rag. Antonio Giuseppe Santoro è deceduto.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 25 ottobre 2021, il dott. Francesco Battaglia è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del rag. Antonio Giuseppe Santoro.

21A06707

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Taormina.

Il Comune di Taormina (ME), con deliberazione n. 66 del 22 luglio 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 2021, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Tania Giallongo, del dott. Lucio Catania e della dott.ssa Maria Di Nardo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A06708

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 265 del 6 novembre 2021).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 3, seconda colonna, all'articolo 1, comma 16, al secondo rigo, dove è scritto: «…del decreto-legge 31 *marzo* 2014…» leggasi: «…del decreto-legge 31 *maggio* 2014…»;

alla pagina 4, prima colonna, all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, al penultimo rigo, dove è scritto: «…previsti dal del Ministro…» leggasi: «…previsti dal *decreto* del Ministro…»;

alla pagina 8, prima colonna, all'articolo 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria), comma 1, all'alinea, dove è scritto:«…dopo l'articolo 48…» leggasi: «…dopo l'articolo 53…» e al capoverso «48-*bis*» dove è scritto: "«Art. 48-*bis*" leggasi: "«Art. 53-*bis*"; ed infine, al secondo periodo, dove è scritto: «…del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. *237*…» leggasi: «…del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. *327*»;

alla pagina 9, prima colonna, all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, al sestultimo rigo, dove è scritto: «…decreto legislativo 30 marzo *2021*…» leggasi: « …decreto legislativo 30 marzo *2001*…»;

alla pagina 26, seconda colonna, all'articolo 36, comma 1, all'alinea, dove è scritto: «…dalla legge 17 *giugno* 2006, n. 233…» leggasi: «…dalla legge 17 *luglio* 2006, n. 233…».

21A06829

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-273) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
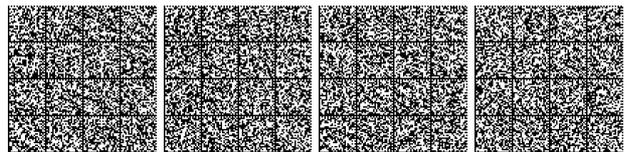
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.